GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1887 — ROMA — MERCOLEDI 26 GENNAIO — NUM. 20

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Legge *n. 4276 (Serie 3ª), risguardante l'ordinamento del credito agrario* — **R. Decreto** *num. 4269 (Serie 3ª), che stabilisce il riparto della somma di lire 202,400,000 in moneta divisionaria* — **R. decreto** *n. 4268, (Serie 3ª), col quale viene modificato l'elenco delle strade provinciali di Siracusa* — **R. decreto** *n. 4271 (Serie 3ª), concernente gli ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale* — **R. decreto** *n. 4272 (Serie 3ª), risguardante il personale cannonieri e torpedinieri del Corpo Reale Equipaggi* — **R. decreto** *n. 4273 (Serie 3ª), che istituisce un comando della difesa marittima locale presso ciascuna sede di dipartimento* — **R. decreto** *num. 4260 (Serie 3ª) che approva il Regolamento ed i programmi d'insegnamento per la R. Scuola pratica di Agricoltura in Borgonovo Val Tidone* — **R. Scuola pratica di agricoltura in Borgonovo Val Tidone:** *Regolamento e Programmi d'insegnamento* — **Direzione Generale dei Telegrafi:** *Avviso* — **Direzione Generale del Debito Pubblico:** *Rettifiche d'intestazioni e Smarrimenti di ricevute* — **Situazione** *al 1º gennaio 1887 dei Debiti pubblici dello Stato amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico* — **Direzione Generale delle Poste:** *Avvisi.*

Senato del Regno: Seduta del 25 gennaio 1887 — Camera dei Deputati: Seduta del 25 gennaio 1887 — Diario estero — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Rassegna scientifico-industriale — R. Accademia dei Lincei: Concorsi a premi — Bollettini meteorici — Listino ufficiale della Borsa di Roma — Annunzi.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 4276 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Dei prestiti e dei conti correnti agrari.

Art. 1. A guarentigia dei prestiti concessi ai proprietari o conduttori di fondi rustici, dagli Istituti esercenti il credito agrario, può essere costituito un privilegio speciale sopra i frutti raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici, e provenienti dai fondi medesimi, e sopra tutto ciò che serve a coltivare il fondo affidato, od a fornire il fondo medesimo.

Lo stesso privilegio può essere costituito a guarentigia dei prestiti concessi dagli Istituti di credito agrario ai mezzaiuoli o coloni parziarii che abbiano fornito il bestiame occorrente per coltivare e concimare il fondo, il capitale della invernata e gli istrumenti necessarii alla coltivazione del fondo stesso a norma dell'articolo 1655 del Codice civile. Questo privilegio però è esercitabile, quanto ai frutti ed alle derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici, ed ai frutti raccolti nell'anno, solamente sulla parte che spetta al mezzaiuolo, non mai su quella appartenente al proprietario.

Nessun privilegio può costituirsi per gli imprestiti fatti ai mezzaiuoli, che non abbiano portato nel fondo il bestiame e i capitali di che nel rammentato articolo 1655. Soltanto nel caso in cui i proprietari associati ai mezzaiuoli abbiano fatto l'imprestito in comune, allora può costituirsi in garanzia del medesimo il privilegio in discorso.

Art. 2. Il privilegio può essere costituito generalmente sopra i frutti, o sopra le scorte vive o morte esistenti nel fondo, o sopra gli uni e le altre, ovvero particolarmente sopra alcuni degli oggetti, di cui all'articolo 1, specialmente determinati.

Art. 3. Alla validità ed efficacia del privilegio è necessario:

1º che esso risulti da un atto scritto;

2º che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'ufficio del registro, nella cui circoscrizione è posto il fondo.

I privilegi sono inscritti gratuitamente sopra un registro speciale dal conservatore delle ipoteche del luogo, nel quale è situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte al privilegio e dove queste si trovano.

I certificati saranno rilasciati gratuitamente.

Art. 4. Per tutti gli effetti di cui agli articoli 1958, 1959 e 1960 del Codice civile, il privilegio costituito a norma della prima parte dell'articolo 1 e degli articoli susseguenti, è pareggiato al privilegio concesso al locatore dei fondi rustici dal n. 3 dell'articolo 1958 del Codice stesso.

Art. 5. Il locatore ha diritto di prelazione sull'Istituto mutuante, a menochè non gli abbia ceduto il suo turno. Peraltro il privilegio del locatore, che venga in concorso con quello dell'Istituto che ha fatto il prestito agrario, si restringe rispetto ad esso Istituto per il credito dei fitti, a due annate scadute, all'annata corrente e ad un'annata alla fine di questa, se la locazione ha data certa.

Art. 6. Il privilegio di che nel primo capoverso dell'articolo 1°, costituito a norma dei susseguenti articoli 2 e 3 a favore degli Istituti che hanno fatto imprestiti agrari ai mezzaiuoli, se viene in concorso col privilegio attribuito dal Codice civile ai proprietari per i crediti indicati nel n. 4 dell'articolo 1958, è sempre posposto a quello del proprietario.

Art. 7. Se il prestito è fatto in tutto od in parte per uno degli scopi, di cui al numero 5 dell'articolo 1958 del Codice civile, l'Istituto può valersi del privilegio speciale e della preferenza per essi sancita dall'articolo 1960 del Codice stesso.

Art. 8. Il privilegio, di cui negli articoli precedenti, non ha valore di fronte ai creditori ipotecari iscritti anteriormente alla data della sua iscrizione: quelli iscritti posteriormente sono posposti all'istituto creditore.

Se il denaro è servito a pagare creditori preferiti ai creditori ipotecari, l'Istituto è surrogato in tutti i loro diritti a mente degli articoli 1253 e 1254 del Codice civile.

Art. 9. Il privilegio può essere costituito per una durata non maggiore di anni tre.

Può essere validamente rinnovato prima della scadenza per un periodo non maggiore di altri anni tre.

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore delle ipoteche una nota conforme a quella della precedente iscrizione, contenente la dichiarazione che s'intende rinnovare la originaria iscrizione.

La rinnovazione è gratuita.

Art. 10. Se il debitore aliena gli oggetti sottoposti al privilegio senza surrogarli, o li lascia deteriorare gravemente, o abbandona la coltura del fondo, o in qualunque modo, per dolo o per colpa, diminuisce notevolmente le guarentigie dell'Istituto creditore, questo può chiedere la risoluzione del contratto ai termini dell'articolo 1165 del Codice civile.

Art. 11. Il privilegio può essere validamente costituito nelle forme di sopra stabilite a garanzia di una o più cambiali emesse dal proprietario o dal conduttore di un fondo rustico o mezzaiuolo che si trovi nelle condizioni espresse nel primo capoverso dell'articolo 1, a favore di un Istituto esercente il credito agrario, o dai medesimi trasferite a questo mediante girata, ovvero a garanzia di un conto aperto dall'Istituto a favore del proprietario o conduttore di un fondo rustico o mezzaiuolo nelle condizioni suddette.

In tal caso anche il giudizio sulla realtà ed efficacia del privilegio spetterà alla giurisdizione commerciale.

Il privilegio rimane efficace per l'intera somma e per tutto il tempo pel quale fu costituito, anche quando le cambiali abbiano data diversa da quella della sua costituzione, ovvero il conto sia stato chiuso e quindi riaperto dopo la medesima.

Art. 12. Se le cose soggette al privilegio sono assicurate, le somme dovute agli assicuratori, per indennità della perdita o deterioramento sono vincolate al pagamento del credito privilegiato, secondo il suo grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento.

Art. 13. È valido, a contare dalla data dell'iscrizione e per l'intiera somma iscritta, qualunque sia la data della somministrazione dei capitali, il privilegio concesso ai termini degli articoli 1, 2 e 3 a guarentigia di un conto aperto in favore delle persone contemplate in detti articoli da un Istituto esercente il credito agrario.

Art. 14. I contratti di prestito sono scritti su carta da bollo da centesimi 50 e sono registrati con la tassa fissa di lira 1 quando sono inferiori a lire 1000; quando sono superiori a questa somma, sono registrati con la tassa proporzionale stabilita dalla vigente legge sul registro, ridotta alla metà.

Gli atti costitutivi del privilegio sono iscritti su carta da bollo da centesimi 50, e sono registrati colla tassa fissa di una lira.

Art. 15. Il saggio dell'interesse da pagarsi agli Istituti esercenti il credito agrario, non dovrà mai sorpassare il limite che sarà fissato dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio d'accordo col Ministro delle Finanze.

Art. 16. Per tutte le convenzioni non eccedenti le lire 1500, comprese le cambiarie ed anche quelle in cui si obblighi una sola delle parti, consentite ai termini delle precedenti disposizioni, il solo crocesegno del debitore che dichiari di non sapere scrivere, o che per causa fisica non possa firmare, è sufficiente per tutti gli effetti di diritto, ed è equiparato alla firma autenticata. L'atto però deve essere controfirmato da due testimoni capaci d'intervenire validamente negli atti pubblici a termini delle leggi vigenti ed autenticato da un notaio, o dal sindaco, o dal giudice conciliatore. L'autenticazione è sempre gratuita.

Art. 17. È nullo di pieno diritto ogni patto che tolga efficacia ai benefizi nascenti dalla presente legge a favore dei conduttori o mezzaiuoli.

TITOLO II.

Dei mutui ipotecari per i miglioramenti agrari e la trasformazione delle colture e dei mutui da farsi ai Consorzi.

Art. 18. Sono qualificati mutui ipotecari per i miglioramenti agrari e la trasformazione delle colture agli effetti della presente legge quelli concessi dagli Istituti autorizzati ai proprietari o domini utili dei fondi rustici, nonchè a Consorzi legalmente costituiti per uno degli scopi seguenti:

1. La costruzione dei fabbricati destinati all'alloggio dei coltivatori e delle loro famiglie, al ricovero del bestiame, alla conservazione delle scorte e dei prodotti agrari ed alla prima manipolazione di questi;
2. I prosciugamenti e le irrigazioni;
3. La conduttura di acque e la escavazione di pozzi per uso degli uomini e degli animali.
4. La piantagione delle viti e degli alberi fruttiferi nei terreni nudi, siano arativi, siano saldi, e nei terreni cespugliati o boscosi non vincolati;
5. La livellazione ed orientamento di terreni, la costruzione di strade agricole, il rettifilo ed arginazione dei torrenti e fiumi;
6. Tutte le altre operazioni, le quali, sentito il Consiglio di agricoltura, saranno nel regolamento dichiarate utili ai miglioramenti agrari e alla trasformazione delle colture.

Art. 19. Perchè i mutui, di cui all'articolo 18, siano ammessi ai benefizi, privilegi ed esenzioni concessi dalla presente legge, è necessario:

1. Che essi siano contratti per un termine non minore di 3 anni, nè maggiore di anni 30;
2. Che essi siano ammortizzabili ratealmente con facoltà però nel debitore di pagare il suo debito prima della scadenza, senza le tasse che per casi analoghi sono stabilite pel credito fondiario;
3. Che il capitale venga somministrato ratealmente a misura dell'esecuzione dei lavori;
4. Che il saggio dell'interesse non superi il limite stabilito dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio d'accordo col Ministro delle Finanze.

Art. 20. È valida, a contare dalla data della iscrizione e per l'intera somma iscritta, qualunque sia la data della somministrazione dei capitali, l'ipoteca concessa da un proprietario o domino utile di beni rustici a guarentigia di un conto aperto in suo favore da un Istituto esercente il credito agrario.

Art. 21. Le tasse di bollo, registro ed ipotecarie per gli atti di qualunque natura derivanti dal titolo II della presente legge sono ridotte alla metà di quelle ordinarie stabilite dalle vigenti leggi di tassa.

Le disposizioni contenute in questo articolo, e nel precedente articolo 20, sono comuni al caso in cui i proprie-

tari concedano un'ipoteca a favore degli Istituti che fanno loro un imprestito agrario a conto corrente in conformità del titolo I di questa legge.

Art. 22. Nei contratti ammessi ai benefizi della presente legge, l'Istituto mutuante potrà stipulare a suo favore un privilegio speciale sopra il maggior valore che acquisterà il fondo, dopo eseguiti i miglioramenti per effetto del mutuo, e sempre sino a concorrenza della minor somma che risulterà fra la spesa e il migliorato. L'Istituto che gode di tal privilegio è preferito a tutti i creditori iscritti anche anteriormente al suo credito, senza pregiudizio della validità della sua iscrizione ipotecaria per il possibile suo credito residuale ai termini della legge comune.

Per la validità di questo privilegio è necessario che esso sia annotato in margine alla iscrizione ipotecaria presa dall'Istituto.

Art. 23. Per l'efficacia del privilegio concesso dall'articolo 22 è necessario che, nel termine di giorni sessanta dalla data dell'iscrizione presa a favore dell'Istituto mutuante, sia depositata nella cancelleria del Tribunale civile, nella cui giurisdizione è posto il fondo ipotecato, una perizia dello stato del fondo anteriormente alle migliorie, fatta da un perito nominato all'uopo dal presidente del Tribunale civile ad istanza delle parti contraenti.

Una consimile perizia da ordinarsi come sopra dal Tribunale civile dovrà essere eseguita dentro due mesi dal compimento dei lavori, per stabilire l'importare dell'aumento del valore risentito dal fondo in conseguenza e per effetto del mutuo ottenuto dall'Istituto.

Una copia autentica di ciascuna di dette perizie dovrà pure essere depositata all'ufficio delle ipoteche per allegarsi alla nota della iscrizione presa a favore dell'Istituto mutuante.

Dovrà di più il proprietario, o domino utile, fare annunciare nel Bollettino della provincia, ove son situati i fondi, per due volte consecutive, alla distanza di una settimana l'una dall'altra, che la perizia contenente la descrizione del fondo da migliorarsi si trova depositata all'ufficio delle ipoteche di che sopra, affinchè quelli che possano avervi interesse ne prendano cognizione. I lavori non potranno essere cominciati se non un mese dopo la seconda pubblicazione senza che sia avvenuta alcuna opposizione.

Se nella provincia ove sono situati i fondi non vi fosse un Bollettino, la pubblicazione dovrà farsi nel Bollettino della provincia più vicina.

Lo stesso annunzio e le stesse pubblicazioni dovranno farsi tostochè la seconda perizia eseguita dopo il compimento dei lavori, e determinativa del maggior valore acquistato dal fondo, sarà stata depositata in copia autentica presso l'ufficio delle ipoteche. E soltanto un mese dopo la seconda pubblicazione, senza che nessuna opposizione sia stata fatta dagl'interessati a detta perizia, si avrà la perizia stessa come irretrattabile.

La somma del credito privilegiato non può eccedere il valore verificato con la seconda perizia, e si riduce a quel di più di valore che avrà il fondo, al tempo della vendita, per effetto dei lavori eseguiti sul medesimo.

Art. 24. In caso che le somme mutuate siano distolte dalla destinazione agricola, ovvero che, per dolo o per colpa del proprietario del fondo migliorato, il valore dei miglioramenti risulti diminuito almeno di un decimo, l'Istituto mutuante può chiedere la risoluzione del contratto ai termini dell'articolo 1165 del Codice civile.

La sentenza che pronuncierà la risoluzione del contratto dichiarerà di ufficio la decadenza dei contraenti dal beneficio della riduzione della tassa di registro e della tassa ipotecaria. Saranno allora applicate ai medesimi le disposizioni dell'articolo 94 del testo unico delle leggi di registro approvato col Regio decreto 13 settembre 1874.

Se il mutuante, nel caso sopra previsto, non agirà per la risoluzione del contratto, la decadenza sarà pronunciata dal magistrato sopra istanza dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 25. Per tutti gli effetti della presente legge, relativamente alla riscossione dei loro crediti, gl'Istituti mutuanti godono degli stessi privilegi di procedura spettanti agl'Istituti di credito fondiario.

Art. 26. Ai Consorzi legalmente costituiti che godono dei privilegi fiscali per l'esazione de' contributi consorziali, a vece della ipoteca, è data facoltà di vincolare dette rate a garanzia dei mutui contratti per uno degli scopi indicati dall'articolo 18 della presente legge.

Questi mutui non possono essere stipulati che dopo la preventiva approvazione da parte della Deputazione provinciale, il cui decreto sarà allegato al contratto e ne formerà parte integrante.

Art. 27. Nel caso dell'articolo precedente, qualora l'amministrazione de' consorzi mutuatari ometta per qualsiasi motivo d'imporre sui fondi consorziali i contributi necessari per estinguere le passività predette, la Deputazione provinciale stanzierà d'ufficio la somma corrispondente nel bilancio del consorzio, e provvederà per la riscossione o a mezzo degli esattori comunali o di un esattore speciale, mettendo le spese occorse per questa operazione a carico del consorzio.

Art. 28. Se al credito costituito ai termini degli articoli 22 e 23 i creditori ipotecari anteriormente iscritti consentono la preferenza sui loro gradi, si prenderà nota di tale concessione al margine di ciascuna delle iscrizioni, e l'Istituto mutuante godrà l'anteriorità del grado ipotecario sul fondo migliorato senza pregiudizio degli altri benefizi accordati con la presente legge.

TITOLO III.

Dell'esercizio del credito agrario e delle cartelle agrarie.

Art. 29. Gli Istituti di credito ordinario, quelli di credito cooperativo e le Casse di risparmio, singoli o consociati, sono autorizzati ad esercitare il credito agrario in conformità dei titoli I e II della presente legge.

Art. 30. Il Governo del Re può concedere, mediante R. decreto, in conformità della presente legge, ai suddetti Istituti e Casse di risparmio, singoli o consociati, l'omissione di cartelle agrarie ammortizzabili e portanti interesse fino all'ammontare di 5 volte il loro capitale versato o specialmente all'uopo assegnato, purchè dimostrino di possedere crediti ipotecari, per un ammontare eguale alla metà del suddetto capitale versato o assegnato.

Questi crediti ipotecari, provenienti da mutui fatti anteriormente senza corrispondenti emissioni di cartelle, saranno sostituiti, a misura che vengono estinti, da altrettanti crediti.

Dovranno gli Istituti creare immediatamente, dopo averne ottenuta la facoltà, tante cartelle agrarie per un valore nominale uguale a quello dei crediti ipotecari suddetti, da tenere permanentemente in cassa.

Queste cartelle, a misura che saranno emesse, a norma dell'art. 32, saranno sostituite da altrettante di nuova creazione.

Tutte le ipoteche inscritte a favore delle Società od Istituti o Casse di risparmio come sopra autorizzati, sono di preferenza destinate a garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle emesse. Le cartelle in cassa sono pure di preferenza destinate a garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle in circolazione.

Art. 31. Il Governo del Re può anche concedere, mediante Reale decreto, l'esercizio del credito agrario e la emissione di cartelle agrarie ed associazioni mutue di proprietari, purchè gli immobili degli associati non abbiano un valore inferiore a tre milioni di lire. Lo statuto da approvarsi con lo stesso decreto, su proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, stabilirà le condizioni alle quali i proprietari dovranno soddisfare, e determinerà il fondo di esercizio e garanzia delle operazioni agrarie che dovranno fare.

Art. 32. Le cartelle agrarie si emettono in rappresentanza dei mutui fatti, tanto ai termini del titolo I che del titolo II della presente legge, ma solo per un valore nominale uguale a quello della somma effettivamente versata in mano dei debitori.

La durata delle cartelle agrarie è indeterminata. Ma ciascuno Istituto deve ritirarne ed annullarne volta per volta, a misura che i crediti si estinguono, per un valore nominale uguale alle somme dei crediti estinti.

Le cartelle agrarie portano il nome dell'Istituto che le ha emesse, la data della rispettiva creazione, e un numero progressivo per ciascun Istituto.

Un regolamento speciale, approvato con decreto Reale sul parere favorevole del Consiglio di Stato, regolerà su queste basi tutti i particolari della creazione, emissione e ritiro dalla circolazione delle cartelle suddette, all'effetto che disponibili nella cassa ce ne sieno sempre per un valore nominale corrispondente ai mutui primitivamente fatti senza emissione di cartelle, e in circolazione per un valore nominale uguale al credito effettivo dell'Istituto per mutui o conti correnti.

Art. 33. La somministrazione delle somme mutuate è fatta in contanti.

Le cartelle agrarie sono negoziate direttamente dagli Istituti che le emettono.

Art. 34. È fatta facoltà agli Istituti autorizzati alla contrattazione dei mutui, di cui al titolo II della presente legge, ed alla emissione delle cartelle agrarie, d'istituire, dopo autorizzazione del Ministro di Agricoltura, speciali agenzie in luoghi diversi dalla propria sede; e di concedere la rappresentanza per la contrattazione dei mutui e per l'esercizio di tutti i diritti da essi derivanti agli Istituti di credito ordinario o cooperativo ed alle Casse di risparmio locali.

Art. 35. Agli effetti della presente legge gli Istituti autorizzati ad emettere le cartelle agrarie sono sotto la sorveglianza del Ministero di Agricoltura.

Essi dovranno mensilmente rimettere al Ministero medesimo lo specchio del movimento e della situazione delle loro cartelle agrarie.

Art. 36. Gli Istituti e le Casse di risparmio esercenti il credito agrario in conformità del titolo I della presente legge, potranno cedere senza spesa i loro crediti agli Istituti o alle Casse di risparmio aventi facoltà all'emissione delle cartelle agrarie. In corrispondenza dei mutui ceduti o versati potranno questi ultimi emettere cartelle agrarie, ma sempre nei limiti del quintuplo del capitale.

Art. 37. Le competenze dei conservatori delle ipoteche o dei notari, per tutte le operazioni contemplate dalla legge presente, sono ridotte alla metà di quelle fissate dalle leggi in vigore.

Art. 38. Il Governo del Re può concedere, mediante Reale decreto, agli Istituti di emissione l'esercizio delle operazioni tutte di credito agrario in base alla presente legge.

Art. 39. Il Governo del Re può autorizzare i Monti frumentari e nummari a convertirsi in Istituti singoli o consociati di credito agrario agli effetti della presente legge.

Disposizioni transitorie.

Art. 40. È abrogata la legge 21 giugno 1869, che autorizza la formazione di Società ed Istituti di credito agrario.

I buoni agrari emessi dagl'Istituti e Casse di risparmio stati autorizzati a forma di detta legge, dovranno essere ritirati dalla circolazione entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge.

Durante questo termine gli Istituti o le Casse di risparmio suddette potranno fare le operazioni e valersi di tutte le disposizioni contenute in detta legge che per essi soltanto continuerà ad aver vigore per il detto tempo di anni dieci.

Art. 41. Nessun pregiudizio può essere arrecato per effetto del precedente articolo 5 ai diritti ed ai privilegi del locatore, quando la locazione abbia data certa anteriore alla pubblicazione della presente legge.

Art. 42. Il privilegio costituito ai termini degli articoli 22 e 23 avrà valore anche in confronto di crediti ipotecarii iscritti prima dell'attuazione della presente legge.

Art. 43. Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il regolamento per la esecuzione della presente legge, sentito il Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1887.

UMBERTO.

B. Grimaldi.
A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Tajani.

Il Numero 4269 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 1° ottobre 1885, numero 3369, serie 3ª;

Visto l'art. 9 della Convenzione monetaria approvata con legge 30 dicembre 1885, n. 3590;

Udito il parere della Commissione permanente istituita coll'articolo 24 della legge 7 aprile 1881, numero 133, serie 3ª;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze *interim* del Tesoro d'accordo con quello di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Il riparto della somma di lire *202,400,000* in moneta divisionaria di cui all'art. 9 della Convenzione monetaria 6 novembre 1885 è stabilito come segue:

L. 80,000,000 in pezzi da L. 2 »
» 92,400,000 id. » 1 »
» 30,000,000 id. » 0 50

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1887.

UMBERTO.

A. Magliani.
B. Grimaldi.

Visto, *Il Guardasigilli:* Tajani.

Il Numero 4238 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni con le quali il Consiglio provinciale di Siracusa nelle adunanze del 13, 14 e 15 febbraio

di questo anno ha dichiarato provinciali ventidue strade comunali;

Visti gli atti della seguita pubblicazione delle deliberazioni suddette in tutti i comuni della provincia, senza che siano state presentate opposizioni;

Visto il voto 4 dicembre corrente del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge sui lavori pubblici;

Considerando:

Che le strade contemplate nelle precitate deliberazioni del Consiglio provinciale hanno tutte un'importanza speciale per le relazioni industriali, commerciali ed agricole di quella provincia, da meritare la proposta classificazione fra le provinciali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le infrascritte ventidue strade inscritte nell'elenco delle strade provinciali di Siracusa:

1ª Florida-Sortino con diramazione per Ferla.
2ª Mostrazzi-Pantaleo-Vittoria-Boscorotondo-Cannamellito-Comiso-Grammichele.
3ª Francofonte-Scordio.
4ª Ragusa Inferiore-Giarrattana-Monterosso-Buccheri.
5ª Da S. Alessandro per Ispica a Rosolini.
6ª Scicli-Spaccaforno.
7ª Medica-Favarotta.
8ª Ragusa Inferiore-Noto.
9ª Caitana-Cavagucciardo-Sampieri.
10ª Grotta-Perciata-Cassibile.
11ª Montegrosso-Cassaro.
12ª Gulfi-Pantaleo.
13ª Rosolini-Pachino.
14ª Strada che dalla consortile Modica Ispica sbocchi nella provinciale Noto-Modica al punto Conochielle,
15ª Strada Noto e Giarrattana dal Ponte Vecchio alla provinciale Noto-Modica ad innestare nella provinciale Palazzolo-Giarrattana.
16ª Augusta-Brucoli.
17ª Dal punto Favarotta alla strada provinciale Rosolini-Noto.
18ª Santacroce-Scoglitti.
19ª Spaccaforno-Pachino.
20ª Abremi-Gorgodaino-Bugilfezza.
21ª Carlentini-Sortino.
22ª Francofonte-Ragameli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1886.

UMBERTO.

GENALA.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **4271** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 aprile 1879, n. 4828 (Serie 2ª), col quale furono istituiti, presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, due posti d'ispettori delle industrie dell'insegnamento industriale, e ne furono determinati gli uffici;

Visto il R. decreto 25 marzo 1883, n. 1262 (Serie 3ª), col quale fu approvato il ruolo organico degli ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale;

Vista la legge 11 febbraio 1886, n. 3657 (Serie 3ª), concernente il lavoro dei fanciulli negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere;

Visto il R. decreto 17 settembre 1886, n. 4082 (Serie 3ª), col quale fu approvato il regolamento per l'applicazione, della detta legge;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale, presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio esercitano, alla dipendenza del direttore dell'industria e del commercio, la sorveglianza negli opifici industriali di che all'art. 5 della legge 11 febbraio 1886, n. 3657 (Serie 3ª), le ispezioni e tutti gli studi ed i lavori attinenti alle industrie e all'insegnamento industriale ad essi affidati.

Art. 2. Alla nomina degli ispettori si provvede mediante concorso per titoli o per esame. In quest'ultimo caso il programma è determinato volta per volta, con decreto Ministeriale, e nella stessa guisa si provvede alla nomina della Commissione giudicatrice.

Art. 3. La nomina ad ispettore di chi sia già ufficiale nelle amministrazioni centrali dello Stato, della categoria di concetto e fornito di laurea universitaria, potrà esser fatta senza l'applicazione del disposto del precedente articolo, quando il Ministro ne riconosca l'idoneità tecnica agli uffici indicati nell'art. 1.

Art. 4. Sono abrogate le disposizioni del R. decreto 3 aprile 1879, n. 4828 (Serie 2ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1887.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **4272** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 aprile 1873, n. 1352, che istituisce una Scuola d'artiglieria navale;

Visto il R. decreto 15 novembre 1854, n. 2254, che istituisce la categoria torpedinieri nel Corpo Reale Equipaggi;

Vista la legge 3 dicembre 1878, n. 4610, sul riordinamento del personale della R. Marina e la legge 3 luglio 1884, n. 2471;

Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il personale delle due categorie del Corpo Reale Equipaggi, cannonieri e torpedinieri, comprenderà in ogni grado e classe di individui due distinte specialità, cioè:

a) Cannonieri e torpedinieri per i servizi generali di tali categorie, ed in ispecial modo per i bisogni della flotta;

b) Cannonieri e torpedinieri per la difesa marittima locale.

Art. 2. Il personale cannonieri e torpedinieri per la difesa marittima locale è ordinato in uno o più drappelli, a seconda delle esigenze del servizio, colle norme gerarchiche vigenti, ciascun drappello comprendendo un nucleo di cannonieri ed uno di torpedinieri.

Art. 3. La forza organica del personale per la difesa marittima locale, la sua proporzione nei vari gradi gerarchici e la sua distribuzione fra i porti militari e stazioni dipendenti, sono regolate dal Nostro Ministro della Marina.

Art. 4. Le paghe del personale in parola e gli aumenti per sessennio di servizio sono i medesimi stabiliti dal Nostro decreto del 20 luglio 1879 per il Corpo Reale Equipaggi.

Detto personale, quando imbarcato sulla nave centrale, di cui all'art. 12 del R. decreto che istituisce il servizio della difesa locale nei dipartimenti marittimi, godrà inoltre delle competenze stabilite per il personale imbarcato sulle navi in riserva.

Agl'individui di questo personale che si troveranno in servizio a terra, oltre delle competenze stabilite dal Nostro decreto del 20 luglio 1879, sarà corrisposta la mercede giornaliera prevista dall'art. 9 dello stesso decreto.

A coloro poi che venissero comandati in servizio a terra fuori della loro ordinaria residenza, oltre alle competenze, di cui agli alinea precedenti, sarà corrisposta l'indennità di missione stabilita dal Nostro decreto in data 24 maggio 1885 nella proporzione che verrà determinata dal Nostro Ministro della Marina.

Art. 5. I sotto-capi cannonieri e torpedinieri della difesa marittima locale sono reclutati:

a) dai cannonieri e torpedinieri della specialità stessa per avanzamento a scelta;

b) dai sotto-capi cannonieri, sotto-capi torpedinieri e da cannonieri e torpedinieri di 1ª classe che abbiano avuto certificato d'idoneità a sottocapi, sia in attività di servizio che in congedo, e si vincolino o sieno già vincolati con la ferma permanente.

Art. 6. I secondi-capi cannonieri e capi torpedinieri della difesa marittima locale sono tratti:

a) dai sotto-capi della stessa categoria per promozione a scelta;

b) dai secondi-capi cannonieri e secondi-capi torpedinieri in seguito a loro domanda;

c) Dai sotto-capi cannonieri e torpedinieri in servizio od in congedo, con certificato d'idoneità al grado superiore.

Art. 7. I capi torpedinieri e i capi cannonieri della difesa marittima locale delle tre classi si ottengono normalmente per promozioni a scelta di individui del grado o della classe inferiore, ed eventualmente dai sott'ufficiali cannonieri e torpedinieri del grado corrispondente, i quali ne facciano domanda e sieno riconosciuti idonei.

Art. 8. Il passaggio alla specialità difesa marittima locale avviene per disposizione ministeriale.

Art. 9. Il distintivo di categoria e di grado dei graduati e comuni della specialità difesa marittima locale, è uguale per forma a quello attuale del personale torpedinieri e cannonieri, con l'aggiunta al disopra del distintivo di una stella di ordinanza che sarà di lana bianca per i sotto-capi e comuni, di argento per i sott'ufficiali.

Il nastro del berretto e del cappello porterà la scritta: *Difesa marittima locale del 1°, 2°, 3° dipartimento.*

Art. 10. Potranno essere temporaneamente aggregati al personale della difesa marittima locale i graduati e comuni torpedinieri e cannonieri che si trovano a terra senza destinazione di servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1887.

UMBERTO.

B. Brin.

Visto, Il Guardasigilli: Tajani.

Il Numero 4273 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 luglio 1884, n. 2471;

Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Onde provvedere alla difesa marittima dei capiluogo di dipartimenti marittimi, è istituito presso ciascuna delle tre sedi di dipartimento un Comando della difesa marittima locale, le cui attribuzioni sono provvisoriamente regolate dalle seguenti disposizioni.

Art. 2. Il Comando locale della difesa marittima comprende due servizi:

Difesa fissa e difesa mobile.

Art. 3. Il servizio della difesa fissa si riferisce alla manutenzione e maneggio del seguente materiale:

1. Le linee di torpedini coi loro accessori e con le loro stazioni di accensione.
2. Gli sbarramenti di ogni genere.
3. Le batterie di siluri fisse e galleggianti col loro armamento.
4. Le stazioni foto-elettriche coi loro apparecchi.
5. Le batterie di artiglieria assegnate alla speciale protezione degli sbarramenti, col loro armamento e munizionamento.
6. I palischermi, zattere ed altri galleggianti occorrenti per il collocamento delle torpedini e degli sbarramenti.
7. I semafori della costa dipartimentale dipendente dalla R. Marina.
8. Le linee telegrafiche e telefoniche della R. Marina e le loro stazioni marittime.
9. Gli avvisatori d'incendio foto-elettrici: in generale tutto il materiale che si riferisce alla difesa fissa.
10. I locali di deposito necessari al predetto materiale.

Art. 4. Il servizio della difesa mobile comprende:

1. La nave centrale della difesa marittima locale di cui all'art. 12 del presente decreto.
2. Le torpediniere, i bastimenti e palischermi addetti alla difesa locale con il relativo armamento e munizionamento ed in generale tutto il materiale che si riferisce al servizio della difesa mobile.

Art 5. Il Direttore generale dell'Arsenale ha, sotto la

autorità del Comandante in capo del Dipartimento, la direzione ed il comando superiore della difesa marittima locale.

Egli esercita il personale posto sotto i suoi ordini alla eventualità della guerra.

Art. 6. Un ufficiale superiore dello stato maggiore generale della R. Marina, ha il comando della difesa marittima locale; egli sarà nominato a tale carica con Nostro decreto.

Art. 7. Dipendono dal comandante della difesa locale:

a) Un ufficiale superiore dello stato maggiore generale il quale è capo della difesa fissa.

b) Un ufficiale superiore dello stesso corpo che è capo della difesa mobile.

c) Un tenente di vascello, posto all'immediazione del comandante con attribuzioni simili a quelle del segretario di un comandante di divisione navale.

d) Un commissario di 1ª classe per il servizio amministrativo del Comando con le funzioni di economo.

e) Tre sott'ufficiali contabili del materiale.

f) Tutti gli ufficiali, graduati e comuni che sono assegnati permanentemente o temporaneamente alla difesa locale.

Art. 8. È inoltre aggregato al Comando della difesa marittima locale, sotto gli ordini del capo della difesa mobile, un capo macchinista di 1ª classe.

Art. 9. La quantità e proporzione del personale militare e tecnico che, oltre a quello indicato dagli articoli precedenti, sarà addetto al Comando locale della difesa verrà, salvo circostanze eccezionali, stabilito anno per anno dal Nostro Ministro di Marina, a seconda dello sviluppo che il servizio abbia preso ed in seguito a proposta del Comando in Capo, del rispettivo dipartimento.

Art. 10. È pure fissato annualmente dal Nostro Ministro di Marina il supplemento di personale che il Corpo Reale Equipaggi dovrà essere pronto a fornire immediatamente al Comando locale della difesa marittima, in caso di preparazione generale allo assetto di combattimento.

Art. 11. I cannonieri e torpedinieri della difesa marittima locale costituiscono il nucleo permanente del personale destinato a tale servizio e forniscono inoltre quello richiesto per la custodia dei depositi a terra della difesa mobile.

Art. 12. Il comando locale della difesa ha sede presso ogni dipartimento marittimo sopra una R. nave denominata *Nave centrale della difesa locale marittima*, e sulla quale sara imbarcato tutto il personale destinato a questo servizio, ad eccezione degl'individui che venissero distaccati per i servizi speciali indicati nell'articolo 3 e ad eccezione degli individui imbarcati sulle torpediniere ed altri bastimenti assegnati alla difesa mobile.

Art. 13. Il comandante della difesa locale avrà il comando della nave centrale, e ne sarà ufficiale in 2ª il capo della difesa fissa. Il capo della difesa mobile avrà il comando di una delle navi a tale difesa assegnate.

Art. 14. Sopra la nave centrale dovrà tenersi convenientemente ordinato parte almeno del materiale occorrente tanto per la difesa fissa come per la mobile.

Art. 15. Le navi destinate all'ufficio di navi centrali saranno per questo servizio considerate in posizione di riserva e formeranno categoria a parte, in continuazione di quella distinta con lettera I nella tabella annessa al regolamento che segue il Nostro decreto del 13 maggio 1885, che stabilisce la posizione di riserva per talune navi.

Art. 16. Il Nostro Ministro di Marina stabilirà, secondo i casi, quale dovrà essere il tipo, il numero e la posizione delle torpediniere e di altri bastimenti assegnati alla difesa mobile.

Art. 17. I servizi ai quali potrà essere distaccato a terra il personale della difesa fissa sono i seguenti:

Stazioni di accensione delle armi subacquee fisse.
Batterie di siluri.
Stazioni foto-elettriche.
Batterie di artiglierie a protezione degli sbarramenti.
Stazioni e posti semaforici, telegrafici e telefonici.
Depositi del materiale della difesa locale fissa e mobile, tanto nella sede di dipartimento quanto nei posti di sua giurisdizione.

Art. 18. Le relazioni amministrative del Comando della difesa locale del dipartimento, colle direzioni dei lavori e con le autorità dipartimentali saranno per il personale e per il materiale quelle stabilite per le RR. navi armate ed in riserva.

Art. 19. Al personale della difesa locale imbarcato sulla nave centrale spettano le competenze fissate per le navi in riserva dal citato Nostro decreto del 13 maggio 1885.

Art. 20. Agli individui del suddetto personale non imbarcato ed impiegati pel servizio a terra o distaccati in località fuori della loro residenza ordinaria spettano gli assegnamenti stabiliti dall'articolo 4 del Nostro decreto di pari data per l'istituzione della specialità cannonieri e torpedinieri della difesa locale.

Art. 21. Le competenze del personale della difesa mobile saranno quelle stabilite per le RR. navi o torpediniere sulle quali sarà imbarcato.

Art. 22. Un apposito regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro di Marina, provvederà all'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1887.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli*: TAJANI.

Il Numero 4260 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 e 7 della legge del 6 giugno 1885, n. 3141 (Serie 3ª);

Udito l'avviso del Comitato amministrativo della Scuola pratica di agricoltura di Borgonovo Val Tidone (Piacenza)

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono approvati il Regolamento ed i Programmi di insegnamento per la Scuola pratica di agricoltura di Borgonovo Val Tidone, visti d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 5 settembre 1886.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

R. SCUOLA PRATICA DI AGRICOLTURA
in Borgonovo Val Tidone

Regolamento organico e disciplinare

I.

ISTRUZIONE.

Articolo 1.

L'istruzione nelle Scuole pratiche di agricoltura ha per fondamento principale l'esercitazione continuata nei lavori del campo e delle industrie rurali, avvalorata convenientemente da lezioni teorico-pratiche onde formare abili ed istruiti agricoltori.

Articolo 2.

L'istruzione è impartita in un corso di tre anni.

Potrà aggiungersi, quando particolari condizioni lo richieggano, un anno complementare al corso ordinario, in conformità di speciale regolamento.

Articolo 3.

Le lezioni versano sugli elementi:

a) della lingua italiana, della storia, della geografia, dell'aritmetica, della geometria, dell'agrimensura, del disegno e della computisteria;

b) delle scienze fisiche e naturali;

c) dell'agricoltura e delle industrie ad essa attenenti;

e debbono essere svolte in conformità degli uniti programmi.

Articolo 4.

Gli orari delle lezioni e dei lavori debbono corrispondere al regolare avviamento dell'istruzione e alle opportunità delle stagioni.

Le lezioni hanno principio col novembre e terminano col luglio. Il mese che precede gli esami è destinato ad esercitare gli allievi nelle ripetizioni.

Terminati gli esami, gl'insegnanti possono assentarsi per trenta giorni dalla Scuola, in modo però che il regolare andamento di essa non abbia a risentir danno in alcuna sua parte. A questo effetto il direttore farà in tempo opportuno al Ministero le convenienti proposte, dopo che sieno state discusse in adunanza speciale dal Consiglio didattico.

Nel periodo in cui cessano le lezioni gli alunni possono avere il permesso di recarsi in famiglia per quindici giorni, senza che ciò dia verun diritto a riduzione di retta o di tassa.

II.

AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA.

Articolo 5.

All'amministrazione della Scuola sopraintende un Comitato composto di due delegati del Governo, di due delegati della provincia di Piacenza e di due delegati del comune di Borgonovo. Il direttore esercita le funzioni di segretario ed ha voto nel Comitato.

I consiglieri elettivi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Comitato elegge il suo presidente, che dura in ufficio 3 anni e può essere riconfermato.

Articolo 6.

Spetta al Comitato amministrativo, oltre le attribuzioni che sono date ad esso dall'articolo 7 della legge 6 giugno 1885 sulle Scuole pratiche e speciali di agricoltura:

a) rappresentare la Scuola nelle attinenze amministrative verso i Corpi morali contribuenti;

b) concedere agli allievi i premi, confermare le pene e sottoporre altresì all'approvazione del Ministero il conferimento dei posti semigratuiti e delle ricompense a tenore dell'articolo 33;

c) far conoscere al Ministero le nomine eseguite del personale tecnico inferiore e di quello di servizio;

d) presentare al Ministero, entro due mesi dalla chiusura dell'anno scolastico, una relazione sull'andamento amministrativo della Scuola;

e) provvedere al servizio sanitario e religioso.

Articolo 7.

Le deliberazioni del Comitato non sono valide se non interviene la maggioranza dei membri, e se non sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Articolo 8.

Sono particolari attribuzioni del presidente del Comitato

a) convocare e presiedere il Comitato amministrativo;

b) rappresentare il Comitato in tutti gli atti amministrativi e giudiziari;

c) sopra proposta del Direttore della Scuola provvedere alle supplenze temporanee, che non oltrepassino i 15 giorni, così degli insegnanti, come del personale tecnico e di vigilanza, dandone avviso al Ministero;

d) sospendere, in caso di bisogno, su proposta del direttore, il personale tecnico inferiore e quello di servizio, dandone avviso al Ministero;

e) concedere, sentito il direttore, permessi straordinari di assenza al personale, quando non eccedano i 10 giorni, dandone notizia al Ministero.

Articolo 9.

In caso di impedimento, il presidente è sostituito da un consigliere da lui designato.

Le adunanze del Comitato amministrativo si tengono ogni due mesi e le straordinarie ogniqualvolta il presidente lo creda necessario, o due consiglieri ne facciano domanda. Dei verbali deve essere inviata copia al Ministero.

Articolo 10.

Spetta al segretario tenere il carteggio d'ufficio, compilare i verbali delle adunanze e conservare il corrispondente registro.

III.

PERSONALE DELLA SCUOLA.

Articolo 11.

Il personale superiore della scuola si compone:

a) di un professore che insegna gli elementi dell'agraria, della zootecnia e delle arti ad esse attinenti;

b) di un professore che insegna gli elementi delle scienze fisiche e naturali e del disegno;

c) di un maestro e censore di disciplina, che insegna gli elementi della lingua italiana, della storia, della geografia, dell'aritmetica e della computisteria generale.

Fra i tre insegnanti verranno ripartiti gli insegnamenti del disegno, della geometria pratica applicata alle misure ed alle livellazioni del terreno.

Con particolare incarico sarà provveduto agli esercizi militari.

Ove occorra, potrà essere affidato ad altre persone l'incarico d'insegnar materie di speciale importanza, e principalmente la zootecnia.

Uno degli insegnanti è incaricato con decreto ministeriale della Direzione della scuola e riceve a tal uopo l'indennità da stabilirsi entro i limiti fissati dalla ricordata legge del 7 giugno 1885.

Articolo 12.

Il professore d'agricoltura prepara il bilancio preventivo dell'azienda, cura l'esecuzione dei lavori campestri e industriali e degli esperimenti e fa registrare di giorno in giorno tutte le particolarità tecniche dell'azienda.

Direttore.

Articolo 13.

Il direttore ha il governo didattico, tecnico, disciplinare della Scuola, e deve informarlo a tutte le buone pratiche e regole che valgano a renderne efficace l'opera istruttiva ed educativa, e ad assuefare i giovani al vivere parco ed ordinato, conforme in tutto alla loro condizione e alla qualità delle occupazioni, cui sono destinati.

Presiede al Consiglio didattico, in conformità dell'art. 16.

Cura che la disciplina sia rigorosamente mantenuta, distribuendo in modo preciso i varii uffizi che ad essa si attengono.

Cura che sieno tenuti esattamente gl'inventari d'ogni sorta, i libri computistici, i registri d'iscrizione e i registri scolastici degli alunni.

Pubblica, di mese in mese, nell'albo della Scuola i voti che ciascun alunno riporta nella condotta, nello studio e nel profitto; e dà pure questi ragguagli, di mese in mese alle famiglie degli alunni e a chi per qualche titolo tenga luogo di esse.

Entro due mesi dalla chiusura dell'anno scolastico manda al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della Scuola.

Aiuto-direttore.

Articolo 14.

L'aiuto-direttore coopera col direttore nell'amministrazione dell'azienda, gli presta mano nella computisteria, nel carteggio, ed in caso di assenza ne fa le veci, salvo che il Ministero non disponga altrimenti.

Censore maestro.

Articolo 15.

Ha l'obbligo di curare in particolare modo la disciplina e l'educazione morale e civile degli alunni, di vigilarli costantemente, tranne quando essi sieno determinatamente soggetti alla particolare dipendenza di altre persone.

Tiene i conti economici del convitto, i registri scolastici e il registro particolare delle spese degli alunni, compilandone ogni tre mesi un estratto da mandarsi alle famiglie o a chi ne tiene luogo.

Consiglio didattico.

Articolo 16.

Il direttore, l'aiuto-direttore, il censore-maestro e gl'incaricati d'insegnamenti tecnici speciali compongono il Consiglio didattico, del quale è presidente il direttore, e segretario il censore-maestro.

Le adunanze ordinarie si tengono mensilmente e le straordinarie tutte le volte che ne sorga il bisogno; e dei verbali è inviata copia al Ministero.

Articolo 17.

Spetta al Consiglio di preparare gli orari, rivedere i programmi che ciascun insegnante compila in applicazione dei programmi ministeriali; e applicare o proporre i premi e le punizioni in conformità dell'art. 32.

Capo-coltivatore.

Articolo 18.

Fa parte del personale inferiore il capo-coltivatore, le cui attribuzioni sono:

a) attendere alla esecuzione di tutti i lavori, secondo gli ordini del direttore, e prendere parte a quelli che gli sono commessi;

b) ammaestrare gli allievi nei lavori stessi, e vigilarli con ogni diligenza;

c) sopraintendere a tutti gli operai ed ai coloni;

d) registrare tutte le opere prestate dagli alunni e dagli operai, e tenere anche nota accurata dell'esito di tutti i lavori;

e) curare la conservazione del materiale e dei capitali, che gli si affidano con atto di regolare consegna.

Sotto-capo coltivatore.

Articolo 19.

Potrà anche esservi un sotto-capo coltivatore specialmente incaricato di attendere all'allevamento degli animali ed all'esercizio di qualche industria agraria.

IV.

ALUNNI.

Articolo 20.

Gli alunni sono interni ed esterni.

Il numero dei primi è limitato così dalla capacità del casamento come dalle esigenze dell'istruzione pratica; però, salvo casi eccezionali, non può eccedere quello di quarantacinque. Il numero degli alunni esterni non può eccedere quello di sei.

Articolo 21.

Per l'ammissione dei convittori occorre che essi:

a) provengano di preferenza da famiglia campagnola;

b) abbiano età non inferiore a 14 anni, nè superiore a 17;

c) presentino certificati di buona condotta, di sana costituzione fisica, di vaccinazione o sofferto vaiolo;

d) posseggano almeno l'istruzione che s'impartisce nelle prime due classi elementari;

e) sieno forniti di quel corredo che è determinato nella tabella unita al presente regolamento.

Articolo 22.

La famiglia dell'alunno, o chiunque assuma l'impegno dell'istruzione del medesimo, deve obbligarsi validamente a pagare a bimestri anticipati la retta che sarà determinata annualmente a norma dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª, e che sarà portata a conoscenza del pubblico mediante apposito avviso del Comitato amministrativo; verrà del pari stabilita la somma da depositarsi per le spese minute.

Articolo 23.

All'ammissione degli alunni esterni sono applicate le norme stabilite nell'articolo precedente ai capoversi *a, b, c, d.* Essi debbono pagare eziandio un'annua tassa che sarà fatta conoscere nel modo di cui sopra, sieno o no della provincia in cui risiede la Scuola.

Articolo 24.

Gli alunni ammalati sono visitati dal medico della Scuola.

Solo in caso di malattia grave le famiglie possono chiamare altro medico, sostenendo però le spese di cura, vigilanza, ecc.

Disciplina degli alunni.

Articolo 25.

Gli alunni sono divisi in squadre guidate da un capo e sotto-capo scelti fra i più capaci e diligenti.

Articolo 26.

Oltre il permesso, considerato nell'ultimo capoverso dell'articolo 4 non si concedono vacanze nè ai convittori, nè agli esterni. Si può solo consentire agli uni e agli altri una breve assenza, quando essa sia necessaria per gravi e urgenti ragioni di famiglia, debitamente comprovate.

Articolo 27.

Tutti gli alunni convittori indossano un abito uniforme, approvato dal Ministero.

Tutti gli esterni vestono nella Scuola un camiciotto da fatica con berretto parimenti uniforme.

Articolo 28.

Sono vietate le manifestazioni collettive degli alunni di qualsiasi natura esse siano.

È pur vietato ad essi d'aver seco denari, armi, libri estranei alla propria istruzione, e di fare atti o dir parole che disconvengano in qualsiasi modo alla retta educazione e alla buona creanza.

Articolo 29.

Tutti gli alunni indistintamente sono obbligati alla esatta osservanza non solo delle norme contenute nel presente regolamento, ma eziandio di tutte quelle altre che saranno prescritte dal direttore per la disciplina nella scuola e nel convitto.

Premi e castighi.

Articolo 30.

Agli allievi che, oltre ad adempiere i propri doveri, sono segnalati per esemplare condotta e profitto, si dànno premi di vario grado, cioè:

a) lode in presenza della classe;

b) note di merito nei registri mensili e sulle carte di ammissione;

c) posto di onore in classe;

d) grado di capo e sotto-capo squadra;

e) libri di studio, strumenti rurali, e libretti della cassa di risparmio a fine d'anno scolastico.

Quando il bilancio della scuola lo consenta, potrà essere conceduto un posto semigratuito, per l'anno scolastico successivo, a quello fra gli alunni che maggiormente si sarà segnalato negli esami alla fine del 1° o del 2° anno di corso. Tale concessione è revocata qualora l'alunno non prosegua a dar buona prova di sè nell'adempimento di tutti i suoi doveri.

A queste medesime condizioni, e come ricompensa particolare del lavoro, potrà essere conceduta altresì una somma di danaro in libretti della Cassa di risparmio. Questi libretti, come pure gli altri indicati alla lettera e, saranno consegnati agli alunni dopo che avranno conseguita la licenza, salvo che non debbano abbandonar prima la scuola per cagioni indipendenti dalla loro condotta.

La premiazione a fine d'anno sarà fatta pubblicamente alla presenza del Comitato amministrativo e delle Autorità del luogo.

Articolo 31.

Gli allievi che mancano ai propri doveri sono soggetti a questi castighi:

a) rimprovero dell'insegnante o del censore, in privato, o in pubblica classe;

b) note di demerito sui registri e sulla carta di ammissione;

c) perdita della ricreazione;

d) rimprovero del direttore prima in privato e poi in classe;

e) rimozione dai gradi;

f) avviso particolare ai parenti o a chi ne fa le veci;

g) camera di rigore a pane ed acqua sino a 3 giorni;

h) ammonizione innanzi alla scolaresca fatta dal presidente del Comitato d'amministrazione;

i) espulsione.

Articolo 32.

È attribuita al Consiglio didattico la facoltà di applicare i premi segnati alle lettere b, c, d, e le pene alle lettere b, d, e, f, g.

La premiazione segnata alla lettera e, come pure le pene prescritte alle lettere h, i, sono proposte dal Consiglio didattico e confermate dal Comitato amministrativo.

Il conferimento del posto semigratuito e della ricompensa, di che al 2° e al 3° capoverso dell'articolo 30, è sottoposto dal Comitato amministrativo all'approvazione del Ministero.

V.

ESAMI.

Articolo 33.

Gli esami sono di ammissione, di promozione e di licenza.

Articolo 34.

Gli esami di ammissione hanno luogo nel mese di ottobre, e comprendono le prove sull'istruzione elementare indicata alla lettera d dell'articolo 21, da sostenersi in conformità delle disposizioni che regolano l'istruzione stessa nella provincia ove ha sede la Scuola.

Articolo 35.

Gli esami di promozione hanno due sessioni: l'una ordinaria, dal 1° al 20 agosto; l'altra di riparazione, in ottobre. Chi però nella sessione ordinaria fallisce in più di tre materie, deve ripetere l'anno.

Articolo 36.

Chi, dopo aver ripetuto l'anno, non ottiene l'idoneità in tutte le prove alla prima sessione ordinaria, deve abbandonare la scuola.

Articolo 37.

Gli esami di licenza si tengono nella prima quindicina di ottobre.

Articolo 38.

Negli esami di promozione le prove sono scritte, orali e pratiche.

Le prove scritte si fanno per la lingua italiana, l'aritmetica, la computisteria e l'agraria.

Le prove orali versano su tutte le materie insegnate in ciascun anno del corso.

Le prove pratiche consistono in esercitazioni di agraria, di scienze fisiche e naturali, di agrimensura.

Nelle prove pratiche di agraria gli alunni dovranno dar saggio di esatta conoscenza delle macchine agrarie, dell'esecuzione dei lavori campestri e delle arti affini all'agraria.

Per la classificazione, che riguarda gli esercizi militari, l'attitudine al lavoro ed il disegno, si prende la media annuale.

Articolo 39.

L'esame di licenza costituisce una prova separata, alla quale sono ammessi gli allievi che hanno superato l'esame finale del 3° corso, e consiste

nella prova scritta sugli elementi:
di agraria (specialmente economia rurale e allevamento del bestiame);
di computisteria:
nella prova orale sugli elementi:
di agraria (intero programma);
di computisteria e agrimensura;
di chimica agraria:
nella prova pratica (esercitazioni sopraccennate).

Il voto per l'attitudine al lavoro è desunto dalla media triennale.

Agli allievi che hanno superato tutte le prove di esame si rilascia un attestato di licenza, con lo specchio delle classificazioni, secondo l'unito modello.

Articolo 40.

La Commissione esaminatrice per tutti gli esami è costituita dall'intero Consiglio didattico.

Il Ministero e il Comitato d'amministrazione possono mandare un proprio delegato ad assistere agli esami, con diritto di voto.

La votazione si fa distintamente per ogni prova d'esame; e l'insegnante della materia propone il voto in decimi, da discutersi e approvarsi dalla Commissione.

Articolo 41.

Per l'idoneità occorrono sei decimi in ogni prova d'esame.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
B. GRIMALDI.

PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO

AGRARIA (*).

I.

AGRONOMIA.

Climatologia agraria.

Clima; influenza di esso sulle piante dimostrata con esempi — Vicende delle stagioni, conseguenze per l'agricoltura.

Climi caldi e climi freddi; climi secchi e umidi; vantaggi ed inconvenienti che presentano per l'esercizio dell'agricoltura — Come si possano difendere le piante dai danni del gelo.

Diverse meteore acquee; loro influenze sulle piante.

Del vento: azioni del medesimo sulle piante; ripari contro il vento.

Azione della luce sulle piante — Modificazioni cui soggiacciono i vegetabili sottratti all'azione della luce, dimostrate con esempi tratti dalle foreste, dalle colture ortensi, ecc.

Caratteri principali del clima della regione — Coltivazioni più adatte — Infortuni meteorici più comuni e mezzi di rimediarvi.

Terreno agrario.

Uffici del terreno rispetto alle piante — Suolo e sottosuolo, loro importanza relativa — Da che dipenda la fertilità delle terre.

Qualità fisiche di un buon terreno. Esame di queste proprietà nei terreni argillosi, sabbiosi, calcari e umosi.

Altre condizioni da esaminarsi nello studio dei terreni: esposizione, inclinazione, configurazione, ecc.

Miglioramenti del terreno.

Correttivi dei terreni troppo tenaci e dei troppo sciolti.

Spianamenti: utilità e modo di effettuarli.

Colmate di pianura e di monte: scopo e modo di praticarle.

Riduzione a scaglioni dei terreni molto inclinati e sistemazione degli scoli.

Terreni umidi: difetti che presentano e mezzi diversi per risanarli. Risanamento dei terreni mediante un generale sistema di fossi o di fogne: disposizioni loro, distanza, profondità, pendenza — Esecuzione dei lavori.

Terreni aridi: difetti dei medesimi, mezzi diversi per diminuire i danni delle siccità.

Irrigazioni: loro importanza per la regione; caratteri delle buone acque. — Ricerca delle acque sotterranee; serbatoi per utilizzare le piccole dispense; prese d'acqua dai canali e dai piccoli corsi naturali — Forma e pendenze dei canali — Ore più opportune per irrigare — Torni ed orarii — Irrigazione più adatta alle condizioni della regione.

Dissodamenti: operazioni preliminari secondo lo stato del terreno — Dissodamento coll'aratro; scasso a braccia; scasso completo, a fosse, a buche.

Preparazione chimica del terreno.

Sostanze più importanti che le piante prendono dal terreno e condizioni per il loro assorbimento.

Dello stallatico — Sostanze che si adoperano per lettiera — Disposizione speciale delle stalle quando vi si lasciano accumulare le lettiere — Concimaie più semplici ed economiche — Cure ai letamai — Trasporto, spandimento e sotterramento del letame — Qualità diverse del letame secondo la provenienza ed il grado di decomposizione; importanza di questo concime, mezzi per aumentarne la ricchezza.

Concimazione del terreno facendovi stabbiare gli animali.

Concime umano: sua efficacia e diversi modi di usarlo.

Terricciati: preparazione ed uso.

Modo di utilizzare gli animali morti ed i loro residui, come ossa, unghie, corna, peli, piume, ecc.

(*) Circa il modo da tenere nello svolgimento di questo programma, si veggano le istruzioni della circolare 24 marzo 1886, n. 650.

Pollina, colombina, guano.

Concimi chimici più comuni: importanza ed avvertenze circa loro uso.

Calce, gesso, ceneri, fuliggine.

Residui vegetali diversi e specialmente panelli dei semi oleosi.

Del sovescio: piante che nella regione meglio convengono per quest'uso; come si procede nell'operazione — Valore del sovescio.

Concimi liquidi: coltivazioni a cui meglio convengono, diversi modi di spanderli.

Del maggese: sua distinzione; suoi effetti.

Preparazione fisica delle terre.

Scopi da raggiungersi — Preparazione a braccia: arnesi che si usano, qualità buone o cattive di quelli adoperati nella regione.

Uso degli animali domestici nei lavori agrari — Bardature, gioghi e diversi modi d'attacco degli animali agli strumenti.

Aratro — Lavoro che deve compiere un aratro ordinario razionale — Ufficio, forma e disposizione delle sue varie parti — Aratri a bure lunga e a bure corta — Aratri con e senza carretto — Aratri della regione: pregi, difetti e modificazioni utili.

Aratri speciali: volta-orecchio, polivomeri, ravagliatori, rincalzatori ecc.

Modo di condurre l'aratro e di regolarne il lavoro.

Arature: tempo opportuno per eseguirle; profondità delle medesime; arature in colle ed in pianura.

Coltivatore, erpice, rullo; tipi principali di questi strumenti e modo di servirsene.

Uso successivo di tutti questi arnesi nella preparazione annuale delle terre e specialmente nei lavori di rinnovo e di maggese.

Arnesi da trasporto e specialmente dei veicoli a 2 ed a 4 ruote.

Seminagione e governo delle piante erbacee

Quanto importi di aver buon seme — Preparazione del seme — Seminagione a spaglio, a righe, a buchette — Seminagione a mano — Seminatrici più comuni — Copertura del seme.

Governo delle piante: zappature, scerbature, rincalzature, ecc. Strumenti e macchine per queste diverse operazioni.

Preparazione e governo delle piante legnose.

Propagazione per seme: semenzai, vivai, nestaiuole.

Moltiplicazione per talea, margotta e propaggine — Innesti — Trapiantamenti a dimora — Principii generali della potatura delle piante legnose.

II.

COLTIVAZIONI SPECIALI (1).

Piante erbacee.

Cereali: frumento, segala, orzo, avena, miglio, mais, sorgo, riso.

Leguminose da seme: fava, fagiuolo, lupino, lenticchia, cece.

Piante tuberose: patata, *topinambour*.

Piante a radice carnosa: rapa, barbabietola, carota.

Piante da filo ed oleifere: canapa, lino, colza, ecc.

Piante industriali diverse: tabacco, zafferano, ecc.

Piante da erbai: veccia, fieno greco, trifoglio incarnato, mais, segala, orzo, avena, ecc. — Conservazione dei foraggi freschi nelle fosse.

Piante da prati da vicenda: trifoglio pratense, trifoglio bianco, erba medica, lupinella, sulla.

Prati permanenti: importanza loro per la regione — Creazione di un prato permanente e cure speciali del 1° anno. Governo di questi prati, distruzione delle cattive erbe, concimazione, irrigazione, ecc.

(1) Nel trattare delle principali coltivazioni si può tenere il seguente ordine generale: Caratteri principali della pianta — Varietà più utili — Clima e terreno — Preparazione del terreno — Seminagione e quantità di seme — Cure durante la vegetazione — Nemici e avversità — Raccolta — Prodotto ottenibile, sua preparazione e conservazione — Prodotti secondarii — Modificazioni utili da introdursi nella coltivazione locale.

Falciatura: tempo opportuno, strumenti e macchine — Essiccamento dell'erba; raccolta e conservazione del fieno.

Delle marcite.

Pascoli permanenti: terreni da tenersi a pascolo, cure ai medesimi.

Consociazione di parecchie piante sullo stesso terreno — Vantaggi che se ne possono ottenere — Abusi.

Avvicendamento delle piante sul medesimo terreno — Utilità — Regole da seguirsi — Esame degli avvicendamenti locali più comuni e modificazioni utili.

Piante legnose.

Coltivazione della vite — Scelta del terreno e sua preparazione; impianto della vigna, cure del 1° e 2° anno — Potatura delle viti secondo il sistema di viticoltura che si vuol seguire — Potatura sul verde — Lavori di terra — Concimazione.

Nemici ed avversità, modo di combatterli.

Coltivazione del melo, pero, mandorlo, pesco, fico, noce, castagno, ecc. — Coltivazione dell'ulivo — Coltivazione del gelso e di altre piante legnose utili per la foglia — Piante legnose industriali diverse.

Terreni in cui prosperano queste varie piante e fino a che altitudine ne è possibile la coltivazione — Varietà migliori, soggetti per l'innesto e modo di praticarlo; allevamento nel vivaio, trapiantamento a dimora e governo delle piante adulte — Raccolta dei frutti, conservazione e preparazione pel mercato.

Nemici delle suddette piante, modo di combatterli.

III.

SILVICOLTURA.

Importanza della silvicoltura per la regione — Terreni da tenersi a bosco — Essenze più importanti che prosperano nella regione; Prodotti principali e accessori che forniscono — Carbonizzazione del legno — Rimboschimenti.

IV.

ORTICOLTURA.

Importanza dell'orticoltura per la regione.

Terreni più adatti per posizione e qualità, disposizione da darsi ai medesimi. Concimi.

Letti caldi, semenzai, vivai.

Piante ortensi più utili da coltivarsi nella regione.

Conservazione dei prodotti dell'orto, preparazione pel mercato, trasporto.

V.

ZOOTECNIA.

Generalità.

Animali domestici — Gruppi del regno animale ai quali appartengono — Aggruppamento degli animali in classi, ordini, famiglie, generi, specie, razze, varietà — *Bestiame rurale*: cavallo, asino, mulo e bardotto, bestie vaccine, pecore, porci — *Animali da cortile e da colombaia*: polli, colombi, tacchini, oche, anitre, conigli — Che cosa s'intende per zootecnia — sue divisioni.

Delle speciali conformazioni industriali degli animali.

Nomenclatura delle parti esterne del corpo — determinazione dell'età del cavallo, del bue, della pecora e del porco, coll'esame dei segni forniti dai denti — Mantelli — Indizi di attitudine nelle bestie cavalline alla soma, alla sella ed al tiro; indizi di attitudine nelle bestie vaccine al lavoro, alla carne grassa ed al latte; indizi di attitudine nelle pecore alla lana ed alla carne grassa; indizi di attitudine alla prole.

Igiene zootecnica.

1. Agenti esteriori che concorrono a modificare le funzioni animali — Aria, luce, elettricità, ecc.; influenza dei detti agenti sull'organismo degli animali; emanazioni deleterie, miasmi, ecc. — salubrità delle abitazioni degli animali, ecc. — ventilazione, disinfezione — scuderie, bovili, ovili, porcili; condizioni cui debbono soddisfare — pulizia del corpo degli animali: governo della mano, bagni, tosatura, frizioni.

2. Degli alimenti e delle bevande — offici nutritivi degli uni e delle altre — gli alimenti degli animali sono detti foraggi — principali e più importanti foraggi che si adoperano nell'alimentazione del bestiame: fieni, diverse specie di fieni, paglie, semi, panelli di semi oleosi, farine, frutti, radici, tuberi, erbe diverse, residui alimentari — dei diversi modi di modificare i foraggi: sminuzzamento, rammollimento, cottura, fermentazione, silaggio, ecc. — Principali condimenti: sale pastorizio, solfo, arsenico, corteccia di quercia, di salice, ecc. — della quantità dei cibi e delle bevande: razione; quantità della razione in volume; quantità della razione in peso; razione di mantenimento; razione di produzione; rapporto tra la razione ed il prodotti; quantità di bevanda — amministrazione degli alimenti e delle bevande — avvertenze sul pascolo esclusivo; stabulazione esclusiva; avvertenze speciali nell'amministrare la razione secondo il prodotto che si desidera — amministrazione delle bevande — pascolo e stabulazione mescolatamente usati — convenienza di procurare con una alimentazione sempre ricca e ben composta lo sviluppo precoce degli animali — necessità di proporzionare il numero degli animali alle risorse foraggiere di cui si dispone.

3. Esercizio e lavoro; ginnastica, esercizio esagerato, fatica, riposo, sonno — cure da darsi agli animali da lavoro; lavoro proporzionato alle forze; ore di lavoro — finimenti di cui si munisce l'animale per le varie manifestazioni della forza muscolare.

4. Generazione — cenni sull'ereditarietà e sull'atavismo — convenienza degli accoppiamenti precoci, in particolar modo per le specie commestibili — monta libera e monta a mano — sistemi di produzione: selezione, incrociamento, meticciamento — casi in cui conviene dare la preferenza a ciascuno di essi — meticci — ibridi — cure da darsi alle femmine gestanti durante la gestazione — cure da usarsi nel tempo del parto — cure ai neonati.

Allevamento della specie cavallina.

Particolarità riguardanti i principali apparecchi — modo di crescere della specie cavallina — usi cui può destinarsi; conformazioni appropriate pei diversi usi — cure da aversi nella scelta dei procreatori — stagione propizia per la monta; numero dei salti che può dare uno stallone — segni che manifesta la cavalla quando è in amore — durata della gestazione; parto; allattamento; slattamento; ferratura — cure da usarsi ai cavalli che si tengono alla pastura — alimenti più appropriati al cavallo; quantità della razione; numero dei pasti — prodotti del cavallo: forza muscolare, redami, concime — caratteri dell'asino, del mulo e del bardotto — vantaggi dell'uso della carne di cavallo, asino e mulo nell'alimentazione dell'uomo.

Allevamento della specie bovina.

Particolarità riguardanti i principali apparecchi — forme peculiari alla specie bovina — disposizioni organiche che annunziano le attitudini dei bovini alle varie produzioni: forza muscolare, carne, latte, redi — scelta dei riproduttori; monta; gestazione e sua durata; parto; allattamento — alimenti appropriati alla specie bovina; alimentazione al pascolo ed alla stalla; come si forma la razione; numero dei pasti — utilizzazione della forza muscolare — ingrassamento artificiale dei bovini; in che modo si può conseguire con più prontezza e profitto — scelta degli animali da ingrassare; cure da aversi nel regolare il mantenimento degli animali che si vogliono ingrassare — la carne considerata come prodotto; che cosa s'intende per peso vivo e peso netto dell'animale da carne — produzione del latte, segnali che disvelano il grado di attitudine alla produzione del latte; scudo di Guénon — alimentazione appropriata alle vacche

da latte — ingredienti del latte; estrazione e conservazione del burro; estrazione e conservazione del formaggio — del vitellame; cura che richiede e sua diversa destinazione — concime fornito dai bovini — titoli di entrata e di spesa — perfezione raggiunta da alcune razze bovine nella produzione della carne e del latte.

Allevamento della specie ovina.

Disposizioni organiche e modo di crescere; vello, bioccoli, filo di lana; lana da pettine e da cardo; come si giudica il grado di finezza della lana — scelta dei riproduttori; monta; gestazione e sua durata; parto; allattamento; slattamento; amputazione della coda; castrazione — amministrazione del gregge: pastore; cane; registri; ricoveri di un gregge — alimentazione: pascolo; transumanza; tosatura; conservazione dei velli — latte di pecora, sua utilizzazione — carne degli ovini; ingrassamento — perfezionamento raggiunto da alcune razze di pecore nella produzione della lana e della carne.

Allevamento della specie suina.

Disposizioni organiche e modo di crescere della specie suina — scelta dei riproduttori; monta; gestazione; parto; allattamento; slattamento; castrazione — alimenti più appropriati — prodotti.

Confronto fra le diverse specie che formano il bestiame rurale considerate come macchine produttrici — confronto rispetto alla forza, alla carne, al latte, alla lana, ai redami, ai concimi — specializzazione degli animali pei diversi prodotti; quando conviene aspirare ad essa.

Appendice: *Allevamento dei bachi da seta.*

Vita del baco; condizioni della bigattiera; incubatrice; trinciafoglia; castelli; carta; reti, e bosco — cova del seme; prima età dei bachi; seconda età; terza età; quarta età; quinta età — fattura del seme e sua conservazione; cagioni nemiche.

Nozioni elementari di apicoltura.

VI.

INDUSTRIE RURALI.

Macerazione del lino e della canapa.

Prime preparazioni del tiglio.

Lavorazione del latte.

La cascina, condizioni a cui deve soddisfare — Conservazione del latte.

Estrazione del burro; sistema comune e moderni perfezionamenti — Arnesi relativi a questa industria.

Caseificio: formaggi grassi e magri; formaggi di vacca e di pecora — Modo di fare il cacio e sua conservazione.

Enotecnia.

Tinaia, cantina, vasi vinari.

Vendemmia, trasporto dell'uva, pigiatura, fermentazione e svinatura.

Strumenti e macchine relative a queste diverse operazioni.

Cure del vino; attrezzi di cantina.

Utilizzazione delle vinacce.

Oleificio.

VII.

COMPUTISTERIA RURALE.

Norme per l'inventario generale.

Conti in partita semplice.

Conti in partita doppia.

Libri principali ed ausiliari — Conti del libro mastro: come si aprono; operazioni del dare e dell'avere, come si chiudono.

Operazioni di apertura e di chiusura della contabilità di un esercizio.

Cenni sulla contabilità analitica.

Contabilità per qualche caso speciale.

VIII.

ECONOMIA RURALE.

Nozioni preliminari — Capitali impiegati nell'industria agraria.

Il capitale fisso ed il capitale circolante.

Fondo agrario.

Del terreno considera o nella sua fertilità, nelle proprietà fisiche nella giacitura, nella forma degli appezzamenti — Terre riunite in un sol corpo e terre sparse — Grandi e piccoli poderi.

Dei fabbricati: situazione, esposizione, disposizione delle varie parti — Abitazioni per gli operai: ampiezza e condizioni igieniche — Abitazioni per gli animali domestici; fienili e magazzini diversi.

Bestiame.

Animali da lavoro: specie da preferirsi nella regione — Valutazione in superficie dei vari lavori campestri che può compiere un animale in una giornata media — Calcolo del numero degli animali necessari ad una data azienda.

Animali da rendita: equini, bovini, ovini, suini — Diverse specie di prodotti che possono fornire questi animali — Speculazioni più indicate per le diverse parti della regione — Quantità di prodotto ottenibile.

Macchine, attrezzi.

Importanza di questo capitale nelle varie aziende della regione — Quantità, prezzo e durata.

Capitale circolante.

Spese di riparazione ai più comuni manufatti ed agli attrezzi — Quantità di lettiera e di foraggio che consumano gli animali — Spesa di mano d'opera — Spese di assicurazione — Spese per tasse e amministrazione.

Amministrazione e direzione dell'azienda.

Breve cenno dei vari sistemi di amministrazione rurale — Esame dei sistemi dominanti nella regione: condizioni perchè diano buoni effetti.

Direttori di piccole aziende, capi-servizio, fattori rurali: attitudini, attribuzioni, e doveri.

Sistemi di coltura.

Coltivazione intensiva ed estensiva: in che consistono; esempi — Circostanze favorevoli all'una ed all'altra.

Come si può passare dalla coltura estensiva alla intensiva.

ELEMENTI DI SCIENZE FISICHE E NATURALI.

Avvertenza.

Per ripartire il meglio possibile questo insegnamento nei tre anni del corso, sembra opportuno mettere gli elementi della fisica e della botanica nel 1°; della chimica e della zoologia nel 2°; della chimica agraria e della mineralogia e geologia nel 3°.

L'insegnante curerà che gli alunni facciano proporzionate collezioni di piante e d'insetti, aiutandoli opportunamente nella loro determinazione e conservazione.

Fisica.

Generalità — Corpi e loro principali proprietà — Attrazione; gravità; peso — Centro di gravità — Forze; potenza e resistenza — Leve — Bilance — Equilibrio dei liquidi — Principio d'Archimede, sue applicazioni.

Dei gaz — Aria atmosferica — Composizione — Altezza — Pressione — Barometri — Legge di Mariotte — Macchina pneumatica — Trombe idrauliche — Sifoni.

Calorico — Sorgenti del calorico — Influenza sulla vita organica — Modi di propagazione — Temperatura dei corpi — Termometri — Calorico specifico — Irradiamento del calorico — Dilatazione dei corpi — Fusione — Solidificazione — Ebullizione — Vaporizzazione — Manometri.

Luce — Sue sorgenti — Fosforescenza — Importanza della luce sulla vegetazione.

Elettricità — Come si manifesti — Effetti sui vari corpi e sulle piante in specie — Macchine elettriche — Pile — Fulmine.

Vapore acqueo atmosferico — Igrometri — Pluviometri — Meteore — Nebbie e nubi — Pioggia — Rugiada — Brina — Neve — Grandine — Venti.

Dei climi — Definizione — Determinazione delle medie.

Chimica.

Oggetto della chimica — Corpi semplici e composti — Metalli e metalloidi — Combinazione chimica e miscuglio.

Ossigeno — Idrogeno — Acqua — Azoto e aria atmosferica — Carbonio — Idrocarburi — Acido carbonico ed ossido di carbonio — Cloro — Zolfo — Fosforo — Silicio.

Metalli — Considerazioni generali sulle loro proprietà e sulla loro classificazione — Potassio — Sodio — Calcio — Magnesio — Ferro — Alluminio e manganese.

Cenni intorno alle proprietà di alcuni fra gli acidi, ossidi e sali più importanti.

Chimica agraria.

Terra e sua proprietà: saggi analitici.

Cenni sui principali composti organici, vegetali e animali.

Composizione delle piante, e sue più importanti variazioni.

Concimi e ammendamenti; loro composizione e trasformazioni.

Acque potabili e d'irrigazione: loro proprietà.

Industrie rurali. — Composizione e saggio del mosto — Fermentazione alcoolica — Saggio dei vini — Latte; sue proprietà e sue trasformazioni — Saggio del latte — Olio: sue varie qualità; sua formazione ed estrazione — Composizione degli alimenti pel bestiame; loro preparazione e trasformazioni chimiche.

Mineralogia e geologia.

Oggetto della mineralogia — Rocce e minerali — Cenni sulle proprietà fisiche e chimiche dei più importanti minerali — Breve descrizione dei minerali più interessanti ad essere conosciuti dall'agronomo — Caratteri fisici e chimici delle principali roccie plutoniche, sedimentarie, metamorfiche.

Cause fisiche, chimiche e meccaniche della disgregazione delle rocce.

Cenni dei principali fenomeni geologici — Sorgenti termali, emanazioni gassose, terremoti, vulcani — Cenni sulla formazione delle montagne.

Botanica.

Definizione della botanica — Principali differenze fra i vegetali e gli animali.

Cellule — Fibre — Vasi — Tessuti diversi — Legno — Formazione degli strati legnosi — Corteccia.

Definizione delle piante dicotiledoni, monocotiledoni, acotiledoni — Radici semplici, composte, avventizie — Rizoma — Tuberi.

Tronco e sua struttura — Rami — Gemme — Foglie — Fiore — Principali infiorescenze — Frutto — Organi accessorii delle piante — Funzioni di nutrizione — Assorbimento dei principii nutritivi per mezzo delle radici e delle foglie — Respirazione — Elementi nutritivi assorbiti dal terreno, elementi assorbiti dall'aria — Assimilazione.

Riproduzione per semi — Germinazione — Condizioni perchè possa avvenire normalmente.

Principii di tassonomia — Classificazione delle principali piante coltivate.

Zoologia.

Generalità — Principali tessuti organici elementari — Organi, sistemi, apparecchi — Funzioni in generale; funzioni animali propriamente dette, e funzioni vegetative — *Apparecchio locomotore*; ossa, articolazioni, muscoli — diverse specie di andature — Cenni sull'*apparecchio nervoso* e sugli *organi dei sensi* — *Apparecchio nutritivo*; sistema digerente, digestione — sistema circolatorio, circolazione — sistema respiratorio respirazione — sistema orinario, secrezione dell'urina — *Apparecchio riproduttivo*; sistema genitale maschile e femminile — copula, fecondazione, gestazione, parto — mammelle, secrezione del latte.

Cenni sul sistema nervoso e sul sistema osseo.

Classificazione degli animali in genere — Brevi notizie sui principali tipi di animali mammiferi più utili ed interessanti in agricoltura — Uccelli, rettili, pesci e batraci — Degli insetti, generalità, parti del loro corpo, metamorfosi, classificazione — Cenno sui principali insetti utili e nocivi in agricoltura.

LINGUA ITALIANA.

L'insegnamento della lingua italiana deve essere ordinato e condotto in guisa che gli alunni riescano a periodare correttamente, e a correttamente esprimere ciò che loro più importa nelle quotidiane occupazioni della vita campestre. A tale effetto, pochi, brevi e semplici saranno i precetti: frequenti, al contrario, e svariati gli esercizi del leggere, del mandare a memoria e dello scrivere.

Pongano i maestri la massima cura nella scelta di tali esercizi, attenendosi a descrizioni di cose naturali, di strumenti, di macchine, di lavori; a racconti storici e morali; a biografie, a lettere e simili: e adattando il tutto esattamente all'istruzione che posseggono gli alunni all'entrare nella scuola, e a quello che di mano in mano vi vanno acquistando. Nè dimentichino eziandio i maestri che l'insegnamento della lingua italiana, come pure l'altro della storia, deve essere, quale è in realtà, uno dei mezzi più idonei ed efficaci a imprimere nelle menti e nei cuori giovanili i principii e i sentimenti di una buona educazione.

Per quanto s'attiene a precetti, basterà il primo anno spiegare le parti del discorso: il secondo anno si tratterà della sintassi, dell'ortoepia e dell'ortografia.

Il terzo anno, giovandosi particolarmente degli esercizi già fatti e da farsi, il maestro, dato qualche cenno dei principali componimenti in prosa, ammaestrerà opportunamente gli alunni nelle lettere e nelle relazioni, toccherà della vita e delle opere dei più grandi nostri scrittori; e venendo ai georgici, procurerà che gli alunni stessi abbiano bastevole notizia di quelli, antichi e moderni, che possono offrir loro buona e acconcia materia di continuata lettura, tanto per giustezza precetti, quanto per accurata e facile esposizione.

STORIA PATRIA.

Quest'insegnamento deve collegarsi in buona parte con l'insegnamento della lingua italiana, e contribuire eziandio, insieme con esso, a rendere adeguatamente proficua l'opera educativa della scuola.

Il maestro avrà cura a tal uopo di narrare i più importanti fatti della nostra storia dalle origini di Roma sino alla presente costituzione del Regno d'Italia.

L'insegnamento dura due anni, nel primo dei quali si potrà giungere sino al secolo XVI.

GEOGRAFIA.

Nell'impartire questo insegnamento avvertano i maestri essere fine precipuo di esso che gli alunni, dopo apprese alcune fondamentali nozioni di geografia, imparino a conoscere particolarmente l'Italia, e più particolarmente ancora la regione e la provincia cui appartiene la scuola.

La prima parte dell'insegnamento comprende queste nozioni:

Cenni sul nostro sistema planetario — Terra; sue forme; suoi movimenti — Punti cardinali — Latitudine, longitudine; paralleli e meridiani — Eclittica, tropici, zone — Cenni sui globi e sulle carte geografiche.

Nomenclatura delle acque — Nomenclatura delle terre.

Clima; sue principali distinzioni. Cause di variazioni della temperatura. Cause di variazioni delle pioggie e delle altre meteore acquee. Venti.

Cenni sulla distribuzione delle piante e degli animali utili all'agricoltura.

La seconda parte comprende: Cenni sull'Europa, Asia, Africa, America e Oceania.

Italia: sua posizione, suoi confini e sua estensione, sistema orografico e idrografico — Popolazione — Agricoltura — Industria — Commercio — Governo; sua forma — Dinastia regnante — Divisione amministrativa — Notizie sulle principali città.

Descrizione particolare della provincia ove ha sede la scuola.

ELEMENTI DI ARITMETICA.

Nomenclatura decimale — operazioni sui numeri interi.

Divisibilità dei numeri — numeri primi — massimo comun divisore di due o più numeri — minimo comune multiplo di due o più numeri.

Frazioni ordinarie — frazioni decimali — varie operazioni sulle une e sulle altre.

Sistema metrico decimale — misure lineari — misure superficiali — misure di solidità — misure di capacità — pesi — monete — ragguaglio delle antiche misure (principalmente di quelle in uso nel luogo) con le nuove.

Numeri complessi e operazioni corrispondenti.

Potenze e radici dei numeri — estrazione della radice quadrata.

Rapporti — proporzioni — media aritmetica — media proporzionale — regola del tre, semplice e composta.

Interesse semplice — interesse composto (pei casi più comuni nei conteggi agrari) — sconto e suoi diversi modi.

Regole di miscuglio — regole di società.

ELEMENTI DI DISEGNO.

Anno 1° — Primo semestre.

Disegno a mano libera, che si limiterà a quanto occorra per addestrare la mano e l'occhio dell'alunno ad una certa simmetria nel tracciare linee curve, nel copiare solidi geometrici, e nel rilevare a semplici contorni qualche parte di vegetale o qualche animale o qualche strumento, tenendosi entro quei giusti limiti di correttezza che bastino al fine di particolare utilità, cui è diretto questo disegno.

Secondo semestre.

Disegno geometrico — definizioni — risoluzione grafica dei problemi più importanti relativi alle rette, agli angoli, ai triangoli, ai quadrilateri, ai poligoni regolari, ai circoli ed alle ellissi.

Disegno dei solidi geometrici.

Anno 2°.

Disegno topografico — scale di proporzione — applicazioni — copia e riduzioni dei disegni — segni convenzionali usati nel disegno topografico.

Disegni a penna ed a colori delle coltivazioni diverse, delle strade, delle acque, ecc.

Anno 3°.

Disegno dei poderi, di macchine agrarie e di piccole costruzioni rurali, specialmente di case coloniche, di stalle, concimale, granai e cantine, ecc.

ELEMENTI DI COMPUTISTERIA GENERALE.

Nozioni preliminari. — Richiamo delle regole aritmetiche concernenti le operazioni di computisteria; applicazione delle regole stesse.

Partite e conti; norme per la loro registrazione — Debito e credito; dare e avere, e termini equivalenti.

Connessione delle partite e dei conti — Sistemi di registrazione — Registrazioni cronologiche e sistematiche — Scrittura semplice — Scrittura doppia.

Libri computistici — Prima nota, giornale, libro mastro — Libro di cassa e libri sussidiarii diversi.

Inventario — Cautele nella sua compilazione — Classificazione di un patrimonio.

Conti che derivano dall'inventario — Conti che derivano dall'esercizio dell'azienda — Stato generale attivo e passivo in principio d'anno — Conti delle spese e delle rendite — Sopravvenienze attive e passive — Utili e scapiti — Conto delle rimanenze in fine d'anno Bilancio.

Preventivi — Consuntivi — Relazione.

ELEMENTI DI AGRIMENSURA.

L'insegnante deve premettere le proposizioni e i teoremi di geometria piana (particolarmente sulle aree), che valgano a porre in condizione gli alunni di apprendere i principii e le operazioni di agrimensura qui appresso indicati:

Rette e piani orizzontali e verticali: mezzi di determinarli.

Allineamenti; come si traccino, come se ne trovi l'intersezione — Allineamenti paralleli e allineamenti perpendicolari tra di loro.

Misura delle distanze, accessibili e inaccessibili.

Squadro agrimensorio; sua descrizione; condizioni della sua esattezza; suo uso.

Rilevamenti; disposizioni preliminari, secondo i casi più comuni — Rilevamento di un terreno col mezzo di paline e di canne.

Rilevamento di un terreno col mezzo dello squadro agrimensorio.

Mappa del terreno — Scale.

Livellazione — Differenza di livello — Livello vero e apparente — Strumenti per la livellazione (a bolla d'aria, ad acqua).

Livellazione semplice e composta — Profilo di livello — Curve orizzontali.

Pendenza delle linee e dei piani; modi di determinarla.

Misura del volume dei solidi geometrici più importanti — Volume delle biche di fieno, dei mucchi di ghiaia, ecc. — Volume dei tini e delle botti.

Ripartizione e orario degli insegnamenti.

MATERIE D'INSEGNAMENTO		ANNI DI CORSO I	II	III
		Ore per settimana		
Elementi di.	Lingua italiana	4	3	2
	Storia e geografia	2	2	»
	Aritmetica e geometria	2	1	»
	Computisteria generale	»	3	»
	Disegno	3	2	2
	Scienze fisiche e naturali	4	2	3
	Agraria (compresa la zootecnia, l'economia, le industrie e la computisteria rurale)	»	4	6
	Agrimensura	»	1	2
		15	18	15

Avvertenze.

Nelle ore date all'insegnamento è compreso il tempo per gli esercizi didattici e dimostrativi.

Allo studio si possono assegnare dalle due alle tre ore il giorno.

Il lavoro nell'azienda è obbligatorio tutti i giorni, salvo le interruzioni per feste o per intemperie, e dura dalle 5 alle 8 ore il giorno.

Nei giorni di festa si facciano gite istruttive, secondo l'opportunità.

Quando i lavori dell'azienda sono sospesi per intemperie, la maggior parte del tempo deve essere destinato a esercitare gli alunni nelle piccole industrie campagnuole, più confacenti ai bisogni del luogo; e il resto deve essere dedicato allo studio, alle ripetizioni scolastiche o a quant'altro può spettare all'insegnamento.

Ove l'urgenza dei lavori lo richiegga, può il direttore sospendere, in parte o in tutto, le lezioni per qualche giorno.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
B. GRIMALDI.

(Modello di attestato di licenza).

REGNO D'ITALIA

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Direzione Generale dell'Agricoltura

Regia Scuola Pratica di agricoltura per la provincia di ________

in ______

ATTESTATO DI LICENZA

Il Signor ____________ *del* ______ *nato in* ________ *provincia di* ______ *alunno* ______ *di questa Regia Scuola pratica di Agricoltura, vi ha compiuto regolarmente il corso, sostenendo con approvazione tutte le prove di esame: onde in conformità dell'articolo* 10 *della legge* 6 *giugno* 1885, *n.* 3141 (*Serie* 3ª), *gli si rilascia il presente attesto.*

________ 188__

Il Presidente del Comitato Amministrativo

Il Direttore

Il Regio Commissario

REGIA SCUOLA PRATICA DI AGRICOLTURA

Attestato degli esami di licenza

Il signor ________ *del* ______ *nato in* ______ *provincia di* ________ *alunno* ______ *di questa Regia Scuola pratica di Agricoltura, ha riportato negli esami di licenza la seguente classificazione.*

Materie d'esame	Prove		Esercitazioni pratiche	Note
	scritte	orali		

Lavoro (media dei voti riportati nel triennio) _____ *punti* ____

È stato licenziato con voti ________ *su* ________

________ *188*___

Il Direttore

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 23 corrente in Mombercelli, provincia di Alessandria, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo, al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, 24 gennaio 1887.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè.

N. 519795 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 124495 della soppressa Direzione di Torino), per lire 25, al nome di *Varni Benedetta*, vedova, nata Canessa, fu Gaetano, domiciliata in Genova, interdetta sotto la tutela di suo figlio Varni Dario, fu Giuseppe,

N. $\frac{124496 \text{ (Torino)}}{519796 \text{ (D}^{ne}\text{ Gen.}^{le}\text{)}}$ della rendita di lire 170, intestata come la precedente,

N. $\frac{140020 \text{ (Torino)}}{535320 \text{ (D.}^{ne}\text{ Gen.}^{le}\text{)}}$ della rendita di lire 440, intestata a *Varni Maria Benedetta*, vedova, nata Canessa, fu Gaetano, domiciliata in Genova, interdetta sotto la tutela di suo figlio Varni Dario, fu Giuseppe,

sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Varni Maria Maddalena*, fu Gaetano, vedova, nata Canessa, domiciliata in Genova, interdetta sotto la tutela di suo figlio Varni Dario, fu Giuseppe, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 31 dicembre 1886.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0|0, cioè: num. 186803 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 3863 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 20, al nome di *Rusiello* Rachele, fu Antonio, domiciliata in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Busiello* Rachele, fu Antonio, domiciliata in Napoli, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 dicembre 1886.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè num. 408,275 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 12,975 della soppressa Direzione di Torino), per lire 300 al nome di *Rugiero* Antonia, vedova, nata Cassinis, fu Giovanni Battista, domiciliata in Oneglia, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Roggiero* Antonia, vedova, nata Cassinis, fu Giovanni Battista, domiciliata in Oneglia, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 dicembre 1886.

Il Direttore generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 2318 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 405, al nome di *Portonato* Raffaele fu Domenico, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Portunato* Raffaele fu Domenico, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 4 gennaio 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 1529 rilasciato dalla Intendenza di finanza di Napoli, in data 10 febbraio 1875, n. 1679 di posizione, a favore di Lion Eduardo fu Armando pel deposito da esso fatto di una cartella al portatore dell'annua rendita di lire 500, n. 095173.

Ai termini dell'articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, qualora non intervengano opposizioni, si provvederà alla consegna della cartella emessa in sostituzione di quella presentata, senza richiedere al detto Lion Eduardo fu Armando l'esibizione della suddetta ricevuta, la quale rimane di nessun valore.

Roma, 14 gennaio 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta riguardante il titolo del Debito Pubblico Parmense 1849 n, 13526, della rendita di lire 14 a favore di Nasalli Giambattista, rilasciata il 6 dicembre 1862, n. 611 e n. 19287 di posizione della prefettura di Parma.

Ai termini dell'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, qualora non risultino opposizioni, si provvederà alla consegna del certificato n. 70018 di lire 10, e assegno n. 12461 di lire 4, a favore di Ghezzi Giuseppe, (in sostituzione del titolo predetto), senza richiedere l'esibizione della suddetta ricevuta, la quale resta di nessun valore.

Roma, 14 gennaio 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

SITUAZIONE al 1° gennaio 1887 dei Debiti pubblici dello

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI		EPOCA in cui si compie l'estinzione di ciascun debito	RENDITA vigente al 1° ottobre 1886
	Gran Libro.			
1	Consolidato 5 per 0[0		—	441,731,678 32
2	Consolidato 3 per 0[0		—	6,405,197 45
				448,136,875 77
	Rendite da trascrivere nel Gran Libro.			
3	Al consolidato 5 per 0[0	- Legge 4 agosto 1861, n. 174	—	92,741 35
4	Id.	- Legge 3 settembre 1868, n. 4580	—	263,571 26
5	Id.	- Legge 29 giugno 1871, n. 339	—	83,193 55
6	Id. 3 per 0[0	- Legge 4 agosto 1861, n. 174	—	2,808 07
7	Id.	- Legge 3 settembre 1868, n. 4580	—	74 92
				442,389 15
	Rendita in nome della Santa Sede.			
8	Rendita perpetua ed inalienabile creata con legge 13 maggio 1871, n. 214		—	3,225,000 »
	Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro.			
9	*Sardegna*	5 per 0[0 - 26 giugno e 22 luglio 1851	1895 (1)	2,118,475 »
10		4 per 0[0 - 9 luglio 1850	1887	6,680 »
11	*Toscana*	5 per 0[0 - 10 febbraio 1861	1959	2,165,175 »
12	*Lombardia e Venezia*	5 per 0[0 - 14 maggio 1859	1886	148,133 38
13	*Modena*	3 per 0[0 - 3 ottobre 1825	—	13,963 38
14	*Parma*	5 per 0[0 - 15-16 giugno 1827	1895 (1)	53,014 84
15	*Roma*	5 per 0[0 - 20 gennaio 1846	1886 (1)	112,750 »
16		5 per 0[0 - 10 agosto 1857	1896 (1)	3,381,150 »
17		5 per 0[0 - 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864	1907	2,013,430 »
18		5 per 0[0 - 11 aprile 1866	1944 (1)	2,069,668 75
19	*Regno d'Italia*	5 per 0[0 - Obbligazioni dell'Asse eccles.° (Emissione 1870)	1911	7,260,675 »
20		5 per 0[0 - Obbligazioni della ferrovia di Novara	1917	193,600 »
21		5 e 3 per 0[0 - Obbligazioni della ferrovia di Cuneo	1948	391,015 »
22		3 per 0[0 - Obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele	1961	3,799,410 »
				23,730,140 35
	Contabilità diverse.			
23	Obbligazioni 3 per 0[0	della ferrovia Torino-Savona-Acqui	1964	238,725 »
24	Id. 5 per 0[0	della ferrovia Genova-Voltri	1906	48,800 »
25	Id. 6 per 0[0	dei canali Cavour	1915	2,994,510 »
26	Id. 5 per 0[0	della ferrovia Udine-Pontebba	1970	1,272,875 »
27	Id. 5 per 0[0	per la prima serie dei lavori del Tevere	1928	494,500 »
28	Id. 5 per 0[0	per la seconda serie dei lavori del Tevere (Emissione 1881)	1931	205,650 »
29	Id. 5 per 0[0	per la seconda serie dei lavori del Tevere (Emissione 1882)	1932	206,800 »
30	Id. 5 per 0[0	per la seconda serie dei lavori del Tevere (Emissione 1883)	1934	203,450 »

Stato amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico.

VARIAZIONI AVVENUTE dal 1° ottobre al 31 dicembre 1886		RENDITA vigente al 1° gennaio 1887	CAPITALE nominale corrispondente alla rendita vigente	OSSERVAZIONI
Aumenti	Diminuzioni			
(a) 31,709 24	»	441,763,387 56	8,835,267,751 20	
»	»	6,405,197 45	213,506,581 66	
31,709 24	»	(2) 448,168,585 01	9,048,774,332 86	
»	»	92,741 35	1,854,827 »	
»	»	263,571 26	5,271,425 20	
»	(b) 13 28	83,180 27	1,663,605 40	
»	»	(3) 2,808 07	80,469 25	
»	»	(4) 74 92	1,873 »	
»	13 28	442,375 87	8,872,199 85	
»	»	3,225,000 »	64,500,000 »	
»	(c) 37,125 »	2,081,350 »	41,627,000 »	
»	»	6,680 »	167,000 »	
»	(d) 2,950 »	2,162,225 »	43,244,500 »	
»	(e) 148,133 38	»	»	
»	»	13,963 38	465,446 03	
»	»	53,014 84	1,060,296 80	
»	(f) 450 »	112,300 »	2,246,000 »	
»	(g) 650 »	3,380,500 »	67,610,000 »	
»	(g) 7,417 64	2,006,012 36	40,120,247 20	
»	(h) 29,356 25	2,040,312 50	40,806,250 »	
»	(i) 11,155 »	7,249,520 »	144,990,400 »	
»	(g) 544 »	193,056 »	3,861,120 »	
»	(d) 1,860 »	392,155 »	10,732,900 »	
»	»	3,799,410 »	126,647,000 »	
»	239,641 27	23,490,499 08	523,578,160 03	
»	(l) 750 »	237,975 »	7,932,500 »	
»	(m) 1,412 50	47,387 50	947,750 »	
»	(n) 39,870 »	2,954,640 »	49,244,000 »	
»	(l) 975 »	1,271,900 »	25,438,000 »	
»	(m) 11,500 »	483,000 »	9,660,000 »	
»	(m) 1,225 »	204,425 »	4,088,500 »	
»	(m) 1,150 »	205,650 »	4,113,000 »	
»	(m) 1,025 »	202,425 »	4,048,500 »	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI		EPOCA in cui si compie l'estinzione di ciascun debito	RENDITA vigente al 1° ottobre 1886
31	Assegni diversi modenesi		—	1,420 83
32	Obbligazioni della Società delle ferrovie romane	3 per 0[0 delle ferrovie livornesi (Serie A)	1953	290,505 »
33		3 per 0[0 delle ferrovie livornesi (Serie B)	1953	99,165 »
34		3 per 0[0 delle ferrovie livornesi (Serie C)	1953	977,670 »
35		3 per 0[0 delle ferrovie livornesi (Serie D[1])	1953	1,396,680 »
36		3 per 0[0 delle ferrovie livornesi (Serie D[2])	1953	1,815,645 »
37		3 per 0[0 della ferrovia Lucca-Pistoia (Emissione 1856)	1954	166,773 60
38		3 per 0[0 della ferrovia Lucca-Pistoia (Emissione 1858)	1954	81,358 20
39		3 per 0[0 della ferrovia Lucca-Pistoia (Emissione 1860)	1954	193,006 80
40		5 per 0[0 della ferrovia centrale toscana (Serie A)	1933	283,925 »
41		5 per 0[0 della ferrovia centrale toscana (Serie B)	1933	834,850 »
42		5 per 0[0 della ferrovia Asciano-Grosseto (Serie C)	1933	818,950 »
43		3 per 0[0 delle ferrovie romane (Obbligazioni comuni)	1954	899,085 »
44	Capitali diversi infruttiferi		—	»
				13,524,344 43

RIASSUNTO.

Gran Libro	448,136,875 77
Rendite da trascrivere nel Gran Libro	442,389 15
Rendita in nome della Santa Sede	3,225,000 »
Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro	23,730,140 35
Contabilità diverse	13,524,344 43
TOTALE	489,058,749 70

Ragioni degli aumenti e delle diminuzioni delle rendite

	Aumenti effettivi	Aumenti per trasporti da altre categorie	Aumenti TOTALE
Gran Libro. *Debito al n. 1.*			
(a) — 1. Legge 8 marzo 1874, n. 1834, (Serie 2ª), e R. decreto 16 novembre 1886, n. 4166 (Serie 3ª). — Rendita creata con godimento dal 1° luglio 1886 per conversione di titoli di debiti redimibili, con diritto a rate anteriori.	31,695 96	»	31,709 24
2. Rendita trascritta al consolidato 5 0[0 per unificazione di antichi debiti.	»	13 28	
	31,695 96	13 28	31,709 24

	Diminuzioni effettive	Diminuzioni per trasporti ad altre categorie	Diminuzioni TOTALE
Rendite da trascrivere nel Gran Libro. *Debito al n. 5.*			
b) — Rendita del consolidato romano trascritta al Consolidato 5 0[0 — Legge 29 giugno 1871, n. 339. (*Veggasi (a) 2*)	»	13 28	13 28
A riportarsi L.	»	13 28	13 28

VARIAZIONI AVVENUTE dal 1° ottobre al 31 dicembre 1886		RENDITA vigente al 1° gennaio 1887	CAPITALE nominale corrispondente alla rendita vigente	OSSERVAZIONI
Aumenti	Diminuzioni			
»	»	1,420 83	47,360 93	
»	(m) 1,350 »	289,155 »	9,638,500 »	
»	(m) 465 »	98,700 »	3,290,000 »	
»	(m) 4,530 »	973,140 »	32,438,000 »	
»	(m) 6,480 »	1,390,200 »	46,340,000 »	
»	(m) 8,415 »	1,807,230 »	60,241,000 »	
»	»	166,773 60	5,559,120 »	
»	»	81,358 20	2,711,940 »	
»	»	193,006 80	6,433,560 »	
»	(l) 375 »	283,550 »	5,671,000 »	
»	(m) 1,175 »	833,675 »	16,673,500 »	
»	(l) 1,200 »	817,750 »	16,355,000 »	
»	(o) 5,400 »	893,685 »	29,789,500 »	
»	»	»	133,887 72	
»	87,297 50	13,437,046 93	340,794,618 65	
31,709 24	»	448,168,585 01	9,048,774,332 86	
»	13 28	442,375 87	8,872,199 85	
»	»	3,225,000 »	64,500,000 »	
»	239,641 27	23,490,499 08	523,578,160 03	
»	87,297 50	13,437,046 93	340,794,618 65	
31,709 24	326,952 05	488,763,506 89	9,986,519,311 39	

	Segue **Diminuzioni**		
	effettive	per trasporti ad altre categorie	TOTALE
Riporto . . L.	»	13 28	13 28
Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro.			
Debito al n. 9.			
(c) — Rendita di titoli acquistati al valore del corso . . . . . L. 36,875 » Rendita di titoli convertiti in rendita Consolidata 5 0[0 . . » 250 »	37,125 »	»	
Debiti ai nn. 11, *e* 21.			
(d) — Rendita di obbligazioni estratte o da rimborsarsi alla pari, al netto delle obbligazioni precedentemente convertite in rendita consolidata 5 0[0 .	4,810 »	»	
Debito al n. 12.			
(e) — Rendita di obbligazioni dichiarate rimborsabili alla pari perchè appartenenti all'ultima serie, al netto di quelle precedentemente convertite in rendita 5 0[0	148,133 38	»	239,641 27
Debito al n. 15.			
(f) — Rendita di titoli acquistati al valore del corso . . . . . L. 400 » Rendita di titoli convertiti in rendita consolidata 5 0[0 . . » 50 »	450 »	»	
Debiti ai nn. 16, 17 *e* 20.			
(g) — Rendita di obbligazioni convertite in rendita consolidata 5 per 0[0	8,611 64	»	
Debito al n. 18.			
(h) — Rendita di titoli acquistati al valore del corso . . . . . L. 6,881 25 Rendita di titoli convertiti in rendita Consolidata 5 0[0 . . » 22,475 »	29,356 25	»	
Debito al n. 19.			
(i) — Rendita di obbligazioni ricevute in pagamento di beni dal 1° aprile al 30 settembre 1886	11,155 »	»	
A riportarsi L.	239,641 27	13 28	239,654 55

	Segue Diminuzioni		
	effettive	per trasporti ad altre categorie	TOTALE
Riporto . . L.	239,641 27	13 28	239,654 55
Contabilità diverse. *Debiti ai nn.* 23, 26, 40 *e* 42.			
(*l*) Rendita di obbligazioni estratte e da rimborsarsi alla pari al netto di quelle precedentemente convertite in rendita consolidata 5 0[0	3,300 »	»	
Debiti ai nn. 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 *e* 41.			
(*m*) — Rendita di obbligazioni estratte da rimborsarsi alla pari	38,727 50	»	
Debito al n. 25.			87,297 50
(*n*) — Rendita di obbligazioni estratte e da rimborsarsi alla pari, al netto di quelle precedentemente convertite in rendita consolidata 5 0[0. L. 39,660 » Rendita di obbligazioni convertite in rendita consolidata 5 0[0 » 210 »	39,870 »	»	
Debito al n. 13.			
(*o*) — Rendita di obbligazioni estratte e da rimborsarsi alla pari, al netto di quelle precedentemente convertite in rendita consolidata 5 per 0[0 . . . . L. 5,295 » Rendita di obbligazioni convertite in rendita consolidata 5 0[0 » 105 »	5,400 »	»	
	326,938 77	13 28	326,952 05

ANNOTAZIONI.

(1) Pei debiti che si ammortizzano per acquisti al valore del corso non è che approssimativa l'indicata epoca della totale estinzione.

(2) Le rendite dei consolidati sono ripartite nelle seguenti categorie d'iscrizioni:

	Consolidato 5 per 0[0	Consolidato 3 per 0[0
Rendite nominative	208,738,595 »	4,462,584 »
Rendite al portatore	231,046,270 »	1,925,523 »
Rendite miste	1,918,510 »	15,591 »
Assegni provvisori nominativi	57,527 81	1,382 36
Assegni provvisori al portatore	2,484 75	117 09
	441,763,387 56	6,405,197 45

(3) La rendita di lire 2808 07, che è compresa fra quelle da trascrivere al Consolidato 3 0[0, è composta di rendita di Debiti al 4 0[0 per lire 1575 97 e di rendita di Debiti al 3 0[0 per lire 1232 10.

Ai termini dell'art. 4 della legge di unificazione 4 agosto 1861, n. 174, la rendita di lire 1575 97 di Debiti al 4 0[0 può, a piacimento dei possessori dei relativi titoli, essere trascritta tanto al Consolidato 5 0[0 quanto al Consolidato 3 0[0.

(4) La rendita di lire 74 92 appartiene al Debito 20 aprile 1830 - Veneto - al 4 0[0, ed a forma dell'art. 3 della legge di unificazione 3 settembre 1868, n. 4580, può, a piacimento dei possessori dei relativi titoli, venir trascritta tanto al Consolidato 5 0[0 quanto al Consolidato 3 0[0.

Dalla Direzione Generale del Debito Pubblico — Roma, 12 gennaio 1887.

Per il Direttore Capo della Ragioneria
A. CORSI.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

Si rende noto che con effetto dal 1° del prossimo venturo mese di febbraio saranno attivate le collettorie postali di 1ª classe qui sotto indicate, le quali sono autorizzate al servizio delle lettere raccomandate e dei vaglia ordinari e militari, nei limiti fissati dal R. decreto 4 febbraio 1883, n. 1245 (Serie 3ª), ed a fare da intermediarie fra il pubblico e gli uffizi di posta per le operazioni di risparmio, conformemente all'altro R. decreto del 31 ottobre 1884, n. 2752 (Serie 3ª).

Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia.
Calderara di Reno, in provincia di Bologna.
Campagnola Emilia, in provincia di Reggio Emilia.
Cellatica, in provincia di Brescia.
Cevoli, (Lari) in provincia di Pisa.
Gattaia (Vicchio), in provincia di Firenze.
Gavinana (San Marcello Pistoiese), in provincia di Firenze.
Gignese, in provincia di Novara.
Mugnano (Perugia), in provincia di Perugia.
Vatolla (Perdifumo), in provincia di Salerno.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

Con effetto dal 1° febbraio prossimo venturo verranno aperti i seguenti nuovi uffizi postali di 2ª classe:

Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova.
Bieda, in provincia di Roma.
Cassio (Lesignano di Palmia), in provincia di Parma.
Gaiole, in provincia di Siena.
Ghiffa, in provincia di Novara.
Locate Varesino, in provincia di Como.
Motenero, in provincia di Livorno.
Monteverdi, in provincia di Pisa.
Pian di Scò, in provincia di Arezzo.
Roccabascerana, in provincia di Avellino.
San Paolo Albanese, in provincia di Potenza.
Savignò, in provincia di Bologna.
Varsi, in provincia di Parma.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 25 gennaio 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

CORSI L., segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Atti diversi.

CREMONA comunica al Senato il testo coordinato del progetto di legge del quale ieri venne ultimata la discussione, intorno alle « Modificazioni alla legge sull'istruzione superiore ».

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, il testo definitivo del progetto di legge ieri approvatosi resta tale quale viene oggi presentato dal senatore Cremona a nome dell'Ufficio centrale.

Approvazione di un progetto.

Senza osservazioni approvasi il progetto:

« Spesa per definire la controversia coi proprietari dei molini Corsea. »

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione segreta dei seguenti progetti di legge stati approvati:

Modificazioni alla legge sull'istruzione superiore;

Modificazioni alla legge 4 dicembre 1858 sull'avanzamento nell'armata di mare;

Spesa per definire la controversia coi proprietari dei molini Corsea.

Le urne rimarranno aperte. Il risultato della votazione sarà proclamato in fine di seduta.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, non potendo per il momento venire in Senato, la interpellanza che l'onorevole Griffini intende di rivolgergli e che si trova inscritta all'ordine del giorno dovrà differirsi o a più tardi, o a quando verrà in discussione il bilancio del Ministero dell'Interno.

GRIFFINI si dichiara agli ordini del Senato.

Discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero della Istruzione Pubblica per lo esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887.

MAJORANA-CALATABIANO intende rivolgere alcune raccomandazioni al Ministro.

In primo luogo prega il Ministro dell'Istruzione Pubblica di fare uffici presso il suo collega del Ministero delle Finanze perchè venga risoluta la quistione relativa al pagamento di quanto è dovuto alle Università di Sicilia in dipendenza dell'assegno di sei milioni fatto dal dittatore generale Garibaldi, e provveduto con tale cespite ad aumentare le dotazioni scientifiche di quelle Università.

Porge poi raccomandazione perchè sia aumentata la dotazione, in oggi affatto insufficiente, della Biblioteca dell'Università di Catania.

COPPINO, Ministro dell'Istruzione Pubblica, dice di non aver mancato di fare pratiche presso il Ministro delle Finanze affine di persuaderlo a mettere a sua disposizione la dotazione assegnata dal generale Garibaldi sui fondi dei gesuiti in vantaggio dei gabinetti scientifici delle Università di Sicilia. Prima di rispondere, il Ministro delle Finanze ha voluto accertare lo stato della dotazione sovraindicata. Le pratiche per l'accertamento sono presso al termine e subito dopo il senatore Majorana può essere certo che si provvederà in conformità dei desideri suoi che sono naturalmente anche quelli del Ministro della Pubblica Istruzione.

Quanto al fondo per le biblioteche, è fin troppo evidente che le nostre biblioteche in generale hanno bisogno di maggiori sussidi. Colle somme delle quali dispone attualmente per questo oggetto, il ministro non può prendere speciali impegni di accrescere gli assegni di alcuna università. Ma l'onorevole Majorana ed il Senato possono essere certi che il Ministro dell'istruzione pubblica porterà anche su questo oggetto la sua maggiore attenzione e diligenza.

CANNIZZARO si associa alle raccomandazioni fatte dall' onorevole Majorana.

Crede opportuno di richiamare l'attenzione del signor Ministro sulla strana interpretazione che il Ministero delle Finanze pare voglia dare al decreto dittatoriale che stabiliva l'assegno di sei milioni. Mentre tale assegno era destinato all'impianto di quegli istituti scientifici, in oggi si vorrebbe computare in esso tutte quante le spese fatte, fin anche quelle del personale.

Raccomanda poi che questa questione voglia risolversi con sollecitudine trattandosi di argomento assai importante per quegli istituti.

COPPINO, Ministro dell'istruzione pubblica, dice non constargli dalle comunicazioni avute che per parte del Ministero delle finanze vogliasi

interpretare il decreto dittatoriale di cui trattasi nel senso accennato dall'on. Cannizzaro.

Ad ogni modo egli porrà ogni cura perchè quel decreto venga eseguito secondo lo scopo cui è informato.

Quanto alla pronta risoluzione della questione ha potuto farvi ostacolo la complessità della cosa. Ritiene per altro che possa in breve essere esaurita, dal che non è a disconoscere quanto utile potrà venire alle Università di Sicilia.

MAJORANA-CALATABIANO, indipendentemente da ogni questione di diritto, fa osservare come, se anche tutte le spese ordinarie che si sono dovute fare dal 1860 in poi per quelle Università, si imputino nei sei milioni, vi deve tuttavia rimanere — tenuto conto degli interessi su quella somma — un margine più che sufficiente per provvedere ampiamente alle dotazioni scientifiche delle Università di Sicilia.

TABARRINI dubita che la gran mobilità che si è attribuita, mediante l'unico ruolo, al personale delle biblioteche giovi al servizio delle biblioteche medesime ed alla sicurezza dei tesori che vi si conservano. Coll'unico ruolo mobile si toglie quella conoscenza intima che è necessaria fra i direttori delle biblioteche ed il loro personale subalterno. Oltredichè vi sono in Italia biblioteche che hanno tradizioni ed importanza assolutamente particolari e per le quali si richiede un personale pratico di lunga mano. Ha fatto queste osservazioni nella speranza che il Ministro voglia tenerne conto nei movimenti del personale delle biblioteche.

COPPINO, Ministro della Pubblica Istruzione, dice che appunto ragioni analoghe a quelle indicate dall'onorevole Tabarrini hanno consigliato il ruolo unico, il quale promette di mantenere gl'impiegati nelle biblioteche alle quali si trovano addetti, anche nei casi d'avanzamento. È più che convinto della intimità della convivenza che deve stabilirsi fra gl'impiegati delle singole biblioteche. Crede che potrà convenire di mantenere il ruolo unico. Ma assicura l'on. Tabarrini che furono sempre e che saranno ognor tenute in gran considerazione osservazioni come quelle che egli ha fatte.

PRESIDENTE. Procedesi alla votazione dei singoli capitoli del bilancio in discussione.

MALUSARDI, segretario, dà lettura dei capitoli.

Sono approvati senza discussione i capitoli da 1 a 28.

CAMBRAY-DIGNY, al capitolo 29 « Monumenti e scavi; spese di manutenzione e conservazione, ecc., » raccomanda al Ministro di fare in modo che il fondo fissato in questo capitolo venga alquanto aumentato.

COPPINO, Ministro dell'Istruzione Pubblica, assicura che l'Amministrazione fa di tutto per la conservazione dei monumenti, e che essa crede anche di riuscirvi abbastanza. Però riconosce che il fondo attribuito a questo capitolo è piuttosto scarso, e dice che si farà il possibile perchè esso riceva un qualche aumento.

Approvansi i capitoli da 29 a 31.

BRIOSCHI, relatore, al capitolo 32: « Belle Arti - Personale », prega il signor Ministro a voler dare risposta alle osservazioni fatte dall'oratore nella relazione di questo bilancio a proposito della istituzione delle scuole di architettura. Ove le dichiarazioni che il signor Ministro sarà per dare non siano tali da soddisfare l'oratore, egli dovrebbe invitare il Senato a pronunziarsi sulla questione.

COPPINO, Ministro dell'Istruzione Pubblica, osserva come ferva la questione della base principale scientifica o principalmente artistica da darsi alle scuole di architettura.

Il Ministro, mentre ha la precisa intenzione di fondare queste scuole, ha dovuto rivolgersi agli Istituti competenti per avere pareri sulla via da battere. E già gli sono giunte dall'Accademia di belle arti proposte in argomento che saranno con sollecitudine esaminate.

BRIOSCHI, relatore, prende atto delle dichiarazioni del Ministro essere in corso lo studio della questione.

Ritiene che debbasi cambiare assolutamente l'ordinamento adottato per formare architetti.

Raccomanda che nello studiare non voglia il Ministro appoggiarsi solo da una parte, come in occasione del decreto del 1885, redatto soltanto dalla Giunta di belle arti. Nelle costruzioni deve aversi riguardo non solo al bello, ma anche alla parte statica, che ha così grande importanza.

Approvansi i capitoli da 32 a 44.

SARACCO avrebbe desiderato che fosse presente il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, affinchè egli avesse potuto tener conto delle osservazioni che l'oratore sta per fare, le quali si riferiscono ad una violazione aperta di legge.

Osserva che la nuova legge sull'elettorato politico richiedeva per l'esercizio di quel precipuo diritto l'esame superato sulle materie stabilite nel regolamento per l'istruzione obbligatoria.

Per questo fatto, il detto regolamento ebbe ad un tratto ad acquistare forza di legge.

Ma un Ministro, con una semplice circolare, ha creduto di sospendere l'esecuzione di quel regolamento.

L'oratore ritiene che il Governo non possa e non debba, non applicando quel regolamento, togliere modo ai cittadini di valersi dei diritti stabiliti nella legge elettorale politica, perchè egli ritiene che a ragione si debba negare l'iscrizione nelle liste elettorali ai cittadini che abbiano frequentate soltanto le scuole nelle quali non si insegnano le materie stabilite nell'accennato regolamento.

Di tale inadempimento di legge non si può accusare l'attuale Ministro e neppure il suo predecessore, che aveva all'uopo presentato uno speciale progetto di legge, ma eccita il Governo a provvedere a che sia tolto il lamentato grave inconveniente, ed osserva che, se non fosse stato per la conversione in legge del regolamento sulla istruzione obbligatoria, molti che diedero il voto alla legge per l'estensione dell'elettorato politico, lo avrebbero invece negato, onde evitare il pericolo di mettere il più alto dei diritti politici in potestà di cittadini assolutamente inetti a comprenderlo e ad esercitarlo.

COPPINO, Ministro dell'Istruzione Pubblica, dichiara di dividere intorno alle scuole complementari la precisa opinione dell'on. Saracco. Con alcune circolari l'oratore si è preparato a tornare al sistema antico delle scuole serali e festive. Ma vi sono delle spese. Quest'anno fu già inscritta in bilancio per questo oggetto una somma superiore al mezzo milione. Se non che questa somma è inadeguata se si considera il numero dei comuni del Regno. Non potendo tutto fare, si adopererà specialmente a far risorgere la scuola festiva, che gli sembra la più opportuna e la più proficua. Spera in un certo tempo di poter fare qualche cosa che uguagli l'importanza dell'argomento, convinto com'è che l'interesse generale esiga che chi esercita l'alto ufficio di elettore abbia almeno le cognizioni indispensabili.

SARACCO si augura che il tempo preannunziato dall'on. Ministro venga presto.

Approvansi i capitoli da 45 a 142, ultimo, nonchè i totali generali e l'articolo di legge annesso a questo bilancio.

Il progetto sarà votato in altra seduta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione avvenuta nel corso della seduta:

1. Spesa per definire la controversia coi proprietari dei molini Corsea.

Votanti	80
Favorevoli	71
Contrari	9

(Il Senato approva).

2. Modificazioni alla legge 4 dicembre 1858, sull'avanzamento nell'armata di mare:

Votanti	80
Favorevoli	73
Contrari	7

(Il Senato approva).

3. Modificazioni alla legge sulla istruzione superiore;

Votanti	80
Favorevoli	48
Contrari	32

(Il Senato approva).

La seduta è levata a ore 5.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 25 gennaio 1887

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2 15.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Discussione del disegno di legge per l'acquisto di un palazzo ad uso di residenza dell'Ambasciata italiana in Londra.

ZUCCONI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

D'ARCO, della Commissione, parla anche a nome dell'onorevole Di Camporeale, per esporre alcune osservazioni che questi non ha potuto manifestare per la sua qualità di relatore.

Fa varie obiezioni a questa proposta. Crede che l'acquisto non sia conveniente nè sotto l'aspetto della stabilità, poichè la compra non è che per 45 anni; nè per la utilità non essendovi posto sufficiente per la cancelleria; nè per la decorosità poichè nè per aspetto esterno, nè per disposizione interna, risponde alle esigenze di una Ambasciata.

TITTONI difende la stipulazione del contratto. Osserva che il contratto di compra a periodo limitato è comunissimo in Inghilterra; mentre d'altra parte è necessario che l'Ambasciata prenda stabile dimora. Nè d'altronde si dà alcuna evidente ragione di preferenza per un altro stabile del quale si fa cenno vagamente nella relazione.

Nota inoltre che quanto alla spesa l'acquisto del palazzo in Grosvenor Square è assai più conveniente dell'altro, di cui si è fatto cenno, in Stratford Place.

DI CAMPOREALE, relatore, nota com'egli trovisi in posizione alquanto delicata, essendo relatore della Commissione e facendo parte, nello stesso tempo, della minoranza della medesima.

Come opinione personale non crede conveniente l'acquisto; e ritiene che tanto più si debba procedere con prudenza, poiché nei recenti acquisti fattisi per residenze di Ambasciate, non si è avuto certamente ragione di essere soddisfatti.

Motivi di opportunità hanno mosso il Governo a far la proposta di acquisto, e la Commissione a sostenerla nella sua maggioranza. Riguardo al palazzo di *Stratford Place*, egli stesso ricordò in Commissione che vi erano state antecedenti trattative; ciò che fu confermato dallo stesso Ministro.

DI BREGANZE crede egli pure che l'acquisto non sia conveniente nè per stabilità, trattandosi di un contratto di *Leasehold* con termine prossimo, nè per decorosità di aspetto, nè per sufficienza di ambienti.

La scadenza imminente della stipulazione del contratto non può pregiudicare le deliberazioni della Camera, e molto meno poi l'indennità sborsata per rescissione del contratto di locazione della precedente residenza dell'Ambasciata.

L'oratore crede che si possa benissimo aspettare, nelle condizioni presenti, un'occasione più propizia. Non crede quindi nè opportuno l'acquisto, nè conveniente il modo, tanto più che esso porterebbe una diminuzione degli assegni del titolare dell'Ambasciata, diminuzione alla quale prima o poi converrebbe provvedere pel decoro del rappresentante nostro, che convien sempre mantenere.

DE BLASIO, presidente della Commissione, espone l'andamento dell'esame del disegno di legge in seno alla Commissione. Senza entrare in discussione sul sistema in generale, rileva come il contratto per *Leasehold* sia il contratto più comune a Londra, e come, date le condizioni attuali di quella città, la residenza proposta sia la migliore che si possa avere.

DI ROBILANT, Ministro degli Affari Esteri, dichiara di non essere stato mai caldo partigiano di acquisti di stabili per le Ambasciate; però le difficoltà per Londra sono maggiori che in ogni altra città, perchè, sebbene la sua estensione sia vastissima, per gli usi e costumi della città stessa, il luogo ove può stabilirsi un'Ambasciata ristrettissimo, e le difficoltà di trovare una residenza conveniente vanno sempre crescendo.

La forma di contratto di compra a termine limitato è generale in Londra, e tutte le altre Ambasciate delle potenze, salvo una, l'hanno dovuta seguire.

Quanto alla ristrettezza dell'ambiente, questo pure deriva dalle circostanze locali; poichè anche i palazzi delle più splendide famiglie sono assai ristretti colà. Quanto all'aspetto esterno, esso, in rapporto all'architettura generale della città, è decorosissimo.

Riguardo alle indennità di disdetta di locazione osserva che bisogna prendere le occasioni quando vengono, e che non sarebbe prudenza del Governo il trascurarle in alcun modo. Del resto dichiarandosi favorevole all'acquisto, se ne rimette per la decisione alla Camera.

(Sono approvati gli articoli della legge e gli allegati).

Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge ora approvato.

ZUCCONI, segretario, fa la chiama.

PULLÈ e DE SETA, segretari, fanno la numerazione dei voti.

PRESIDENTE proclama il risultamento della votazione:

Favorevoli. 186
Contrari 64

(La Camera approva).

Seguito della discussione del bilancio di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1886-87.

GENALA, Ministro dei Lavori Pubblici, continuando il discorso interrotto ieri, osserva che la spesa complessiva di tutte le linee proposte ed approvate salirà a 2226 milioni, dei quali se ne sono impiegati in complesso 772 tra strade compiute o quasi compiute.

Ora rimane a studiare la soluzione della questione che resulta dal modo di provvedere alla spesa delle strade che restano da costruirsi, strade oramai approvate dal Parlamento, strade delle quali fu riconosciuta la necessità, strade sulle quali ormai le popolazioni hanno fatto assegnamento. E quale di queste strade si potrebbe proporre di non costruire? Il Governo certamente non si indurrà a fare di queste proposte. Potrà farsi qualche economia usando lo scartamento ridotto; ma questo espediente non può esser seguito che in linee affatto secondarie.

Fu consigliato da alcuni di fare una costruzione economica. Ora si sono fatti in proposito alcuni tentativi, i quali persuasero che si riesce a strade inservibili. Ora il Ministro crede che l'economia vera debba farsi nelle pendenze e nelle curve, e costruendo stazioni che bastino alle necessità del servizio; ma di tali economie non istima tener conto nel preventivo.

La spesa complessiva rimane quindi, salve le economie, di 2226 milioni, dei quali 640 saranno già spesi nel 30 giugno 1887, ed effettivamente pagati 471; rimarranno quindi nel prossimo esercizio da farsi costruzioni che importeranno approssimativamente 1586 milioni.

Per questa spesa il Governo proporrà speciali provvedimenti. Esclude anzitutto che tra questi possano comprendersi contratti per concessioni di costruzioni in blocco.

Piuttosto proporrà di aumentare gli stanziamenti del bilancio nella maggior misura che potrà essere sopportata dal credito dello Stato, da economie e da maggiore provento di imposte e di contributi (Commenti); liquidando per altro separatamente gl'impegni assunti fino ad ora.

Per l'avvenire quindi ritiene che gioverà attingere il meno possibile alle leggi del 1881 e 1882, le quali hanno prodotto una lunga serie di gravi inconvenienti amministrativi.

Alle censure fatte dall'onorevole Sonnino alle leggi *omnibus* ed ai capitoli complessivi risponde ch'esse riguardano piuttosto l'opera del Parlamento che quella del presente Ministro dei Lavori Pubblici, il quale deve eseguire le leggi quali sono. Tuttavia studierà se convenga, insieme a quella per i maggiori stanziamenti, presentare una proposta per assegnare ad ogni linea le spese annue occorrenti.

Risponde all'onorevole Favale che, per tutte le linee non comprese nei mille chilometri, il Governo non può fare promesse; esso per altro ritiene che si possa, per quelle che hanno carattere locale estendere il beneficio della legge del 1873 concedendo, cioè, ad esse un sussidio superiore alle mille lire per ogni chilometro; giacchè da quelle linee lo Stato ricava annualmente vantaggi non inferiori alle duemila lire per ogni chilometro.

Prega la Camera di notare che due miliardi impiegati nelle costruzioni ferroviarie si trasformeranno in accrescimento di ricchezza e concorreranno ad equilibrare il mercato interno, ed agevolare la concorrenza internazionale ed a rinvigorire la nostra difesa militare. Perciò il Governo deve adoperarsi a dare al problema una soluzione che concilii i molteplici interessi i quali si collegano all'arduo problema.

Se poi la Camera intende giudicare l'opera sua, consideri che in niun tempo l'amministrazione dei lavori pubblici fu aggravata di tanto e difficile lavoro e consideri altresì che egli ha eseguito le leggi approvate dal Parlamento con lealtà e sincerità. (Viva approvazione).

BACCARINI (Segni di attenzione), crede che da questa discussione siasi reso manifesto che le Convenzioni non hanno risolto il problema ferroviario e che il Ministro è più che mai convinto dell'efficacia di miracoli che non si traducono mai in atto.

Si riserva per altro di giudicare degli effetti delle convenzioni quando esse avranno avuto un'applicazione che possa essere seriamente apprezzata.

Si limiterà ora a qualche considerazione intorno a ciò che concerne le costruzioni.

Ricorda ch'egli, da deputato, ha combattuto la legge del 1879, la quale, in rapporto alle costruzioni, invertiva il concetto fondamentale della legge che, come Ministro, egli aveva presentato nel 1878.

La legge del 1879 conteneva i pericoli tecnici, di cui ha parlato l'onorevole Gabelli, ed i pericoli politici, di cui ha parlato l'onorevole Sonnino, ed egli li ha combattuti; e, caduto il Ministero Depretis, l'ha presentata al Senato, non credendosi autorizzato a cancellare il voto della Camera. Egli si adoperò invece con le leggi successive a correggere i difetti di quella legge, chiudendo l'adito all'arbitrio del Governo.

Respinge ogni responsabilità sugli effetti della legge del 1879, giacchè egli aveva calcolato il costo delle linee in lire 323,535 per ogni chilometro, escluso il materiale mobile e l'interesse del capitale; e non è colpa sua se il costo chilometrico fu ribassato di oltre cento mila lire, e se fu triplicato il numero dei chilometri da costruirsi.

Deplora che si sia riversato a piene mani lo screditó sul Corpo del Genio civile; mentre meno del cinque per cento dei progetti che hanno servito di base alle leggi votate furono fatti da ingegneri del Genio civile; per la maggior parte sono stati studiati dalle Società che chiedevano la concessione. Così quelli della Novara-Pino, della Parma-Spezia ed altre.

Dice che la Parma-Spezia, la Faenza-Firenze e altre costeranno, è vero, molto più di quello che era previsto; ma questo aumento di spesa deve ripetersi dalle molte varianti che sono state introdotte dopo. Ma altre linee, ad esempio la Roma-Solmona, studiata da un ingegnere del Genio civile, rimangono nel limite delle previsioni. E l'ingegnere che dirige la Roma-Solmona è stato premiato coll'essere saltato nelle promozioni (Commenti).

Ammette però che un errore madornale sia stato commesso dal Genio civile negli studi per la succursale dei Giovi. Ma gli errori di previsione, dice, non sono solamente degli ingegneri del Governo; ne ha commessi anche l'on. Gabelli (Ilarità), il quale prevedeva oltre due milioni per la linea Nocera-Foggia-Manfredonia, mentre si sono già spesi oltre tre milioni, e rimane a costruire tutto il tronco Nocera-Foggia (Si ride - Commenti).

Prega il Ministro di considerare se non sia il caso di meglio studiare la questione delle costruzioni nuove; dappoichè quello che si è speso per i 1550 chilometri di ferrovie già aperte all'esercizio non corrisponde alle somme che ora si prevedono per le linee da costruire, e tutto porta a credere che ci siano soverchie pretese da rintuzzare e certi direttori da licenziare. (Movimenti).

Biasimando il sistema di sovrabbondare nelle nuove costruzioni, ricorda che il Ministro disse ieri che non si possono fare strade di quattro metri con armamenti di 27 chilogrammi. Non si possono più fare perchè alle Società torna conto che sia così; alle Società che vogliono mandare sulle linee secondarie tutto il materiale di scarto, e procurarsi un ospedale per le locomotive malate. (Viva ilarità).

Cita anche la linea Lecco Colico che, studiata dal Governo pel prezzo di sette milioni, si propone ora dalle Società con una spesa di venti milioni (Commenti) perchè se ne mutano il tracciato e il modo di costruzione. E questo osta alle precise disposizioni di legge che si possono abrogare, se si vuole, ma però con altre leggi e non per arbitrio del Governo.

(L'oratore si riposa.)

Raccomanda al Ministro di chiedere il consiglio da persone competenti, e di fare un gran conto dell'esperienza del passato per uscire dal ginepraio avvenire, e per tutelare gli interessi dello Stato. Imperocchè tutte quante le linee, finora costruite in Italia, sono costate infinitamente meno di quelle che ora propone di costruire secondo i prezzi preventivati dalle Società. Nè si dirà che le linee costruite sono le più facili, dal momento che vi sono comprese la succursale dei Giovi, la linea del Cenisio, quella Torino-Genova, quella Ligure, quella della Porretta, quella di Fossato, la Novara-Pino, e tante altre.

Dice che non si è esagerata mai la legge che stabiliva le anticipazioni degli appaltatori per affrettare le costruzioni e non restare allo scoperto coi pagamenti. Il Ministro invece ha pagato più di 30 milioni ad appaltatori che dovevano eseguire i lavori anticipando i capitali, e che hanno avuto così un regalo vero e proprio dal governo, il quale, pagando chi non doveva avere, non ha avuto poi il denaro per pagare chi davvero avanzava. (Movimenti).

Non crede poi esatta la cifra di un miliardo necessaria per le nuove costruzioni. Se, osserva, il Ministro ha detto che occorrono lire 359,000 al chilometro per le reti complementari, come possono bastare 90 milioni per i 1000 chilometri stabiliti dalla legge del 1885? Invece di 90 milioni ce ne vorranno 400. E a proposito dei mille chilometri, crede cosa incostituzionale che il Governo faccia, fino da ora, l'assegnazione dei fondi, meno per quelle concessioni stabilite colla legge del 1879.

Crede che sia un vero abuso impiegare per la Roma-Napoli e per la Genova Acqui i fondi stanziati per altre ferrovie, anche a prescindere dalle considerazioni che si potrebbero fare circa la facoltà del Governo di costruire quelle due linee. Quanto alla Roma-Napoli, esattamente precisata dalla legge del 1879, sostiene illegabile il tracciato che è stato stabilito dipoi, spendendo inutilmente una cinquantina di milioni. E in ogni modo, se per qualche ragione il Governo non voleva eseguire la legge, doveva proporne l'abrogazione, ma non sostituire alla legge il suo arbitrio.

Crede anche incostituzionale e abusiva la istituzione dell'ispettorato ferroviario governativo, perchè dovevasi prima interpellare il Consiglio superiore, la Corte dei conti, e il Consiglio di Stato, a norma delle disposizioni della legge 27 aprile 1885, e perchè in opposizione alle leggi organiche del Genio civile e del Consiglio di Stato. Quanto ai resultati, dice che l'ispettorato che doveva organizzare il servizio, ha organizzato la confusione e niente altro.

Si riserva di tornare sull'ingrato argomento, se lo crederà necessario. Intanto si associa alla calda perorazione dell'onorevole Sonnino il quale chiese un po'più di correttezza e di giustizia nella pubblica amministrazione (Approvazioni — Bene! a sinistra).

PRESIDENTE, comunica la seguente domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole Ministro della Guerra intorno alla soppressione di 33 battaglioni di milizia mobile.

« Ungaro. »

RICOTTI, Ministro della Guerra, dirà domani se e quando intenda di rispondere.

VILLANOVA domanda quando potrà svolgere la sua proposta di legge.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio. Anche domani, in principio di seduta.

TAJANI, Ministro di Grazia e Giustizia, risponderà, dopo il bilancio dei lavori pubblici, all'interrogazione ieri annunziata dall'onorevole Faldella.

La seduta termina alle 7.

DIARIO ESTERO

Si legge nel *Nord*: « Durante questa ultima settimana si è successivamente annunziato che l'imperatore di Germania, il papa, il re d'Italia, il presidente della repubblica francese ed il re dei belgi erano stati pregati di intervenire come arbitri o mediatori nella questione tra la Russia e la Bulgaria.

« I giornali che hanno creduto di affermare queste enormità hanno completamente dimenticato un fatto elementarissimo, cioè che non può esservi arbitrato o mediazione se non dove esiste un litigio, mentrechè fra la Russia e la Bulgaria non può esistere litigio di sorte.

« La Russia disapprova ciò che è avvenuto ed avviene in Bulgaria. Essa esige che vengano messi in disparte gli avventurieri che la dominano. Essa dichiara nulla e non avvenuta l'assemblea illegale arbitrariamente e violentemente convocata. Vuole che cessi lo stato di cose creato dal principe di Battemberg e dai suoi calunniatori. Essa impedirebbe all'occasione che ciò che è avvenuto si ripetesse. Ma nulla reclama dalla Bulgaria.

« Laonde non può a questo proposito in nessuna guisa parlarsi nè di mediazione, nè di arbitrato. »

Scrivono da Berlino che si aspetta da un momento all'altro un proclama dell'Imperatore.

Si assicura che in tale proclama il sovrano chiederà a tutti coloro che dipendono dal governo, a tutti coloro che sono al servizio dello Stato, a tutti coloro che hanno servito nell'esercito, di votare per la riuscita dei candidati favorevoli al settennio.

« Non bisogna, scrive l'*Indépendance Belge*, maravigliarsi dell'intervento dell'Imperatore nelle elezioni. Questa era una forma tradizionale in Prussia. Si tratta ora di farla accettare dalla Germania ».

Si smentisce la notizia che ciascun governo di ciascuno Stato confederato intenda di emanare uno speciale proclama. E questa smentita, a giudizio del foglio belga, deve tanto più ritenersi esatta in quanto che, dal punto di vista in cui si pongono l'imperatore ed il principe di Bismarck, questa moltiplicità di proclami sarebbe contraria al concetto dell'unità della Germania ed all'unità della sovranità.

La *Germania* di Berlino pubblica il testo del programma elettorale del partito del Centro, il quale contiene i seguenti passi:

« Il Parlamento è sciolto. Lo scioglimento è stato pronunciato perchè la maggioranza, coll'unanimità della frazione del Centro, non ha voluto consentire all'aumento dell'armata che a condizione che l'effettivo consentito non lo fosse che per una durata di tre anni e non di sette, come chiedeva il progetto dei governi confederati,

« Noi abbiamo emesso il nostro voto apprezzando pienamente la situazione politica del momento. Non accordando che tre anni, noi abbiamo voluto lasciare al Parlamento la possibilità di esaminare di nuovo la domanda di un effettivo aumentato, tanto più che spetta al Parlamento di pensare al modo di provvedere i crediti necessari..

« Noi accettiamo con riconoscenza le concessioni accordate alla Chiesa in Prussia. Ma il *Kulturkampf* non è ancora terminato; le leggi dell'Impero che inceppano l'azione della Chiesa e la lasciano in balìa dell'onnipotenza dello Stato continuano ad esistere; l'azione benefica del clero e degli ordini religiosi è paralizzata, i diritti costituzionali di milioni di cittadini sono lesi, e il diritto nazionale, il diritto al suolo della patria è calpestato. Volere, in avvenire, eliminare dalle lotte politiche le rivendicazioni formulate in nome della Chiesa equivarrebbe al fatto di volere ingannare se stessi; noi avremo adunque queste rivendicazioni in mira fino a tanto che non avremo avuto una completa soddisfazione.

« La rivendicazione della libertà ecclesiastica implica naturalmente la rivendicazione della libertà civile. Il popolo tedesco ha sofferto grandemente sotto il regime del pseudo-liberalismo; ciò non ostante, nella sua grandissima maggioranza, esso non è affatto favorevole a tendenze governative assolutiste. La frazione del centro non mira ad una preponderanza parlamentare; essa combatterà, come in passato, molto energicamente ogni tentativo rivolto a diminuire i diritti costituzionali della nazione. Nello stesso tempo essa saprà lavorare per la conservazione del carattere fondamentale, storico e costituzionale dell'impero come riunione di Stati confederati.

« Le necessità finanziarie dell'impero, specie quelle del bilancio militare, hanno imposto alla nazione degli aggravi sempre crescenti. La frazione non ha cessato un istante di propugnare le economie. Essa si è opposta a quei progetti di imposta che non avevano in mira che un aumento degli aggravi in luogo di una più giusta ripartizione oppure che avrebbero potuto rendere illusorio il diritto del Parlamento a votare il bilancio.

« Noi ci siamo opposti specialmente ad ogni creazione di monopolii, monopolii che avrebbero avuto un carattere pericoloso per gli interessi economici e per i diritti politici. Gli stessi principii ci saranno di guida in avvenire...

« Il momento presente è grave. Il risultato delle elezioni deciderà della legislazione dei tre prossimi anni e di tutto l'avvenire della vita costituzionale.

« Appoggiato alla fiducia ed alla concordia dei suoi elettori, il Centro è rimasto la *turris ferrea*, in mezzo a numerose evoluzioni dei partiti politici.

« Speriamo fermamente che i nostri elettori resteranno con noi, e daranno così un esempio brillante della loro concordia, dei loro sentimenti d'indipendenza e della fedeltà ai loro doveri. »

Si legge nei giornali di Londra che « la Società della Granbretagna » ha esaminato, nella sua riunione del 22 gennaio, l'offerta fatta da un membro della Società, di mille sterline, come primo versamento, allo scopo di organizzare una seconda spedizione, che dovrebbe andare a soccorrere Emin pascià per la via della costa occidentale d'Africa.

La Società ha deciso di telegrafare al comandante Cameron, della marina inglese, per offrirgli il comando di questa spedizione.

Si telegrafa da Londra, in data 22 gennaio, che il sig. Chamberlain ha tenuto un grande discorso politico a Hawick.

Parlando della recente conferenza tra i capi del partito liberale, egli disse che, pure ammettendo la gravità delle difficoltà che devonsi superare, le speranze prodotte da questa Conferenza sono state confermate dal desiderio leale di coloro che vi presero parte o che vi si sono associati indirettamente, di spingere l'accordo fino agli ultimi limiti compatibili col mantenimento dei principii fondamentali.

L'unità del partito, proseguì l'oratore, non si otterrà, ad ogni modo, coll'umiliazione o la sottomissione di una frazione qualunque del partito, e un disaccordo franco è più onorevole di una tregua acquistata per mezzo di concessioni disonoranti.

Di fronte al pericolo nazionale, è necessario di fare appello agli uomini di Stato di tutti i partiti e di invitarli ad associarsi ed unirsi in uno sforzo che permetta la soluzione di una questione che ha mandato a vuoto i tentativi ministeriali durante secoli.

Il problema irlandese, disse il signor Chamberlain, comprende due parti distinte. Vi è in primo luogo la questione agraria e in secondo luogo la questione dell'*home rule*, o del governo locale. La prima è la più importante e la più urgente, ed io spero che essa sarà regolata prossimamente in via legislativa. Quanto al progetto di *home rule* sono d'avviso che il momento attuale sia favorevole per l'esame dei vantaggi che presenterebbe la realizzazione di questo progetto.

Il signor Chamberlain aggiunse che la questione dell'*home rule*, subordinata al problema fondiario, potrebbe trovare la sua soluzione in una organizzazione parlamentare simile a quella del Canadà, alla quale tutti i partiti potrebbero aderire senza violare i loro impegni.

Secondo il *Leeds Mercury*, nel partito irlandese si manifesta un vivo malcontento per la condotta del signor Parnell. Lo si biasima di serbare un silenzio assoluto sulla campagna agraria che ha luogo presentemente in Irlanda e di non volere venire a Dublino per incoraggiare questa campagna.

Le elezioni generali che hanno avuto luogo in Grecia per conseguenza dello scioglimento della Camera dei deputati hanno dato al ministero Tricupis una forte maggioranza per la effettuazione delle riforme finanziarie e militari che furono annunziate nel programma esposto da lui davanti alla Camera, la quale, appunto per avere avversate tali riforme, venne sciolta.

« Per quanto sia difficile di fare accettare agli elettori una aggravazione dei carichi militari e la creazione di nuove imposte, il signor Tricupis, scrive l'*Indépendance Belge*, è riuscito a convincere l'opinione pubblica della necessità dell'una e dell'altra. Egli non ha da dolersi di avere dato il raro spettacolo di un ministro il quale alla vigilia delle elezioni dica al paese la verità nuda e cruda.

« Invano il signor Delyannis ed i suoi amici, adesso come due anni addietro, opposero alla prospettiva di sagrifizi spiegata al paese dal signor Tricupis la promessa di far fronte a tutti i bisogni senza chiedere nuovi sagrifizi ai contribuenti. L'esperienza che la Grecia fece l'anno passato è troppo recente perchè gli elettori si sieno dimenticati delle conseguenze disastrose della loro fiducia nelle assicurazioni del signor Delyannis. Essi sentono che una seria organizzazione dell'esercito e della flotta ed una seria ricostituzione delle finanze non possono più oltre ritardarsi.

« Devesi aggiungere che la riforma elettorale non fu estranea ai risultati delle elezioni. La nuova legge, ingrandendo le circoscrizioni, sostituendo lo scrutinio di lista al voto uninominale, ha reso possibile un movimento di opinione contro di cui sono riuscite impotenti le coalizioni locali, che fino ad ora erano parse ovunque onnipotenti e che non davano il loro appoggio se non ad uomini sui quali esse sapevano di poter fare assegnamento per ottenere la massima parte possibile dei favori del governo.

« Tutti i ministri furono eletti mentre parecchi capifila dell'opposizione rimasero sul terreno, il che, a parere dell'*Indépendance*, dimostra una fiducia abbastanza generale nella durata del gabinetto.

« Due dei capi dell'opposizione, i signori Deligiorgis e Delyannis avevano già manifestato il pensiero di non più accomodarsi nella nuova Camera alla supremazia del signor Delyannis e di costituire gruppi indipendenti. I signori Papamikalopulos, Sotiropulos e Rhalli hanno parimenti fatto intendere che anch'essi non erano più disposti a riconoscere per capo il signor Delyannis. Per modo che la coalizione che nelle elezioni del 1885 vinse il signor Tricupis è sfasciata, ed i brani che il signor Delyannis potrà tuttavia raccoglierne formeranno una ben esigua minoranza da che, sul numero di 150 deputati che compongono l'intera assemblea, 105 furono eletti come ministeriali.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

CAIRO, 25. — Nella scorsa notte Sua Altezza Reale il Principe di Napoli assistette ad un gran ballo dato dal kedive e pel quale erano stati fatti un migliaio di inviti.

Il Principe si intrattenne affabilmente con moltissime persone dell'alta società indigena, delle colonie italiana ed estera.

MASSAUA, 22. - (Ufficiale). — ADEN, 25. — « Niente di nuovo nella situazione: continua tensione fra noi e Ras Alula. Negus sembra opporsi rottura. Prego mandarmi altri 600 uomini circa per fare una dimostrazione militare se diventasse necessaria, ed anche per trar profitto all'occorrenza della presente situazione. — Genè. »

LONDRA, 24. — In seguito all'affermazione del *Daily News*, che il *Foreign-Office* avesse ricevuto notizie allarmanti sull'imminenza di una crisi franco-tedesca, un comunicato del *Foreign-Office* dichiara che esso non ricevette alcuna notizia simile all'asserzione del *Daily-News*. Lord Lyons, ambasciatore d'Inghilterra a Parigi, crede che la Francia sia animata da intenzioni quanto mai pacifiche.

WASHINGTON, 25. — Senato. — Dopo una lunga discussione è stato approvato con 46 voti contro 1 un progetto di legge che autorizza il presidente della repubblica a difendere con tutti i mezzi i diritti dei pescatori americani.

Discorsi violenti contro l'Inghilterra furono pronunciati, specialmente dai senatori Ingalls e Fryl. Questi dichiararono che lo scopo del progetto era di far vedere all'Inghilterra che se continuasse a seguire la sua politica attuale, sarebbe a suo rischio e pericolo e potrebbe anche risultarne una guerra.

CAIRO, 25. — Si conferma che re Menelick coi suoi abissini ha totalmente vinto l'emiro dello Harrar, ha occupato Harrar senza saccheggiare la città e senza massacrare alcun abitante.

L'emiro dello Harrar è fuggito ad Ogaden.

VIENNA, 25. — Secondo la *Neue Freie Presse*, il delegato bulgaro Kaltcheff passò da Vienna domenica scorsa, diretto a Sofia ed è quindi inesatto che egli abbia avuto un'intervista a Milano col principe Alessandro di Battemberg.

LONDRA, 25. — Lo *Standard* ha da Vienna che l'attività spiegata dal ministero della guerra è grandissima, e che sono segnalati movimenti di truppe in Galizia ed in Transilvania.

LONDRA, 25. — I giornali inglesi si occupano, smentendola, della notizia che la Germania abbia chiesto alla Francia spiegazioni riguardo ai suoi armamenti

ADEN, 24. — Si afferma che con l'esercito di re Menelick, nella campagna contro l'Harrar, si trovano alcuni italiani.

PARIGI, 25. — Nel Consiglio dei ministri tenuto stamane le voci allarmanti propagate dai giornali inglesi furono nuovamente smentite. I ministri constatarono non essere giustificate da nessun indizio tali informazioni inesatte, così dal punto di vista militare come dal punto di vista diplomatico.

BERLINO, 25. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dichiara essere falsa la notizia del *Daily News*, che la Germania, cioè, abbia deciso di domandare spiegazioni alla Francia sulla concentrazione di truppe alla frontiera.

PAVIA, 25. — Ieri, nella borgata di Landriano, rovinarono due arcate di una stalla del fittabile Negri, seppellendo sotto le macerie molte donne e bambini ivi riparati dal freddo. Fu operato un pronto salvataggio da parte dei carabinieri e dei contadini guidati dal capitano Rovero dei carabinieri e dal tenente Cioni di artiglieria, da sacerdoti e da altri. Furono tolti dalle macerie due morti e sedici gravemente feriti.

MILANO, 25. — I principi Alessandro e Francesco di Battemberg, sotto i nomi di baroni De Hartenau, accompagnati da un segretario, partirono alle 2,30 pomeridiane per Genova.

BERLINO, 25. — Barth, redattore della *Gazzetta Liberale*, è stato condannato a sei settimane di carcere per aver propagato la falsa voce dell'uccisione del tenente colonnello Von Villaume.

VIENNA, 25. — Secondo la *Politische Correspondenz*, il *Memorandum* di Zankoff al gran visir chiederebbe che anche la presidenza del Consiglio dei ministri sia riservata agli zankovisti, e che il ministero della guerra sia affidato ad un generale russo, possibilmente a Cantacuzene.

Il *Memorandum* chiede inoltre nuove elezioni per la costituzione della Sobranjé, che eleggerà il principe, l'adozione di un candidato russo, un'amnistia generale, il licenziamento dei vecchi soldati, che sarebbero surrogati con nuovi arruolati, e la revisione della Costituzione.

La Porta considera questo *Memorandum* come base dei negoziati con i delegati bulgari, negoziati che debbono cominciare il 29 corrente.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI

RASSEGNA SCIENTIFICO-INDUSTRIALE

SOMMARIO.

Il fluoro — Illuminazione elettrica dei treni ferroviari; la pila primaria Desruelles e il sistema Carswell — Nuovo battello sottomarino — Impiego della pirofuxina nella concia delle pelli — Nuovo meccanismo per la fabbricazione delle viti cilindriche e coniche.

Gli assidui ed intelligenti lavori del signor Moissan sono stati coronati da ottimo successo, essendo egli riuscito ad arricchire la chimica di un nuovo corpo, il fluoro, la cui esistenza era rimasta finora allo stato di semplice supposizione. I chimici, per semplice analogia, avevano classificato questo corpo fra i metalloidi della famiglia del cloro, ritenendo che l'acido fluoridico dovesse essere prodotto da una combinazione analoga a quella dell'acido bromoidrico, dell'acido iodoidrico e dell'acido cloridrico, formati da un atomo di cloro, di bromo o di jodio. Quindi si aveva ragione di supporre che l'acido fluoridico fosse composto d'idrogene e di un corpo semplice ignoto, al quale si era dato il nome di fluoro.

Il modo di preparare l'acido fluoridrico fu indicato da Scheele, da Gay-Lussac e da Thénard. Il celebre Davy, pel quale l'elettricità fu un potentissimo ausiliare, ebbe l'idea di valersi di questo misterioso agente per isolare il fluoro. Frémy scoprì pel primo il modo di preparare l'acido fluoridrico anidro, facendo fare così un gran passo al problema, e se il caso non si fosse immischiato a danno del Frémy, è probabile che il fluoro sarebbe stato isolato da circa venti anni.

Il signor Moissan fu più fortunato dei suoi predecessori.

Allievo prediletto del Frémy, egli ebbe la felice ispirazione di riprendere l'idea manifestata dal Davy facendo agire la corrente elettrica sull'acido fluoridrico anidro preparato secondo il metodo Frémy, e riuscì ad ottenere un gaz che non poteva essere altro che il fluoro. Sulle prime i chimici rimasero indecisi, poichè si manifestò il dubbio che questo gaz potesse essere un perfluoruro di idrogene o miscuglio d'acido fluoridico e d'ozono; ma le esperienze di controllo dimostrarono la insussistenza d'un tale dubbio, confermando pienamente le previsioni del signor Moissan.

Il metodo adoperato da quest'ultimo per isolare il fluoro è semplicissimo.

L'acido è introdotto in un tubo di platino, chiuso alle estremità da due turaccioli costituiti da cilindri di platino a vite contenenti dello spath-fluor o floruro di calcio. Ogni cilindro è attraversato da un filo di platino che serve a dar passaggio alla corrente elettrica destinata a produrre l'elettrolisi. Durante la operazione il tutto è sigillato con gomma lacca.

L'acido fluoridrico essendo introdotto nel tubo di platino, si immerge la parte inferiore nel cloruro di metile e si fa passare la corrente elettrica, prodotta da una ventina di elementi Bunsen, per decomporre il liquido.

L'operatore, mercè la ingegnosa disposizione, rimane al riparo dai funesti effetti dell'acido fluoridrico, e l'elettrolisi può essere prolungata per due o tre ore senza inconvenienti di sorta, il che permette di constatare con sicurezza i resultati della operazione.

Al polo negativo si sviluppa idrogene; al polo positivo si produce invece un gaz comburente, che il signor Moissan riconobbe essere il fluoro.

Le proprietà caratteristiche di questo gaz sono le seguenti:

Esso è completamente assorbito dal mercurio; decompone l'acqua a freddo producendo ossigeno ed acido fluoridrico; riscalda ed infiamma lo zolfo ed il fosforo; la sua presenza trasforma l'iodio in un corpo gazoso; l'arsenico e l'antimonio, quando si trovino in contatto con esso, bruciano con incandescenza, mentre il ferro ed il manganese bruciano con scintille.

Un pezzo di sughero posto alla estremità di un tubo da cui effluisca questo gaz, si carbonizza tosto interamente. Posto infine in presenza dell'alcool, dell'essenza di trementina, del petrolio, dell'etere, della benzina e dello spirito ne provoca la immediata accensione.

Quando la esperienza elettrolitica ha durato più ore, e quando la quantità di acido fluoridrico rimasta al fondo del tubo non è più sufficiente per provocare la separazione dei due gaz, questi si ricombinano a freddo nello stesso apparecchio dando luogo ad una violenta detonazione, la quale si manifesta anche nel caso in cui si venisse ad invertire il senso della corrente, e perciò tutte le volte che si produce del fluoro in un'atmosfera contenente dell'idrogene.

* *

La necessità di una radicale riforma nella illuminazione dei vagoni ferroviarii, è risentita ovunque.

Da ogni parte si fanno tentativi per sostituire alla lampada ad olio tanto incomoda e costosa, un sistema più razionale e soprattutto più efficace ed economico.

Si era molto sperato nell'impiego del gaz compresso e della elettricità, ma tanto l'uno che l'altra non hanno finora dato risultati tali da indurre le Società ferroviarie a procedere ad una completa trasformazione del sistema.

Il gaz compresso, oltre all'avere quasi tutti gli inconvenienti dell'olio, richiede l'impiego di un meccanismo per mantenere sempre costante la pressione, e necessita inoltre la costruzione di gazometri speciali assai costosi.

L'illuminazione elettrica dei treni può farsi con generatori meccanici di elettricità, con accumulatori o con pile primarie. Le dinamo richiedono forza motrice che può essere data direttamente dalla locomotiva o dal movimento stesso dell'asse dei vagoni, nel qual caso è necessario ricorrere al concorso degli accumulatori per sopperire alla mancanza o diminuzione di corrente nei periodi di fermata o di rallentamento. L'impiego degli accumulatori ha pure i suoi gravi inconvenienti, sia per il loro ingente peso in confronto con la quantità d'energia elettrica che possono fornire, sia ancora per la facilità con cui si deteriorano e si consumano. La pila primaria è evidentemente la più adatta, ma la difficoltà principale, e forse unica, consiste nel trovare un tipo che, sotto un volume e peso abbastanza limitato, sia atto a fornire, senza troppo dispendio, l'energia elettrica sufficiente ad alimentare le lampade. L'ideale di un buon sistema d'illuminazione elettrica per i treni, sta appunto nell'impiego di una batteria primaria da collocarsi sotto ciascun vagone, in modo da escludere la necessità dei conduttori di collegamento, che funzioni con perfetta indipendenza senza richiedere frequenti e noiose manipolazioni.

I tentativi per conseguire tale intento sono numerosi, ma, come del resto è ben noto, i resultati non sono stati tali da incoraggiare le Società ferroviarie, specialmente per la circostanza dello impiego dei liquidi corrosivi che le pile primarie implicano.

Il signor Desruelles ha però in gran parte superato le difficoltà colla sua nuova pila a bicromato e a due liquidi.

Il nuovo elemento si compone di una cassetta quadrata in ebanite rivestita esternamente di legno.

La parte superiore ha un foro circolare, il cui diametro corrisponde a quello del vaso poroso. Le pareti laterali interne sono ricoperte di lastre di carbone scannellate, per aumentarne grandemente la superficie attiva.

Il collegamento dei carboni si fa per mezzo di contatti di rame congegnati in modo da evitare le ossidazioni. Il coperchio chiude ermeticamente la cassetta, circondando il vaso poroso. Sul coperchio stesso, che è munito d'un piccolo foro per la sfuggita dei gaz, sono fissati gli zinchi. L'elemento può essere capovolto senza alcun inconveniente.

Il liquido depolarizzante si compone di una soluzione di bicromato di soda in acqua con acido azotico e solforico. Il vaso poroso, entro cui sta lo zinco, contiene il liquido eccitatore costituito d'acqua acidulata al 30 per 0[0, con l'aggiunta di una piccolissima quantità di bisolfato di mercurio.

La forza elettromotrice d'ogni elemento è di 2.19 volts; la resistenza interna è di 0.07 ohms, e perciò in corto circuito la intensità ascende a 31 ampères.

Dalle esperienze eseguite pare che con diciotto di tali elementi posti sotto i vagoni si sieno alimentate per circa 55 ore un numero di lampadine elettriche, la cui intensità corrisponde a 100 candele.

Secondo il signor Desruelles, la spesa complessiva per ogni candela ora ascende, tutto compreso, a lire 0.011. Corrisponde in sostanza a quella del gaz, e perciò è da ritenersi che le prove saranno eseguite su più larga scala per assicurarsi della convenienza economica di queste nuove pile.

Intanto la Nord Britisth Railway sta provando un sistema affatto nuovo proposto da uno dei suoi ingegneri, il sig. T. P. Carswell.

Questi, partendo da un concetto differente, ha immaginato di alimentare le lampade dei treni mediante corrente elettrica generata da macchine fisse collocate nelle varie stazioni e trasmessa per mezzo di un conduttore speciale posto frammezzo alle due rotaje.

I vagoni sono quindi provvisti di puleggie di frizione per la presa della corrente.

L'idea è ingegnosissima, ma non sembra raccomandabile sotto l'aspetto economico, poichè, trattandosi di applicarla su lunghe linee, richiede una spesa di impianto e di manutenzione assai rilevante.

Combinando però tale idea con l'applicazione dei generatori o trasformatori secondarii, è probabile che se ne possa ricavare qualche cosa di utile e di conveniente.

***

I progressi nella navigazione sottomarina sono assai rimarchevoli.

Quasi tutte le grandi potenze marittime hanno in corso di studio o di prova pratica tipi speciali di battelli sottomarini destinati a rendere più efficaci i mezzi di attacco e di difesa.

L'agente motore il più comunemente impiegato è la elettricità, le cui risorse sono inesauribili, specialmente quando la ragione economica non intervenga come ostacolo alle nuove invenzioni.

In Londra si è testè costruito dai signori Fletcher e Fearwell un nuovo battello sottomarino sui piani dei signori Campbell, Wolesley e Lyon. Questo battello, che può immergersi e risalire alla superficie delle acque modificando il suo volume o quello del liquido spostato, è interamente costruito in acciajo ed ha la forma di un fuso lungo 60 piedi inglesi e largo 8. Sposta circa 50 tonnellate. È provvisto di due elici poste in moto da una speciale batteria di accumulatori elettrici capace di sviluppare 45 cavalli di forza per lo spazio di 80 ore, e di fornire contemporaneamente la corrente necessaria per l'alimentazione delle lampade ad incandescenza. Il battello ha lateralmente alcune camere cilindriche mobili che, per mezzo di un meccanismo analogo a quello dei telescopii, possono essere spinte fuori del battello per modificarne il volume e permettere la risalita alla superficie o la discesa sott'acqua alle varie profondità.

È inoltre provvisto di serbatoi pieni d'aria compressa, la cui quantità è sufficiente a rinnovare per tre giorni l'atmosfera.

Alla parte superiore mediana dello scafo è adattata una piccola cupola alta 12 pollici, munita di quattro aperture chiuse con cristalli robustissimi.

L'equipaggio si compone di sei persone.

Le esperienze sono riuscite assai soddisfacenti. In uno di questi esperimenti, il battello è sceso sott'acqua più volte alla profondità di 17 piedi, ed ha eseguito le manovre le più complicate con una facilità e sollecitudine ammirevole.

Sembra che sarà utilizzato dalla marina inglese come torpediniere.

***

Il prof. P. F. Reinsch d'Erlangen in Baviera ha di recente consigliato per la conciatura delle pelli l'impiego di una nuova sostanza dotata di proprietà antisettiche speciali. Si tratta della pirofuxina estratta da quasi tutti i carboni bituminosi. Questa sostanza, posta a contatto dei tessuti epidermici e muscolari, dà luogo a delle combinazioni che resistono perfettamente all'azione prolungata dell'acqua.

Allo stato secco, la pirofuxina è un corpo inodoro, insipido ed insolubile nell'acqua. Diviene solubile nella potassa, nella soda e nell'ammoniaca, ed allora forma un liquido di color bruno. Su tal fatto si basa il seguente processo di preparazione: il carbone, ridotto in piccolissimi pezzi, vien posto in una lisciva di soda caustica, che si riscalda a più riprese fino ad ebollizione; la pirofuxina, separandosi dal carbone, passa nel liquido alcalino, dal quale vien poi separata per mezzo dell'acido carbonico.

Il liquido che si raccoglie ha il peso specifico di 1.025 a 1.03, e contiene per litro da 10 a 20 grammi di pirofuxina, a seconda della qualità dei carboni, i quali, del resto, dopo l'operazione cui vengono sottoposti, conservano le loro primitive proprietà combustibili.

Secondo il signor Reinsch, questo nuovo agente permetterebbe di ridurre sensibilmente non solo la durata del lavoro di conciatura, ma anche la spesa, potendosi col suo impiego realizzare una economia del 25 p. 0/0 circa.

Non v'ha dubbio che, verificandosi un tal fatto, si dovrà ben presto procedere ad una radicale trasformazione nei processi di una industria la quale ha finora fruito ben poco delle scoperte della chimica moderna. Tutto però sta nel constatare se effettivamente il nuovo sistema di concia sia atto a dare dei prodotti di qualità ottima sotto ogni rapporto.

***

La adozione di regole universali nella fabbricazione delle viti, è uno dei più vivi desiderii dei costruttori meccanici, i quali, stante la estrema varietà dei passi di vite ed il numero limitato degli ingranaggi di cui possono disporre, incontrano non lievi difficoltà nel fabbricare con una certa approssimazione le viti necessarie per la riparazione delle macchine che provengono dall'estero e specialmente dall'Inghilterra e dall'America ove, come ognun sa, il sistema metrico-decimale non essendo ancora stato praticamente adottato, si continua a fare uso delle giudiziose proporzioni indicate da Whitworth.

L'approssimazione alla quale generalmente si arriva è per lo più sufficiente, ma non è mai rigorosa e richiede inoltre uno spreco di tempo prezioso per la scelta e la combinazione degli ingranaggi.

Nell'intento ora di eliminare siffatti inconvenienti, i fratelli Pesant hanno ideato la costruzione di un meccanismo che, fissato sul tornio parallelo, permette di eseguire una infinita varietà di passi con un numero limitato d'ingranaggi.

La caratteristica principale di questo nuovo meccanismo consiste nell'impiego d'una vite a inclinazione variabile fissata al banco, munita di settore graduato e destinata a regolare il movimento del carretto o supporto fisso. Quest'ultimo è stato naturalmente modificato in guisa da potere, col concorso di una vite senza fine e di un albero intermediario di trasmissione, ricevere il movimento della vite regolatrice a inclinazione variabile.

Il meccanismo, semplice e solido, può essere montato e smontato con tutta facilità. La graduazione del settore corrisponde a tutti i passi di vite incominciando da 0.5 di millimetro fino a 10 millimetri cioè 900 passi differenti progredendo per decimi e centesimi di millimetro.

Ogni apparecchio è munito di una tavola indicante il numero e la disposizione degli ingranaggi che del resto è molto semplice.

Il meccanismo consente l'inversione anche a ritorno rapido del movimento, e la fabbricazione delle viti coniche per le quali però occorre l'impiego di una contro-punta eccentrica.

Questo strumento è utilissimo nelle officine di riparazioni, nelle filande, nelle cartiere e a bordo delle grandi navi ove la eccezionale quantità di meccanismi impiegati esige una numerosa serie di madreviti il cui lavoro riesce sempre meno perfetto di quello fatto al tornio.

F. F.

R. Accademia dei Lincei

Concorsi a premi

Conformandosi all'articolo 5 del R. decreto che regola i premi del Ministero della pubblica istruzione, la R. Accademia dei Lincei ha deliberato che venga aperto il concorso a due premi di lire 4000 ognuno, da conferirsi alle due migliori Memorie, che su ciascuno dei temi seguenti, saranno presentate all'Accademia prima del 31 dicembre 1889.

A questo concorso, oltre agl'insegnanti delle scuole secondarie, possono prendere parte anche i professori ed assistenti delle Università e scuole universitarie e superiori.

1° « I marchesi di Monferrato in Italia e in Oriente durante i secoli XII e XIII. »

Premesse le notizie genealogiche intorno alla Casa di Monferrato, secondo gli studi più recenti, si esporranno: 1° Le condizioni politiche dell'Italia superiore al tempo di Guglielmo IV il Vecchio; 2° Le imprese dei marchesi di Monferrato nella seconda, terza e quarta crociata e i loro successi nell'Oriente latino; 3° Si darà pure notizia degli italiani che seguirono i marchesi in Oriente, e della gaia scienza che dalla Francia, passando le Alpi trovò ospizio e culto nella Corte di Monferrato.

2° « Dell'istoriografia annalistica in Italia dal secolo XVI al XVIII, ragguagliando più particolarmente tra loro gli « Annali » del Baronio con quelli del Muratori, e discutendo, giusta l'odierno criterio della scienza, il materiale storico e la critica, di cui quegli illustri italiani si valsero. »

Il Presidente: F. BRIOSCHI.

L'accademico segretario: D. CARUTTI.

TELEGRAMMA METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 25 gennaio 1887.

In Europa centro di alta pressione in Ungheria (780); bassa al nord dell'Inghilterra e al nord-ovest della Scandinavia (745).

In Italia nelle 24 ore, barometro salito ovunque dai 3 ai 5 millimetri.

Venti deboli di tramontana.

Temperatura relativamente mite.

Stamani cielo sereno sul versante Tirreno dell'Italia centrale, nuvoloso o nebbioso altrove

Barometro variabile da 771 a Cagliari e Girgenti, a 776 valle Padana.

Venti deboli settentrionali.

Mare calmo.

Probabilità:

Venti deboli a freschi specialmente del primo quadrante.
Cielo sereno o nebbioso.
Brina e gelo al nord.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

24 GENNAIO 1887.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare .	770,5	770,3	769,4	770 9
Termometro . . .	2,8	9,1	11,3	5,8
Umidità relativa .	86	64	56	82
Umidità assoluta	4,83	5,58	5,58	5,64
Vento	N	NNE	NNE	calma
Velocità in Km. .	0,0	0,5	0,5	0,0
Cielo.	caliginoso	caliginoso	caliginoso	caliginoso

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 11,7 - R. = 9,36 — Min. C. = 2,5 - R. = 2.00

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 25 gennaio.

Stazioni	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	5,6	— 3,3
Domodossola. . . .	sereno	—	4,3	— 2,8
Milano.	coperto	—	6,5	— 2,2
Verona	nebbioso	—	11.1	1,2
Venezia.	coperto	legg. mosso	8,8	0,2
Torino	nebbioso	—	3,3	— 4,1
Alessandria.	nebbioso	—	— 0,8	— 9,3
Parma.	nebbioso	—	5,6	— 0,3
Modena	coperto	—	6,9	0,2
Genova	1¦4 coperto	legg. mosso	13,5	5,4
Forlì.	3¦4 coperto	—	7,0	0,4
Pesaro	1¦4 coperto	legg. mosso	7,5	0,9
Porto Maurizio. . .	sereno	calmo	13,1	5,2
Firenze	sereno	—	11,4	0,6
Urbino	coperto	—	6,3	1,1
Ancona	sereno	calmo	7,0	4,0
Livorno.	4¦4 coperto	calmo	12,2	5,0
Perugia	sereno	—	9,2	2,4
Camerino	3¦4 coperto	—	5,0	0,5
Portoferraio.	sereno	calmo	12,8	9,0
Chieti	coperto	—	8,7	0,1
Aquila	coperto	—	7,9	— 1,2
Roma	sereno	—	11,7	0,8
Agnone	sereno	—	10,1	— 0,6
Foggia	1¦4 coperto	—	13,2	1,4
Bari.	1¦4 coperto	legg. mosso	11,7	4,5
Napoli.	sereno	calmo	11,5	7,0
Portotorres.	coperto	calmo	—	—
Potenza	coperto	—	6,3	1,0
Lecce	1¦4 coperto	—	12,8	6,8
Cosenza.	1.2 coperto	—	10,2	6,4
Cagliari	3¦4 coperto	calmo	12,0	5,5
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria . .	—	—	—	—
Palermo.	coperto	calmo	14,8	5,6
Catania	coperto	legg. mosso	14,1	6,8
Caltanissetta	coperto	—	10,4	2,9
Porto Empedocle .	3¦4 coperto	calmo	12,8	10,2
Siracusa.	coperto	mosso	14,0	9,0

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

25 GENNAIO 1887.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare. .	773,6	774,4	774.2	776,5
Termometro . . .	1,6	9,8	11,8	8,6
Umidità relativa .	89	62	58	78
Umidità assoluta .	4,58	5,59	5,96	6,53
Vento	N	N	calma	calma
Velocità in Km. .	2,5	1,0	0,0	0,0
Cielo.	sereno caligine	sereno	cumuli	nebbione

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 12,0 - R. = 9,60 — Min. C. = 0,8 - R. = 0,64.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 25 gennaio 1887.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI NOMINALI
					Corso Med.	
RENDITA 5 0/0 { prima grida	1° gennaio 1887	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 { seconda grida	—	—	—	97 60	97 60	»
Detta 3 0/0 { prima grida	1° ottobre 1886	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 { seconda grida	—	—	—	»	»	68 »
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	1° ottobre 1886	—	—	»	»	100 »
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	99 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	99 »
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1886	—	—	»	»	100 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima Emissione	1° ottobre 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda Emissione	id.	500	500	»	»	495 »
Dette 4 0/0 terza Emissione	—	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° ottobre 1886	500	500	»	»	495
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	id.	500	500	»	»	497 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1887	500	500	»	»	760 »
Dette Ferrovie Mediterranee	id.	—	—	»	»	580 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	id.	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione	1° ottobre 1886	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Complementari	1° gennaio 1886	200	200	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1887	1000	750	»	»	2270 »
Dette Banca Romana	1° gennaio 1887	1000	1000	»	»	1200 »
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	1130 »
Dette Banca Tiberina	id	250	200	»	»	600 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1886	500	500	»	»	845 »
Dette Banca Provinciale	id.	—	—	»	»	300 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° gennaio 1887	500	400	»	»	1005 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° gennaio 1887	500	500	»	»	605 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° ottobre 1886	500	500	»	»	1865 »
Dette Società detta (Certificati provvisori)	id.	500	333	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Azioni stampigliate	1° gennaio 1887	500	500	»	»	2280 »
Dette Società Acqua Marcia (Certificati provvisori)	—	500	450	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1887	500	250	»	»	620 »
Dette Società Immobiliare	id.	500	270	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	340 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	id.	—	—	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1886	—	—	»	»	110 »
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	id.	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1887	250	250	»	»	400 »
Dette Società delle Miniere e Fon. di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	260 »
Dette Società dei Materiali Laterizi	1° ottobre 1886	250	250	»	»	420 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1886	500	100	»	»	506 »
Dette Fondiarie Vita	id.	250	125	»	»	298 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1886	500	500	507 »	507 »	»
Dette Società Immobiliare 4 0/0	id.	250	250	»	»	239 »
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1886	—	—	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1886	500	500	»	»	329 »
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1886	—	—	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1886	500	500	»	»	329 »
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	—	—	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	1° luglio 1886	500	500	»	»	510 »
Titoli a quotazione speciale.						
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1886	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	100 05
	Parigi	chèques	»	»	»
5 0/0	Londra	90 g.	»	»	25 24
	Londra	chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
	Germania	chèques	»	»	»

Risposta dei premi } Gennaio
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . id.
Liquidazione . . . . id.

Sconto di Banca 5 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Per il Sindaco: PERICOLI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita 5 0/0 1ª grida 97 68, 98, 98 05 fine corr.

Az. Banca Generale 718 fine corr.

Az. Soc. Immobil. 1260, 1262, 1263, 1265, 1267, 1270 fine corr.

Az. Soc. Anon. Tramway Omnibus 354 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 24 gennaio 1887:

Consolidato 5 0/0 lire 98 808.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 96 638.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 67 870.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 66 576.

V. TROCCHI: *Presidente*.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente*, — Roma, Tip. della *Gazzetta Ufficiale*.

DIREZIONE TERRITORIALE N. 3 di Commissariato Militare del I° Corpo d'Armata (Torino)

Avviso d'Asta.

Si notifica che nel giorno 10 febbraio 1887, alle ore due pomeridiane, si procederà in Torino presso questa Direzione, via San Francesco da Paola, numero 7, piano primo, avanti il signor direttore, a pubblico incanto, unico e definitivo, a partiti segreti, per l'appalto della seguente provvista:

INDICAZIONE DELLA PROVVISTA	Quantità da provvedersi	Reparto in lotti	Quantità per caduun lotto	Somma richiesta a cauzione per ogni lotto
Coperte di lana da campo . . N.	40000	40	1000	500

AVVERTENZE. — La consegna dovrà essere effettuata nel magazzino centrale militare di Torino pel giorno 1° luglio 1887, purchè l'avviso di approvazione dei contratti venga dato ai rispettivi deliberatari non più tardi del mese di febbraio prossimo venturo: ove ciò non si verificasse, entro il termine di 120 giorni decorribili dal giorno successivo a quello in cui verrà partecipata l'approvazione suddetta.

I fornitori avranno però facoltà di anticipare la introduzione, ma coll'espressa condizione che ad ogni modo i pagamenti della provvista non verranno effettuati prima di luglio 1887.

I fornitori, nel caso di dichiarazione di rivedibilità o di rifiuto delle robe da loro presentate, non potranno ricorrere, alla Commissione divisionale di appello, ed in via di grazia, al comandante del Corpo d'armata pel giudizio definitivo; dovendo tali vertenze essere sottoposte esclusivamente all'esame e giudizio della Commissione centrale in Roma, istituita con Regio decreto 5 ottobre 1886, di cui è cenno al § 11 del nuovo capitolato generale.

I capitoli generali d'oneri pei contratti relativi alle provviste del vestiario ed equipaggiamento militare (edizione ottobre 1886) e quelli speciali per la provvista delle coperte di lana, da campo che regolano la suddetta provvista, sono visibili presso questa Direzione e presso tutte le altre Direzioni, le Sezioni staccate, gli uffici locali di Commissariato militare del Regno, il campione è visibile presso questa Direzione, e presso quelle di Firenze e Napoli.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, ed il deliberamento seguirà in questo unico e definitivo incanto, giusta gli articoli 87 (comma A) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 a favore di colui che avrà nel proprio partito segreto offerto un prezzo per ogni coperta maggiormente inferiore od almeno uguale a quello stabilito dal Ministero della guerra nella scheda segreta, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il prezzo offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità presiedente l'asta.

Le offerte dovranno essere scritte su carta filigranata, col bollo ordinario da una lira, firmate e suggellate a ceralacca, diversamente saranno respinte.

Per essere ammessi a presentare le loro offerte dovranno gli accorrenti rimettere alla Direzione di Commissariato militare suddetta, e prima dell'apertura dell'asta, la ricevuta comprovante il deposito fatto nella Tesoreria Provinciale di Torino, o in quelle delle città dove hanno sede le Direzioni, le Sezioni e gli uffici locali di Commissariato militare, di un valore corrispondente alla somma indicata nel sovradescritto specchio, a seconda del numero dei lotti per cui intendono concorrere, avvertendo che, ove trattisi di depositi fatti col mezzo di cartelle del Debito Pubblico del Regno, tali titoli non saranno ricevuti che pel valore ragguagliato a quello del corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà effettuato il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Saranno respinte le offerte condizionate.

Le offerte per telegramma non saranno ammesse.

Si avverte che in questo incanto si procederà al deliberamento anche quando si presentasse un solo offerente.

Sarà in facoltà degli aspiranti all'impresa di presentare offerte suggellate a tutte le Direzioni, Sezioni od Uffici di Commissariato militare del Regno, avvertendo però che non sarà tenuto conto di quelle che non giungessero a questa Direzione prima della dichiarata apertura dell'asta, e non fossero accompagnate dalla ricevuta originale od in copia del deposito prescritto a cauzione.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e suggellate nel modo suindicato al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'eseguito deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso dello asto.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Le spese tutte degli incanti e del contratto, cioè di carta bollata, di copia, di diritti di segreteria, di stampa, di pubblicazione degli avvisi d'asta, d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio periodico della Regia Prefettura di Torino, di posta, ed altre relative, sono a carico dei deliberatari, come pure sono a loro carico le spese per la tassa di registro, giusta le vigenti leggi.

Torino, addì 22 gennaio 1887.

Per la Direzione
Il Capitano Commissario: E. GAZZERA.

3741

Direzione del Genio Militare di Venezia

Avviso d'Asta (N. 42).

Si fa noto che nel giorno 17 febbraio 1887, alle ore 2 pomeridiane, si procederà in Venezia, avanti al Direttore del Genio Militare, e nel locale della Direzione suddetta, Campo Sant'Angelo n. 3549, a mezzo di pubblico ed unico incanto definitivo a partiti segreti in base agli articoli 87 e 90 del Regolamento approvato con R. Decreto 4 maggio 1885 n. 3074, all'appalto seguente:

Adattamento di locali e costruzione di nuovi fabbricati per la sistemazione definitiva dell'accasermamento del reggimento alpino nel recinto erariale già Celotti in Conegliano, da eseguirsi nel termine di giorni trecentocinquanta, per l'ammontare di lire 130,000.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione del Genio in Venezia nelle ore d'ufficio.

L'appalto sarà definitivamente aggiudicato in detto unico incanto al migliore offerente quand'anche fosse un solo, semprechè l'offerta sia maggiore od almeno uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopochè saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta da pronunziarsi, seduta stante, dall'Autorità presiedente l'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte estese su carta filogranata col bollo ordinario di una lira (carta bollata), senza riserve o condizioni, sottoscritte e chiuse in piego suggellato, alla Commissione all'ora dell'incanto; e, separatamente dal detto piego, esibiranno i seguenti tre documenti:

1. Il documento constatante di aver depositato presso questa Direzione o presso le Intendenze di finanza di Venezia e Treviso il deposito di lire tredicimila in contanti od in titoli di rendita dello Stato al portatore, al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui viene eseguito il deposito.

I depositi presso questa Direzione saranno ricevuti dalle ore 8 alle 11 ant. del giorno d'incanto.

2. Il certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati.

3. Un attestato rilasciato dal prefetto o sottoprefetto infra sei mesi anteriori alla data in cui è tenuta l'asta (e da presentarsi alla Direzione del Genio non meno di quattro giorni prima dell'incanto), il quale valga ad assicurare che l'aspirante abbia dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento, o nella Direzione di altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private.

Sarà anche facoltativo agli aspiranti all'impresa, giusta l'articolo 87 del ripetuto regolamento, di far pervenire le loro offerte come sopra chiuse in piego suggellate, accompagnate dai documenti 1, 2 e 3 (previo la rimessione in tempo di quello 3) dirette all'autorità che presiede l'asta, o per mezzo di altri uffici, o per mezzo della posta, ovvero consegnandole personalmente o facendole consegnare. Di questi partiti però non se ne terrà alcun conto se non giungeranno a questa Direzione prima dell'apertura dell'incanto.

L'Amministrazione si riserva però, secondo l'articolo 79 del regolamento di contabilità generale dello Stato, piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante la presentazione dei documenti sopra indicati, e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie, ed altre relative sono a carico del deliberatario, il quale all'atto della firma del contratto dovrà depositare lire 1200 per anticipo delle spese stesse.

Venezia, 23 gennaio 1887.

Per la Direzione
Il Segretario: S. BONELLI.

3757

N. 9.

Ministero dei Lavori Pubblici

Regio Ispettorato Generale delle Strade Ferrate

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimeridiane del 5 febbraio p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi l'ispettore generale delle strade ferrate, e presso la Regia Prefettura di Macerata, avanti il Prefetto, si addiverrà simultaneamente col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tronco della ferrovia Macerata-Albacina, compreso fra la stazione di Urbisaglia (esclusa) in contrada Sforzacosta e quella di Tolentino (esclusa), in provincia di Macerata, non comprese le espropriazioni stabili e la provvista del ferro d'armamento della via, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 761,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati ufficii le loro offerte, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate.

L'impresa sarà quindi deliberata a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale, per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, come pure del capitolato speciale e dell'elenco dei prezzi rispettivamente in data 15 gennaio 1887 e 18 gennaio 1886, colle modificazioni in data 20 gennaio 1887, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Macerata.

I lavori dovranno essere completamente compiuti nel termine di mesi dodici (12) a far tempo dal giorno in cui si intraprenderà la consegna.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo all'incanto dal l'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente o la persona, che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in L. 38,000 e in L. 76,000 quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Pel presente appalto non saranno pubblicati i soliti avvisi di deliberamento; e perciò si fa noto che il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, scadrà col mezzogiorno del 10 febbraio 1887.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 24 gennaio 1887.

3763 *Il Capo-sezione:* M. FRIGERI.

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale delle Gabelle

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

AVVISO D'ASTA.

In esecuzione dell'art. 3 del R. decreto del 7 gennaio 1875, n. 2236 (Serie 2ª), devesi procedere all'appalto della rivendita n. 109, comune di Roma, in piazza della Maddalena nel circondario di Roma nella provincia di Roma.

Il reddito medio lordo della rivendita fu nell'ultimo triennio di lire 2404, cioè:

nel 1882 1883. . . . . L. 2639 28
nel 1883 1884. . . . . » 1989 40
nel 1884 1885. . . . . » 1583 33

A tale effetto nel giorno 12 del mese di febbraio, anno 1887, alle ore 3 pomeridiane, sarà tenuto nell'ufficio dell'Intendenza in Roma l'asta ad offerte segrete sull'offerta di lire 400 di annuo canone.

La rivendita suddetta deve levare i generi dal Magazzino privative in Roma 2° Circondario.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato, ostensibile presso il Ministero delle Finanze (Direzione generale delle gabelle), presso l'Intendenza di finanza e presso l'ufficio di vendita dei generi di privativa.

L'appalto sarà tenuto colle norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero aspirare al conferimento di detto esercizio, dovranno presentare, nel giorno e nell'ora suindicata, in piego suggellato, la loro offerta in iscritto all'ufficio d'Intendenza in Roma, e conforme al modello posto in calce al presente avviso.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Essere stese sopra carta da bollo da una lira;
2. Esprimere in tutte lettere l'annuo canone offerto;
3. Essere garantite mediante deposito di lire 240 40, corrispondente al decimo del presuntivo reddito suesposto. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o buoni del Tesoro, ovvero in rendita consolidata italiana, calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno;
4. Essere corredate di un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o contenenti restrizione o deviazione dalle condizioni stabilite, o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite nel ripetuto capitolato a favore di quell'aspirante che avrà offerto il canone maggiore, semprechè sia superiore o almeno eguale a quello portato dalla scheda dell'Amministrazione.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli altri aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto fino al momento della stipulazione del contratto e della prestazione della cauzione stabilita dall'articolo 4 del capitolato d'oneri.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni quindici l'offerta di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'appalto, quella per la inserzione dei medesimi nel Giornale della provincia o nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* (quando ne sia il caso), le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Roma, il 24 gennaio 1887.

Per l'Intendente: CAPORALI.

Offerta.

Io sottoscritto mi obbligo di assumere l'esercizio della rivendita dei sali e tabacchi, n. 109 nel comune di Roma, in piazza della Maddalena, in base all'avviso d'appalto (data e numero) pubblicato dall'ufficio d'Intendenza in Roma, sotto l'esatta osservanza del relativo capitolato d'oneri, e di pagare a tale effetto il canone annuo di lire (in lettere e cifre)

Unisco i documenti richiesti dal suddetto avviso.

Sottoscritto NN.
(condizione e domicilio dell'offerente)

Al di fuori:

Offerta per l'appalto della rivendita dei sali e tabacchi, n. 109, nel comune di Roma, in piazza della Maddalena. 3776

Intendenza di Finanza in Cuneo

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita sottoindicata, la quale sarà conferita a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (serie 2ª).

Comune in cui è situata la rivendita	Frazione o Via	Num. della rivendita	Magazzino o Spaccio a cui la rivendita è assegnata per le levate dei generi	Reddito lordo
Cavallermaggiore	Madonna del Pilone	3	Magazzino di Bra	150 (1)

(1) Reddito presunto, essendo la rivendita di nuova istituzione.

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Foglio periodico degli Annunzi legali della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese di pubblicazione del presente staranno a carico del concessionario.

Cuneo, 22 gennaio 1887.

3733 *L'Intendente:* MONTEMERLO.

(1ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI BANDO.

Si rende noto che nell'udienza che si terrà dal Tribunale di Frosinone li 4 marzo 1887, alle ore 11 antim., ad istanza di Maria Marella e suoi figli Giuseppe ed altri Lucarini, si procederà alla vendita, in odio di Giacinto Marella e suoi figli nati e da nascere, dei seguenti fondi posti nel territorio di Villa S. Stefano, a prezzo di stima ribassato di otto decimi:

1. Terreno in contrada Martella, di are 62 50, mappa 734, stimato lire 178.
2. Simile con farnie e castagni, contrada Perasano, di are 28, mappa 436, stimato lire 136 80.
3. Simile nella stessa contrada, di are 17 50, mappa 390, stimato lire 79.
4. Simile contrada Fontana Carbone, di are 77 20, mappa 2079, stimato lire 106 60.
5. Simile vitato, contrada Vallefredda, diviso in quattro appezzamenti, di are 41 80, stimato lire 153 60.
6. Simile ortivo, di are 3 e cent. 60, mappa n. 1489, contrada Pagliar Palombo, stimato lire 69 60.
7. Simile ortivo asciutto, contrada Valle Rea, mappa n. 1298, stimato lire 34 40.
8. Simile, contrada Ciglio, di are 43 80, mappa nn. 829 e 834, stimato lire 103 59.
9. Simile, contrada Addrenta, di are 47 70, mappa 1420, stimato lire 164 40.
10. Simile olivato, contrada S. Catarina, di are 45 20, mappa nn. 692 e 694, stimato lire 192 40.
11. Simile ortivo, contrada Fontana Nuova, di are 6 40, mappa 1438, stimato lire 95 80.
12. Simile olivato, contrada Pagliar Palombo, di are 33 20, mappa 334 e 336, stimato lire 26.
13. Simile, contrada Colli, di are 29 50, mappa n. 1761. Questo terreno, e l'altro n. 1751, sono compresi nel terreno degli eredi Lucarini, e da questi posseduti, e stimato lire 81.
14. Simile, contrada Valle Fredda, di are 36, mappa n. 1825, stimato lire 78 40.
15. Simile, contrada Sparello, di are 40 80, mappa 1859, stimato lire 119 20.
16. Simile boschivo, contrada Valle Fredda, di are 19, mappa 1865, stimato lire 49 80.
17. Simile vitato, contrada Valle San Giovanni, di are 18, mappa 1766, stimato lire 80 40.
18. Simile, contrada Vallefredda e Santa Maria La Stella, di are 25, mappa 1958, stimato lire 94 20.
19. Simile, contrada Valle Fredda, di are 38 50, mappa 1996, stimato lire 50.
20. Simile in parte olivato, contrada Le Ferraro, di are 38 80, mappa n. 2155, stimato lire 176 40.
21. Simile contrada Prati Signori, o Prato Casana di are 21 90, mappa 1595, stimato lire 131 40.
22. Simile in parte olivato, e parte vitato in contrada Porcirri di are 96 70, mappa num. 1923 e 987, stimato lire 255 20.
23. Simile contrada Fontanelle di are 28 40, mappa num. 1004 e 1005 e 1006, stimato lire 74 50.

Condizioni della vendita.

1. La vendita avrà luogo in tanti lotti quanti sono li fondi, e gl'incanti si apriranno sul prezzo di stima diminuito rispettivamente di otto decimi.
2. L'aggiudicatario prenderà gli immobili nello stato in cui si trovano con tutte le servitù attive e passive.
3. Qualora su detti fondi vi gravitano canoni ed altri pesi, l'aggiudicatario avrà il diritto a farsene rivalere, ritenendo dal prezzo il corrispondente capitale.
4. Le spese della sentenza di vendita, registro, trascrizione, e le altre occorrenti a carico dell'aggiudicatario.
5. Deposito dell'oblatore del decimo del prezzo, ed una somma per le spese, che si fissa in lire 150, per ciascun lotto.
6. Il prezzo rimarrà nelle mani dell'aggiudicatario per pagarlo ai creditori pagando gl'interessi al 5 per 0[0 dal dì in cui addiverrà definitiva la vendita.

Ordina ai creditori iscritti di depositare in questa cancelleria entro 30 giorni dalla notizia del presente le loro dimande di collocazione coi documenti pel giudizio di graduazione, del quale venne delegato il signor giudice avv. Camillo Ricciardelli.

Frosinone, li 19 gennaio 1887.

3760 G. BARTOLI vicecanc.

(1ª *pubblicazione*)

AVVISO DI VENDITA.

Si rende noto che avanti il Tribunale di Velletri, nell'udienza del 23 febbraio 1887, alle ore 11 antim., ad istanza di Palmira Giannini, ammessa al gratuito patrocinio con decreto 4 ottobre 1884, avrà luogo l'incanto per la vendita dei seguenti immobili, a danno dei fratelli Pizi, colle condizioni espresse nel bando relativo, aprendosi l'incanto per i fondi pel complessivo prezzo di lire 1242 73, ed in difetto in lotti separati.

1º lotto — Casa di abitazione nell'interno di Sermoneta, in via della Valle, numero civico 4, per lire 452 68.

2º lotto — Terreno vignato, cannetato e seminativo, in contrada Pozzo Vione, per lire 423 84.

3º lotto — Terreno seminativo in contrada Merluzzo, e terreno seminativo in contrada Madonna delle Grazie, pel complessivo prezzo di lire 185 65.

4º lotto — Terreno seminativo in contrada Rio. Terreno prativo in contrada Monte Gallo, pel complessivo prezzo di lire 180 56.

Velletri, 16 gennaio 1887.

3759 PIETRO AVV. VAGNOZZI.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile di Cagliari,

Visti gli articoli 10 e 135 della legge notarile, e 25 e 28 del regolamento per l'esecuzione della stessa legge.

Rende noto

Essere aperto il concorso generale ai vacanti uffici di notaro di questo distretto con residenza nei comuni di Samassi, Fluminimaggiore.

I concorrenti dovranno presentare la loro domanda diretta al Consiglio, corredata dei necessari documenti, nel termine di quaranta giorni, a decorrere da quello nel quale saranno adempiute tutte le pubblicazioni prescritte dal succitato articolo 25 del regolamento.

Cagliari, 22 gennaio 1887.

3751 Il pres. E. ARU.

AVVISO.

Giusta facoltà ricevuta con decreto Ministeriale del 20 gennaio 1886, Mariano Crisanti, d'ignoti, nato in San Vito dei Normanni e residente in Carovigno fa noto che egli intende cambiare il suo cognome in quello di Brandi appartenente al suo padre educativo.

Invita perciò tutti coloro che hanno interesse a produrno opposizione nei modi e termini di legge.

San Vito dei Normanni, 15 gennaio 1887.

3752 MARIANO CRISANTI.

Intendenza di Finanza in Cosenza

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle rivendite qui appresso indicate.

Le rivendite saranno conferite a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'iscrizione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico dei concessionarii.

N. progressivo	Comune	Borgata	Numero della rivendita	Spaccio	Reddito
1	Cariati	Terravecchia	1	Rossano	50 »
2	Cosenza	Donnici sott.	13	Cosenza	50 »
3	Lappano	Altavilla	2	Idem	50 »
4	Morano Cal.	»	2	Castrovillari	108 93
5	Mongrassano	»	2	Montalto	51 17
6	Roseto Capo S.co	»	1	Amandolara	238 33
7	S. Vincenzo la C.ta	»	1	Montalto	46 10
8	Terrati	»	1	Amantea	21 64
9	Spezzano Alb.se	»	3	Lungro	230 37
10	Acri	Pagania	7	Bisignano	40 »
11	Lago	»	1	Amantea	352 02
12	Dipignano	Tessano	2	Cosenza	81 58
13	Longobardi	Marina	3	Amantea	115 44
14	Pietrapaola	»	1	Rossano	158 15
15	Altilia	»	1	Cosenza	67 01
16	Spezzano Grande	Camigliatello	3	Idem	50 »
17	Celico	Manneto	2	Idem	50 »
18	Paterno	Calendini	2	Idem	195 07
19	Buonvicino	»	1	Belvedere	169 63
20	Mendicino	»	1	Cosenza	118 77
21	Tarsia	»	2	Lungro	400 »

Cosenza, addì 14 gennaio 1887.

3685 *Per l'Intendente*: F. MORACE.

Intendenza di finanza di Porto Maurizio

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle sottoindicate rivendite che saranno conferite a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

1. Rivendita n. 1 di Diano S. Pietro assegnata per le leve al magazzino di Oneglia del presunto annuo reddito lordo lire 443 93.
2. Rivendita n. 1 di Pornassio (frazione S. Luigi) assegnata per le leve allo spaccio all'ingrosso di Pieve Teco del presunto annuo reddito lordo di lire 300.
3. Rivendita n. 1 di Borgo Sant'Agata assegnata per le leve al magazzino di Oneglia del presunto annuo reddito lordo di lire 163 86.
4. Nuova rivendita di Sarola assegnata al magazzino di Oneglia del presunto annuo reddito di lire 80, con avvertenza che per speciale deliberazione del Consiglio comunale, debitamente approvata, il Comune di Sarola ha stanziato nel proprio bilancio la somma di lire 20, quale annuo compenso al rivenditore, ed ha stabilito di provvedere altresì la bottega.

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta bollata da centesimi 50, corredate dal certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune dove risiede l'aspirante, della fede di specchietto rilasciato dall'autorità giudiziaria, dello attestato comprovante lo stato economico e di famiglia, e del concorrente e dai documenti comprovanti i titoli che potessero militare in loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso saranno a carico dei concessionari.

Porto Maurizio, addì 19 gennaio 1887.

3684 *L'Intendente*: LENCHANTIN.

MINISTERO DELL'INTERNO — DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI

AVVISO D'ASTA

per l'appalto del servizio di mantenimento delle Colonie penali nelle isole dell'Asinara e della Maddalena.

Nel giorno di lunedì 11 febbraio p. v., alle ore 1 pom. avranno luogo, presso la Prefettura di Sassari, gli incanti per l'appalto in separati lotti del servizio di mantenimento nelle suindicate Colonie penali.

Gl'incanti saranno tenuti alla presenza del signor prefetto o di quell'ufficiale che da esso venisse appositamente delegato, col metodo dei partiti segreti, e il deliberamento avrà luogo alle seguenti condizioni generali, a quelle speciali riportate qui in calce, ed alle altre risultanti per ciascun lotto dalla tavola inserta nel presente avviso.

Condizioni generali.

1. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, edizione 1885, limitatamente alle disposizioni segnate nella colonna 8ª della tavola sottostante.

2. L'appalto avrà principio al 1° di aprile 1887 e terminerà il 30 giugno 1892.

3. Il numero complessivo delle giornate di presenza che, durante l'appalto, dànno diritto alla percezione della diaria, ai termini dell'articolo 3° dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 5ª della tavola suddetta.

4. L'asta sarà aperta sul prezzo indicato nella colonna 4ª della tavola per ognuna delle giornate di presenza utili, ai termini dell'art 3° dei capitoli d'oneri. L'asta sarà tenuta col metodo dei partiti segreti, e verrà osservato il disposto dal titolo secondo, capo terzo, sezione prima, del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato in data 4 maggio 1885, n. 3074 (Serie 3ª), pei contratti a farsi con formalità d'incanto. La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avranno luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto del regolamento predetto.

5. Le offerte di ribasso dovranno farsi sul prezzo fissato nella colonna 4ª della tavola.

6. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture indicate nell'articolo 69 dei capitoli, non che quello di cui alla quinta delle sottoindicate condizioni speciali, non sono soggetti a ribasso.

7. La offerta dovrà essere in carta bollata, debitamente sottoscritta e suggellata, ed accompagnata da certificato comprovante il fatto deposito in una Tesoreria provinciale del Regno della somma indicata nella colonna 6ª della tavola, in contanti od in biglietti di Banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto ai concorrenti non rimasti aggiudicatari.

8. Le donne sono escluse dall'appalto.

9. L'appalto sarà deliberato al miglior offerente, purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dal Ministero in apposita scheda suggellata: in caso di offerte pari si procederà nella medesima adunanza ad una licitazione fra i loro autori nei modi stabiliti dall'art. 88 del regolamento sulla contabilità precitato.

10. In caso di deliberamento il termine utile per presentare offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, scadrà nel giorno di mercoledì 2 marzo p. v. alle ore 12 meridiane.

11. Avvenendo la aggiudicazione, il deliberatario dovrà, entro otto giorni dalla data della medesima, stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare, a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato, un'annua rendita del Debito Pubblico italiano per la somma indicata nella colonna 7ª della tavola sottostante od un capitale, in contanti o biglietti di Banca aventi corso legale, corrispondente alla rendita stessa valutata al corso di Borsa.

Il deliberatario, omettendo di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, perderà il deposito di cui è parola alla colonna 6ª della tavola, il quale cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione.

12. Le spese tutte di pubblicazione, asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto, sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicata nella colonna 9ª della tavola in ragione di lire due e centesimi venticinque per ciascuno.

TAVOLA.

Numero d'ordine dei lotti	PREFETTURA alla quale dovranno presentarsi le offerte	STABILIMENTI PENALI componenti ciascun Lotto	Diaria fissata per l'asta in centesimi	Quantità approssimativa per ogni lotto nel corso dell'appalto delle giornate di presenza	Importo del deposito per adire all'asta	Importo della cauzione in rendita dello Stato	Parti dei capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871 che regolano l'appalto (edizione 1885)	Esemplari dei capitoli di oneri a carico del deliberatario: Quantità	Esemplari: Importo	Durata dello appalto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Lire	Lire				
1	Sassari	Colonia penale nell'Isola dell'Asinara	50	330 000	2 500	800	Parte 1ª, titolo 3° della parte 2ª e tavole relative, salvo le eccezioni portate dalle condizioni speciali infraindicate.	5	11 25	Dal 1° aprile 1887 al 30 giugno 1892.
2		Colonia penale nell'Isola della Maddalena	45	535 000	3 000	900		5	11 25	

Condizioni speciali.

1. Saranno a carico dell'Amministrazione e non già dell'appaltatore:

a) Le mercedi dei detenuti addetti come facchini e spazzini, lavandai, infermieri, lumai, scrivanelli presso le infermerie, purchè non siano adoperati in tutto o in parte in servizio dell'appaltatore;

b) Le spese di stampati, oggetti di cancelleria e registri ecc. di che all'articolo 117 del capitolato;

c) Gli obblighi relativi ai fabbricati ed agli infissi i quali non siano dati in consegna all'appaltatore pel disimpegno dei servizi posti a suo carico;

d) La provvista, riparazione e manutenzione dei mobili e degli oggetti di vestiario e casermaggio indicati dalle tavole *C*, *F*, *I*, *Q*, come pure i cambi e gli spurgamenti dei medesimi;

e) Le spese di cura, trattamento e assistenza dei detenuti mentecatti ricoverati in ospedali e manicomi, sia avanti che durante l'appalto.

2. L'appaltatore non avrà diritto alla diaria pei detenuti mentecatti suindicati.

3. Il ricavato dalla vuotatura degli acquai, delle latrine, delle fogne, loro condotti, di che all'art. 30 del capitolato, non che delle spazzature, sarà a profitto dello Stato.

4. Si consegneranno all'appaltatore con tutte le formalità prescritte dal capitolato, gli oggetti mobili, esclusi quelli indicati nelle precitate tavole *C*, *F*, *I*, *Q*. In quanto ai locali e agli infissi si consegneranno soltanto quelli necessari al disimpegno dei servizi che sono a di lui carico, subordinatamente al disposto degli articoli 31, 32 e 33 del capitolato.

Riguardo a tali oggetti mobili, locali ed infissi restano invariati gli oneri previsti dal capitolato a carico dell'appaltatore.

5. L'appaltatore dovrà fornire quanto è disposto dal capitolato d'oneri, alle guardie carcerarie governative, anche se agli arresti in sala di punizione o in attesa di essere tradotti alle compagnie di disciplina; e dovrà inoltre sostenere le spese di mantenimento, cura ed assistenza per quelle che, ammalate vengano curate dentro lo stabilimento, ed, occorrendo, in ospedale, manicomio od altro Istituto estraneo all'Amministrazione carceraria.

In compenso degli indicati obblighi l'appaltatore percepirà una lira per ogni giornata di presenza delle guardie stesse; nel computo delle quali giornate saranno escluse quelle d'ingresso.

Per le guardie ammalate che preferissero farsi curare a proprie spese fuori dello stabilimento, l'appaltatore non sopporterà alcuna spesa di cura e mantenimento e non percepirà il compenso fissato di sopra per tutte le altre.

6. L'art. 7° del capitolato s'intenderà modificato come appresso:

Qualora per nuovi ordinamenti legislativi il bilancio dello Stato fosse esonerato dalla spesa di mantenimento dei detenuti di tutti gli stabilimenti carcerari o di alcuna categoria di essi, l'appaltatore dovrà [illegible] l'adempimento degli obblighi assunti fino al termine del contratto, salvo il diritto all'Amministrazione di sciogliere il contratto anche prima della scadenza, previa disdetta di tre mesi, quale diritto s'intende esteso anche pel caso di soppressione dello stabilimento. Tale anticipata cessazione non dà diritto all'appaltatore a compenso alcuno.

Roma, 24 gennaio 1887.

3750 *Il Direttore Generale*: N. VAZIO.

(1ª *pubblicazione*)

BANCA DI CREDITO VENETO

SOCIETÀ ANONIMA — Sede in Venezia

Capitale interamente versato lire 2,300,000.

Il Consiglio d'amministrazione della Banca di Credito Veneto, a termini dell'art. 23 dello statuto sociale, convoca i suoi azionisti in assemblea generale ordinaria pel giorno 20 febbraio p. v. ad un'ora pom., nella sede della Banca stessa, Santa Maria Formosa, palazzo Papadopoli, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Rapporto del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio sociale al 31 dicembre 1886;
2. Relazione dei sindaci;
3. Approvazione del bilancio;
4. Approvazione della quota di dividendo sulle azioni sociali proposta dal Consiglio d'Amministrazione;
5. Approvazione della retribuzione ai sindaci per l'anno 1886;
6. Nomina di 5 amministratori in surrogazione di quelli cessanti;
7. Nomina di tre sindaci e due supplenti.

Venezia, 17 gennaio 1887.

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione
NICOLO' PAPADOPOLI.

In conformità all'articolo 179 del Codice di Commercio il bilancio suddetto colla relazione dei sindaci si troverà depositato negli uffici della Società 15 giorni prima dell'assemblea.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto non più tardi del giorno 10 febbraio presso la sede della Banca di Credito Veneto in Venezia. 3755

Banca Mutua di Roma e Cassa di Risparmio

SOCIETÀ COOPERATIVA — *Capitale versato lire 43,188 50*

Il Consiglio d'amministrazione avvisa:

In seguito al prescritto dell'art. 46 dello Statuto sociale ed alla deliberazione presa dal Consiglio d'amministrazione nella seduta del 24 corrente mese, il giorno 13 del prossimo febbraio avrà luogo l'annuale assemblea generale ordinaria degli azionisti, nella sede della Società, via del Gambero, n. 30, mezzanino, alle ore 10 ant., sopra il seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del bilancio dell'esercizio 1886;
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci;
3. Determinazione sul dividendo;
4. Nomina di sei consiglieri d'amministrazione, di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti pel 1887.

Roma, 25 gennaio 1887.

3777 LA DIREZIONE.

Cassa Agricola Comelianese

SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI

Capitale Sociale L. 40000 (Intieramente versato)

La società è convocata in assemblea generale ordinaria pel giorno 28 febbraio 1887 col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei Sindaci ed approvazione del Bilancio 1886.
2. Modificazioni allo statuto sociale.
3. Nomina da Sindaci, supplenti, impiegati ed amministratori.

Comeliano, 23 gennaio 1887.

Per il Presidente
Il Vice-Presidente: PIETRO PASQUERO.

3753

(2ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ ANONIMA CONCESSIONARIA della Strada Ferrata da Alessandria e Novi a Piacenza

SEDE SOCIALE TORINO, VIA S. TERESA, N. 18

Capitale Sociale Lire 17,850,000.

Il Consiglio d'amministrazione di questa Società ha in adunanza delli 15 corrente deliberato di convocare i signori azionisti in assemblea generale ordinaria, nella sede della Società nel giorno 15 febbraio prossimo, alle ore 4 pomeridiane.

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio dal 1° luglio al 31 dicembre 1885 e relazione del Consiglio d'amministrazione sullo stato della Società.
2. Relazione dei sindaci.
3. Fissazione del dividendo a darsi alle azioni pel 2° semestre 1885.

A termini degli articoli 18 e 27 dello statuto sociale hanno diritto d'intervenire all'assemblea generale tutti i possessori di cinque o più azioni al portatore che avranno depositati i loro titoli alla cassa sociale entro il 12 prossimo febbraio.

I possessori poi di azioni nominative potranno intervenire all'assemblea, presentando i propri titoli all'uffizio dell'assemblea medesima.

Torino, li 15 gennaio 1887.

3681 L'AMMINISTRAZIONE.

Banca Cooperativa Popolare Agricola di Ortanova

È convocata l'assemblea generale degli azionisti della Banca Cooperativa Popolare Agricola di Ortanova pel dì 13 febbraio 1887 alle ore 9 ant. nella sede della Banca per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei sindaci sul bilancio.
2. Approvazione del bilancio generale e di quello degli utili e delle perdite.
3. Determinazione del valore di ciascuna azione.
4. Nomina di quattro amministratori e dei sindaci effettivi e supplenti.

In mancanza del numero legale l'assemblea è indetta per seconda convocazione pel dì 20 febbraio detto anno.

Ortanova, 22 gennaio 1887.

3739 Il Presidente: ANDREA sac. SPINELLI.

BANCA POPOLARE FRIULANA

AVVISO.

A termini dell'articolo 20 dello statuto sociale, i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 6 febbraio 1887 ore 11 ant., nella sede in Udine piazza del Duomo n. 1.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio 1886;
2. Relazione dei sindaci;
3. Deliberazioni sul bilancio;
4. Nomina degli amministratori;
5. Nomina dei tre sindaci e dei due supplenti.

In conformità dell'articolo 23 dello statuto, hanno diritto d'intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato almeno due giorni prima le loro azioni presso la sede in Udine o presso l'agenzia di Pordenone.

A tenore dell'art. 24 per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di almeno 20 azionisti, rappresentanti non meno della metà del capitale sociale.

Il bilancio già depositato presso la Direzione, può essere esaminato da ogni socio a partire dal giorno 22 corrente, unitamente alla relazione dei sindaci.

Udine 21 gennaio 1887.

Il Presidente
ANGELO MORELLI ROSSI. 3761

Il Direttore
LOCATELLI OMERO.

N. 8.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimeridiane del 16 febbraio p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale delle opere idrauliche, si addiverrà col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento allo in canto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla sistemazione delle due sponde del fiume Tevere dal Mattatoio al Ponte Elio in questa città, e consistenti:

a) In sinistra, nello sterramento della sponda, costruzione del muraglione di spallatura, stradone di Lungo-Tevere, e sottoposto Collettore fra l'angolo a monte del Mattatoio e l'asse del quarto di cono a monte di Ponte Elio, per una lunghezza di metri 1535, misurata lungo il ciglio del muraglione;

b) In destra, nel ritaglio della sponda, costruzione di muraglione e Lungo-Tevere come sopra dalla spalla del Ponte Margherita all'asse del quarto di cono a monte di Ponte Elio, per un'estesa di metri 1200,90 misurata lungo il ciglio del muraglione;

Per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 11,003,200.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare nel suddesignato ufficio le loro offerte, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate.

L'impresa sarà quindi deliberata a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale, per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 30 luglio 1886, visibili assieme alle altre carte del progetto presso l'ufficio contratti di questo Ministero.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna, per dare ogni cosa compiuta nel termine di mesi 50 naturali e consecutivi.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire allo incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dalla autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che sotto la sua direzione il concorrente o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, abbia eseguito per conto della amministrazione governativa o ferroviaria lavori importanti consimili a quelli indicati nel presente avviso, e specialmente di fondazioni murarie ad aria compressa con soddisfazione della stazione appaltante.

La R. Amministrazione si riserva di escludere dalla gara quelli fra i concorrenti che fossero conosciuti come litigiosi e proclivi a promuovere questioni e si riserva pure la facoltà di giudicare sull'importanza dei lavori eseguiti dal concorrente all'asta per ammetterlo o meno, per cui nel suddetto attestato dovranno essere indicati i lavori a cui il medesimo accenna.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 500,000 e nel decimo dell'importo netto delle opere d'appalto quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare nel suddesignato ufficio offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 24 gennaio 1887.

3762 *Il Caposezione*: M. FRIGERI.

Direzione del Lotto di Venezia

Avviso di concorso.

E aperto il concorso a tutto il dì 11 febbraio 1887 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco num. 158, nel comune di Motta di Livenza, con l'aggio medio annuale di lire 1786 91.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi ai reggenti ed ai commessi di banco con esclusione degli ex impiegati del Macinato, di cui all'art. 56 del regolamento sul lotto.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'art. 11 del regolamento.

Si avverte che, a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo, dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato corrispondente al capitale di lire 1,300 o con deposito in numerario, presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, e che il titolare di detto Banco sarà assoggettato ad una ritenuta del 2 1/2 per cento sull'aggio lordo, a favore del Monte vedovile dei ricevitori del lotto.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Venezia, addì 22 gennaio 1887.

3735 Il Direttore: A. VENUTI.

SOCIETA' ANONIMA
Lega delle Arti Meccaniche nelle Provincie Napoletane

OPIFICIO DI COSTRUZIONE.

Il sottoscritto, presidente della Società di Mutuo Soccorso fra le Arti Meccaniche, già dei Tornitori, promotrice per la costituzione di una Società Anonima per azioni da denominarsi Lega delle Arti Meccaniche nelle Provincie Napoletane, per mandato avutone, ed in esecuzione degli articoli 132 e 134 del Codice di commercio, avverte tutti i sottoscrittori del Programma che il termine per eseguire il versamento dei 3/10, prescritto dall'art. 131 del Codice di commercio, resta fissato pel giorno 27 marzo 1887, alle ore 9 antimeridiane, e nella casa del signor Antonio Gargiulo, strada S. Severo alla Sanità, n. 52, primo piano, onde trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Riconoscere ed approvare il versamento delle quote sociali;
2. Discutere ed approvare lo statuto sociale;
3. Nomina degli amministratori e sindaci;
4. Stipula dell'atto costitutivo della Società.

Napoli, li 22 gennaio 1887.

Per la Società Promotrice
3738 Il Presidente del Consiglio: D. PACELLA.

Banca Popolare di Avellino

Approvata con R. decreto 2 maggio 1875.

Il Consiglio d'amministrazione ha l'onore d'informare i signori azionisti che l'assemblea ordinaria avrà luogo in Avellino il giorno 27 febbraio, alle ore 11 antimeridiane, nella sala della Società, Corso Vittorio Emanuele, numero 47.

Non raccogliendosi nel suddetto giorno un numero di azionisti bastante alla legalità dell'assemblea, questa si radunerà in seconda convocazione nel giorno 6 marzo alla stessa ora suddetta.

A termini degli articoli 55 e 56 dello statuto, hanno diritto d'intervenirvi quegli azionisti che, possessori almeno di cinque azioni, ne abbiano fatto il deposito nella cassa della Banca tre giorni prima di quello fissato per l'assemblea, cioè entro il giorno 24 febbraio.

Ordine del giorno:

1. Relazione dei sindaci;
2. Esame del bilancio consuntivo del 1886;
3. **Esame del bilancio preventivo del 1887;**
4. **Nomina degli amministratori uscenti;**
5. Nomina di tre sindaci ordinari e due supplenti;
6. Modifica allo statuto;
7. Oggetti diversi. 3736

BANCA POPOLARE DI DOLO

SOCIETÀ ANONIMA COOPERATIVA

AVVISO.

Il Consiglio d'amministrazione convoca in adunanza generale ordinaria gli azionisti della Banca pel giorno di venerdì 18 febbraio p. v., alle ore 11 antimeridiane, nella sede della Banca, per la trattazione dei seguenti oggetti posti all'ordine del giorno:

I. Esame ed approvazione del bilancio annuale 1886 sopra relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.

II. Nomina di tre consiglieri in sostituzione di quelli che sortono a termini dello statuto.

III. Nomina di tre probiviri od arbitri per l'anno 1887.

Dovendosi ricorrere in seconda convocazione per mancanza di numero, resta fissata per il venerdì successivo 25 febbraio p. v., alla stessa ora e nello stesso locale.

Dolo, 21 gennaio 1887.

Per il Consiglio d'amministrazione
3754 Il Presidente: Avv. ANGELO Dott. VALEGGIA.

Municipio di Frattamaggiore

Avviso d'Asta.

Si previene il pubblico che nel giorno sette del prossimo venturo mese di febbraio, alle ore 9 antim., con la continuazione, nella sala municipale di Frattamaggiore, dal sindaco, o chi per esso, con assistenza del segretario comunale sottoscritto, si procederà allo incanto per lo appalto dei lavori di lastricamento delle seguenti strade e vicoli:

a) Nuovo tronco della via Cavour;
b) Via Cumana col riaccordo delle strade adiacenti;
c) Nuovo prolungamento del Corso Garibaldi;
d) Nuovo vico 3° Genoino;
e) Nuovo vico 1° Garibaldi.

L'incanto sarà aperto sul prezzo complessivo di lire 63,513 65, e verrà aggiudicato all'ultimo e migliore offerente, col metodo dell'estinzione di candela vergine, ; ed ogni singola offerta di ribasso non potrà essere inferiore a lire due per ogni cento lire di prezzo complessivo.

Saranno ammessi all'asta coloro che presenteranno un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, di data non anteriore a sei mesi, constatante che l'aspirante o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori stessi.

Ogni concorrente dovrà esibire al presidente all'incanto il bollettino di versamento nella cassa del Mnnicipio, del deposito di lire 6300, come cauzione provvisoria a garentia dell'asta; tali somme saranno restituite dopo l'incanto, meno all'aggiudicatario pel quale si riterrà come cauzione definitiva.

L'impresa sarà concessa con l'obbligo della osservanza di tutte e singole condizioni stabilite nel capitolato approvato con deliberazione consiliare del 27 agosto dello scorso anno, e modificato con provvedimento di questa Giunta del 18 volgente; che trovasi depositato presso la segreteria municipale, unitamente al progetto d'arte ed atti relativi, per essere da chiunque veduti, letti ed esaminati in ogni giorno e nelle ore di ufficio.

L'impresario dovrà intraprendere l'opera nel giorno in cui avrà avuto luogo la regolare consegna di cui all'art. 338 della legge sulle opere pubbliche, a fine di dare i lavori compiutamente ultimati nel periodo di sei mesi, in contrario sarà passibile della penale di lire 10 per ogni giorno di ritardo.

Nel corso dell'opera saranno fatti all'impresario pagamenti in conto fino a lire 20,000, a misura di corrispondenti avanzamenti di lavori regolarmente eseguiti e sotto deduzione del ribasso d'asta e di una ritenuta del decimo in garentia dell'esatto adempimento per parte dell'impresario stesso a tutti gli obblighi contrattuali.

La rimanenza delle competenze spettanti all'appaltatore medesimo verrà pagata in due anni, dalla data del collaudo, in tante rate uguali trimestrali, coll'interesse a scalare del 5 0[0.

Il termine utile per presentare al sottoscritto presidente le offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo che risulterà dalla prima aggiudicazione, è stabilito per il giorno ventidue del predetto prossimo venturo mese di febbraio, e fino alle ore 12 meridiane.

Quali offerte non potranno essere accolte se non accompagnate dalla bolletta dell'eseguito deposito di lire 6300 come sopra espresso.

Tutte le spese dell'incanto e relativo contratto, niuna esclusa od eccettuata, vanno a carico esclusivo dell'aggiudicatario.

Frattamaggiore, li 21 gennaio 1887.

Il Sindaco: CARLO MUTI.

3758 Il Segretario: GIUSEPPE SALVATO.

(1ª *pubblicazione)*

SOCIETÀ ANONIMA CONCESSIONARIA
della Ferrovia da TORINO a CUNEO e SALUZZO

Il Consiglio d'amministrazione di questa Società ha in adunanza del 15 corrente mese deliberato di convocare gli azionisti in assemblea generale ordinaria nella sede della Società, nel giorno 15 prossimo febbraio alle ore 5 pomeridiane.

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio dal 1° luglio al 31 dicembre 1885 e relazione del Consiglio d'amministrazione sullo stato della Società;
2. Relazione dei sindaci;
3. Fissazione del dividendo a darsi alle azioni pel secondo semestre 1885;

A termini degli articoli 16 e 19 dello statuto sociale saranno ammessi all'assemblea generale tutti i possessori di cinque o più azioni i quali abbiano depositati i loro titoli nella cassa della Società entro il 5 prossimo febbraio.

Torino, 24 gennaio 1887.

3765 L'AMMINISTRAZIONE.

Deputazione Provinciale di Catania

Avviso di aggiudicazione provvisoria.

Si fa noto al pubblico che nell'incanto tenutosi oggi, alle ore 12 meridiane, nella sala delle adunanze della Deputazione provinciale, l'appalto dei lavori occorrenti, per la costruzione di un fabbricalo per la Caserma Centrale dei RR. carabinieri in Catania, venne provvisoriamente aggiudicato al sig. Florio Giuseppe con lo ribasso del quattro per cento, sullo stato di lire 161,500, indicato nell'avviso d'asta del 14 dicembre 1886, che viene perciò ridotto alla somma netta di ribasso di lire 155,040.

Chiunque in conseguenza intenda presentare offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, accompagnata dal relativo deposito e dal certificato di idoneità, potrà presentarla presso la segreteria della Deputazione provinciale, in tutti i giorni e le ore d'ufficio da oggi a tutto il mezzogiorno del 27 gennaio corrente.

Catania, addì 22 gennaio 1887.

Per la Deputazione provinciale
3749 Pel Segretario generale: E. BIONDI.

MUNICIPIO DI BAUNEI

Avviso di definitivo incanto.

Essendosi fatto in tempo utile l'aumento del ventesimo sul prezzo di aggiudicazione provvisoria per la vendita della foresta Ertili di proprietà di questo comune, per cui la medesima rimane per ora aggiudicata per la totale somma di lire 14,600, si rende perciò pubblicamente noto che alle ore 11 ant. del giorno dieci febbraio prossimo venturo, davanti il sindaco, o chi per esso, avrà luogo in quest'ufficio comunale, col metodo dell'estinzione di candela vergine ed alle stesse condizioni espresse nell'avviso d'asta del 27 novembre ultimo passato, un nuovo definitivo incanto sul surriferito prezzo di lire quattordicimila seicento (14,600).

In questo nuovo esperimento si farà luogo all'aggiudicazione definitiva, qualunque sia il numero dei concorrenti; ed in mancanza di offerte la vendita s'intenderà definitivamente aggiudicata all'aggiudicatario provvisorio.

Baunei, 17 gennaio 1887.

3732 Il Sindaco: G. COLLU.

MUNICIPIO DI CAGLI

Avviso di pronunciato deliberamento.

Nell'incanto oggi tenutosi in questo Municipio, giusta l'avviso d'asta in data 28 dicembre 1886, l'appalto dei lavori di costruzione del ponte sul Candiliano presso Acqualagna e della relativa strada comunale obbligatoria per Monte Paganuccio, con diramazione per Ca-rio, è stato deliberato provvisoriamente per lire 61,910 28, in base all'ottenuto ribasso di lire 3 25 per cento.

Il termine utile per presentare le offerte in diminuzione della suddetta somma di lire 61,910 28 scadrà a mezzodì preciso del giorno quattordici febbraio prossimo venturo, con avvertenza che le offerte stesse non potranno essere inferiori al ventesimo, e dovranno essere accompagnate dal deposito e dai certificati prescritti nel suddetto avviso d'asta.

Cagli, 24 gennaio 1887.

V° — Il Sindaco ff.: L. CECINATTI.
Il Presidente del Consorzio: D. MICHELINI TOCCI.
D'ordine, ecc.
3756 Il Segretario comunale: G. RINALDINI.

DIFFIDA.

Ilario Stefanelli rende a pubblica notizia a tutti i capitalisti esteri e nazionali che, essendo in lite col fratello Leopoldo Stefanelli, falegname, via Ciancaleone, n. 45, per la divisione del loro patrimonio, chiunque, a datare da oggi, acquistasse o comprasse caseggiati intestati al catasto a Leopoldo Stefanelli, sarà nullo ogni atto di acquisto se non interviene alla firma del contratto di vendita il diffidante Ilario Stefanelli.

Roma, li 25 gennaio 1887. 3764

(1ª *pubblicazione)*
AVVISO.
Si rende noto

Che il Tribunale civile di Pisa sul ricorso di Giuseppe e Teresa del fu Angiolo Micheletti, del comune di Cascina, perchè fosse dichiarata l'assenza di Domenico fu Giuseppe Micheletti, scomparso da detto comune fino dall'anno 1846, con decreto 14 gennaio 1886 ordinava quanto appreso:

Fossero assunte nuove informazioni per rilevare se alcuno fosse prevenuto della persona di detto Domenico Micheletti, commettendone le più diligenti ricerche al pretore di Cascina, prescrivendo in pari tempo che si fatto provvedimento fosse pubblicato alla porta dell'ultimo domicilio e residenza del predetto Micheletti ed un estratto fosse pubblicato per due volte consecutive con intervallo di un mese nel giornale degli annunzi giudiziari della Prefettura di Pisa e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Per estratto conforme all'originale,
Pisa, li 7 gennaio 1887.
D. V. Ripoli
procuratore ufficioso.
Visto — Il vicecancelliere
3667 N. Bosio.

Inserzioni *in esecuzione della legge 28 giugno 1885, numero 3196 (Serie 3a), sulla ricostituzione dell'Ufficio delle Ipoteche in Potenza distrutto dall'incendio.*

L'anno milleottocentottantasei il giorno ventisette dicembre, in Montepeloso;

Sulla istanza del signor intendente di Finanza di Potenza D. cav. Alfonso Criscuoli, ivi domiciliato, ed elettivamente in Matera nello studio dell'avvocato signor Lucantonio Pascarelli, rappresentante la Finanza dello Stato,

Io Ignazio d'Ecclesiis, usciere giudiziario addetto alla Pretura di Montepeloso, ove domicilio,

Ho dichiarato ai germani signori Biagio e Felice Orlandi fu Domenicantonio, proprietarii qui domiciliati,

Che, con diversi atti dei 15 aprile, 26, 28 maggio, 9 e 26 giugno 1886, venivano citati innanzi al Tribunale di Matera unitamente all'altro fratello Felice, ed eredi del defunto loro zio Saverio Orlandi, per sentir convalidare le dichiarazioni autentiche dall'istante presentate al conservatore delle Ipoteche per salvaguardare le iscrizioni esistenti anteriormente all'incendio dell'uffizio ipotecario di Potenza, nei termini e sensi prescritti dalla legge 28 giugno 1885. n. 3196.

Quali dichiarazioni furono presentate a 16 settembre 1885 ed annotate dal conservatore sotto i numeri d'ordine 8970, 8971, 8972, 8973, 8976, 8967, 8968, 8969.

Delle dette domande si eseguì la pubblicazione nei fogli dall'invocata legge ordinati, e dopo i termini di rigore furono portate a discussione commutando i nomi dei signori Orlandi in una sola sentenza a risparmio di spese, riflettendo i diversi capi l'interesse di ognuno.

Il Tribunale di Matera però, con sentenza dei 15 settembre 1886, reg.° in Matera al n. 274, li 21 detto, gratis, Devito Francesco, pensò diversamente col dichiarare non esservi luogo a deliberare, volendo giudizii distinti anche per gli effetti dei titoli che garantivano le inscrizioni. Così si hanno due dichiarazioni portanti i nn. 8972 ed 8973 contro i convenuti, la prima racchiude entrambi i loro nomi per la somma di lire 771 85 a base di sentenza della Pretura di Montepeloso dei 28 giugno 1872, reg.° ivi al n. 286 li 3 luglio 1872 con lire 2 40, de Ruggiero, ed il secondo di detti numeri riguarda il solo Biagio per la somma di lire 3149 75 tra capitali ed interessi, quale avente causa del Cantore Rizzi.

Volendo l'istante uniformarsi al divisamento del Tribunale per le dette due dichiarazioni facendone una causa, senza pregiudizio di altri dritti e ragioni ipotecarii, riproduce coll'atto presente le domande già spiegate, come si è detto coi mentovati atti, praticando distintamente lo stesso per le altre dichiarazioni autentiche.

Epperò io suddetto usciere ho citato essi signori Orlandi Biaggio e Giuseppe a comparire innanzi al Tribunale civile di Matera, all'udienza che terrà nel mattino dei 24 febbraio 1887, alle ore 10, colla continuazione, per sentir accogliere le presenti domande, riproduttive delle precedenti, spiegate cogli atti dei 15 aprile, 26 e 28 maggio, 9, 26 giugno 1886; e per lo effetto:

1. Riconoscere la preesistenza dell'incendio dell'uffizio ipotecario di Potenza delle mentovate iscrizioni;

2. Ritenersi anche nella loro contumacia valide le dichiarazioni autentiche dei sedici settembre 1885, e riportate dal conservatore delle ipoteche ai nn. 8972, 8973, il 17 detto mese, riproduttive delle precedenti iscrizioni, ai sensi dell'invocata legge.

Munire la sentenza di clausola provvisionale, non ostante opposizioni ed appello.

Le spese anderanno a carico dei convenuti, se saranno ingiusti contrasti.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Ho loro dichiarato infine che per lo istante continuerà a procedere l'avvocato e procuratore signor Lucantonio Pascarelli.

Copie dell'atto presente, da me usciere collazionate e firmate, sono state lasciate nei rispettivi domicilii di essi citati Orlandi, consegnandole a persone loro familiari, ed altre due copie pure del presente sono state esarate per l'uso conveniente di legge e rilasciate a richiesta dell'istante.

Specifica totale lire 2 70.

Per copia conforme,

1753 IGNAZIO D'ECCLESIS, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno tredici aprile in Matera.

Ad istanza dell'avvocato signor Lorenzo Marsilio, nella qualità di sindaco e rappresentante questo comune di Matera, ove domicilia,

Io Francesco Saverio Gramegna, usciere presso il Tribunale di Matera, qui domiciliato,

Ho dichiarato alla signora Raffaella Salati, vedova del defunto signor Eustachio Vizziello, ed al figlio signor Tommaso Vizziello, proprietari, qui domiciliati,

Che la signora Salati con contratto del 12 febbraio 1878, registrato il 4 marzo detto al n. 68, gratis, interceduto tra lei ed il signor Finamorà Alfonso, come esattore fondiario col rappresentante questo comune, consentiva ipoteca su diversi stabili in garentia di lire 81,600 per la gestione della Esattoria come ammontare di cauzione. Tale iscrizione fu accesa irregolarmente ed in tempo.

Conveniva reiscriverla in seguito della legge 28 giugno 1885, n. 3196 (Serie 3a), e ne fece la richiesta che fu annotata dal conservatore delle ipoteche al numero d'ordine 95573 e numero 49185 del registro di formalità nel 14 gennaio 1886.

Ora volendo lo istante dimostrare, giustificare giudiziariamente la preesistenza dell'iscrizione all'incendio avvenuto nell'ufficio di Potenza nel 28 novembre 1884 e farla dichiarare per la ottenuta dichiarazione dal conservatore, se ne provoca formale sentenza da questo Tribunale in contradizione di chi consentiva alla iscrizione.

Della presente domanda se ne dà conoscenza al signor Tommaso Vizziello per tutti gli effetti di legge, per aver egli surrogato nella gestione dell'Esattoria il signor Finamora, ed a base della medesima cauzione offerta dalla madre signora Salati, onde nulla ignori.

Epperò io suddetto usciere ho citato la ripetuta signora Salati a comparire innanzi questo Tribunale civile all'udienza che terrà nel mattino del diciannove maggio del corrente anno, alle ore 10 antimeridiane, con la continuazione, per sentir far pieno dritto alla presente domanda, riconoscendo la preesistenza della iscrizione, e sua valida rinnovazione ai sensi della invocata legge del 28 giugno 1885.

Munire la sentenza di esecuzione provvisionale non ostante appello.

Con ristoro di spese e salvo ogni altro dritto e ragione.

Ho dichiarato infine che l'istante sarà rappresentato dall'avvocato e procuratore signor Lucantonio Pascarelli.

Copie due del presente atto da me suddetto usciere firmate sono state lasciate nel domicilio di essi signori Salati e Vizziello, consegnandole nelle mani di persone loro famigliari.

Francesco Saverio Gramegna, usciere.

Specifica: totale lire 1 70 — N. 66 del repertorio.

Francesco Saverio Gramegna, usciere.

Visto con due copie,
Matera, 13 aprile 1886.

Federico Viggiani, cancelliere.

Oggi 24 agosto 1886, si rilasciano all'avvocato e procuratore dello istante, signor Lucantonio Pascarelli, due copie del presente atto per eseguirsi le inserzioni disposte dalla legge 28 giugno 1885 e dal relativo regolamento.

Specifica: totale lire 1 40 — N. 378 del repertorio.

Francesco Saverio Gramegna, usciere.

Visto — 2a copia ai 24 agosto 1886.

1756 Il Cancelliere; FEDERICO VIGGIANI.

L'anno 1887, il giorno 6 del mese di gennaio in Potenza.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza signor Criscuolo cav. Alfonso che pel presente giudizio elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza.

Io Matteo d'Ecclesiis, alunno di Pretura ff. da usciere presso la Pretura di Potenza, ove diomcilio,

Ho dichiarato alla signora Martino Felicia fu Antonio, moglie a Campanile Rocco, domiciliata in Potenza, in ripetizione di quanto fu detto alla medesima con citazione del 2 scorso luglio per l'usciere Rocco Cammarota, citazione che si rinnova per gli effetti dell'art. 104 Codice di procedura civile, essendo che per lo stesso oggetto trovasi impegnato con anteriore giudizio innanzi alla Pretura di Acerenza, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Vigna in contrada Jeoleni, art. 1851 del catasto sez. F, nn. 446 e 447, confinante con Martino Gaetano fu Nicola e Lioy Paolo fu Domenico, da essa posseduta insieme ad altri in garentia del credito di lire sessantatrè e centesimi 60, inscritto all'articolo 697 del campione, contro il signor Martino Antonio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ore promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al Pretore di Acerenza nella seconda udienza del corr. gennaio martedì 18 and. mese alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide a di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

La copia del presente si rilascia a richiesta dell'Amministrazione istante per l'uso di legge.

1750 MATTEO D'ECCLESIIS, usciere.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.